



**Politecnico
di Torino**

Politecnico di Torino

Corso di Laurea magistrale in
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Paesaggistico - Ambientale
A.a. 2020/2021
Sessione di Laurea: luglio 2021

L'adeguamento dei Piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico del Piemonte 2017. Il caso del Comune di Pinerolo

Relatore:

Prof. Carolina Giaimo

Co-relatore:

Dott. Valeria Vitulano

Candidati:

Danilo Tolis

Abstract

The European Landscape Convention has opened the twenty-first century, introducing significant innovations to the concept of Landscape, to be understood in the broadest sense of the whole national territory and not narrowing to specific categories of goods. Landscape Planning included this new idea into the Code of Cultural Heritage and Landscape in 2006, opening an innovative era that led to the development of landscape plans by the Italian Regions, no longer relating to specific areas but now including the whole regional territory.

In this research, the Piedmont Landscape Plan has been studied to frame some features of the methods used to protect and preserve the landscape. Analyzing the content of this plan it was shown that the protection of the landscape is not merely related to the elaboration of the Regional Landscape Plan, but especially to its improvement. In the case of Piedmont, this takes place through strategic projects of supra-local relevance and with the adaptation of general urban planning tools on a local scale, according to the modes of the 4 / R regulation introduced in 2019.

In order to identify any critical issues and / or opportunities that come from the process of adapting the regulator plans to the contents of the PPR, a case study has been undertaken in preparation for this assessment: the Municipality of Pinerolo started the general revision of the Town Plan in 2018. Since the local administration launched the general variant for other purposes that would introduce sensitive components in the Plan to the new sustainable development objectives and containment of land consumption, it found itself obliged to proceed with the adjustment to the PPR.

The analysis of the contents of the general variant and some moments of confrontation with the municipal administrators and the technicians prepared for its elaboration, allowed to identify some crucial aspects for planning and designing activities at the municipal scale, in particular with reference to the implementation of some constraint-type elements of the Landscape Plan.

Further considerations that emerged from the studies are the potential that a common landscape enhancement strategy would have if it were considered at an inter-municipal level and therefore not through the simple adjustment of the PPR for each individual municipality, according to an innovative perspective of traditional planning models in Piedmont.

Indice

Introduzione	- 1 -
PARTE PRIMA	- 4 -
1. L'evoluzione del concetto e del quadro normativo.....	- 4 -
1.1. Verso la prima legge sul paesaggio e la tutela della pineta di Ravenna: L. 411/1905	- 6 -
1.2. La prima legge sul paesaggio: L. 1497/39	- 8 -
1.3. Il riconoscimento costituzionale del paesaggio.....	- 10 -
1.4. La legge Galasso: L.431/85.....	- 12 -
1.5. Il codice e la normativa vigente: D.lgs. 42/2004.....	- 15 -
2. Il Piano Paesaggistico Regionale in Piemonte	- 18 -
2.1. Nota introduttiva.....	- 21 -
2.2. Obiettivi e finalità generali.....	- 23 -
2.3. Contenuti ed oggetti del Piano	- 26 -
2.4. Efficacia delle disposizioni del Piano	- 53 -
Bibliografia	- 54 -
Piani	- 55 -
Leggi	- 55 -
Sitografia.....	- 56 -
PARTE SECONDA	- 57 -
3. Il processo di attuazione del PPR piemontese	- 57 -
3.1. Il processo di adeguamento	- 58 -
3.2. Il regolamento d'attuazione.....	- 58 -
3.3. L'adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR	- 59 -
3.3.1. I piani settoriali e i piani d'area	- 60 -
3.3.2. La pianificazione d'area vasta.....	- 60 -

3.3.3.	La pianificazione urbanistica	- 61 -
3.4.	Adeguamento della pianificazione locale al PPR.....	- 63 -
3.4.1.	Allegato A.....	- 64 -
3.4.2.	Allegato B	- 70 -
3.5.	Lo stato di attuazione	- 71 -
4.	Caso studio.....	- 74 -
4.1.	Inquadramento del Comune di Pinerolo.....	- 74 -
4.2.	Approfondimento sulla collina di Pinerolo	- 86 -
4.3.	La Variante di Revisione Generale al PRG.....	- 91 -
4.4.	Le Schede normative per le aree vincolate.....	- 93 -
4.5.	Le Schede normative con l’inserimento delle prescrizioni paesaggistiche.....	- 96 -
4.6.	Il MasterPlan del Progetto Suolo: un approccio paesaggistico inserito nel PRG	- 106 -
	Bibliografia	- 111 -
	Piani	- 111 -
	Leggi	- 112 -
	Sitografia.....	- 113 -
	Conclusioni	- 114 -

Indice delle figure

<i>Figura 1: "Rivista mensile del Touring Club Italiano, anno XV, n.3, marzo 1909. Fonte: T.C.I.....</i>	<i>- 8 -</i>
<i>Figura 2: Ambiti di Paesaggio. Fonte: Webgis del PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 28 -</i>
<i>Figura 3: Macroambiti di Paesaggio. Fonte: Webgis del PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 30 -</i>
<i>Figura 4: Estratto delle strategie, degli obiettivi generali e specifici. Fonte: Allegato A, NdA del PPR Piemonte 2017...-</i>	<i>32 -</i>
<i>Figura 5: Estratto degli obiettivi specifici dell'ambito n.43 Pinerolese, Fonte: Allegato B, NdA del PPR Piemonte 2017-</i>	<i>33 -</i>
<i>Figura 6: Estratto delle fasce di rispetto di un lago e di un corso d'acqua. Fonte: Allegato C, NdA del PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 33 -</i>
<i>Figura 7: Rappresentazione del bene paesaggistico su ortofoto e su Tavola P4. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 35 -</i>
<i>Figura 8: Stralcio dell'Ambito n. 43 – Pinerolese. Fonte: Schede degli Ambiti di Paesaggio, PPR Piemonte 2017. -</i>	<i>37 -</i>
<i>Figura 9: Elenco viabilità storica e del patrimonio ferroviario. Fonte Elenchi delle componenti e delle Unità di Paesaggio, PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 38 -</i>
<i>Figura 10: Tavola P1, "Quadro strutturale", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 40 -</i>
<i>Figura 11: Tavola P2.0, "Beni Paesaggistici", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 42 -</i>
<i>Figura 12: Tavola P3, "Ambiti e Unità di Paesaggio", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 44 -</i>
<i>Figura 13: Tavola P4.0, "Componenti Paesaggistiche", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 46 -</i>
<i>Figura 14: Tavola P5, "Rete di connessione paesaggistica", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 48 -</i>
<i>Figura 15: Tavola P6, "Strategie e politiche per il paesaggio", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 50 -</i>
<i>Figura 16: Processo di adeguamento del Piano Regolatore Generale al PPR e le relative tempistiche.....</i>	<i>- 62 -</i>
<i>Figura 17: Parte A, stralcio dello schema di raffronto tra le prescrizioni specifiche del Catalogo dei Beni paesaggistici-</i>	<i>66 -</i>
<i>Figura 18: Parte B, stralcio dello schema di raffronto tra le norme di attuazione del Piano Paesaggistico e le previsioni di variante.....</i>	<i>- 67 -</i>
<i>Figura 19: Allegato B - Stralcio schede di approfondimento.....</i>	<i>- 71 -</i>
<i>Figura 20: Estratto delle schede d'ambito con individuazione dell'area di studio. Fonte: Schede degli Ambiti di Paesaggio, PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 74 -</i>
<i>Figura 21: Foto aerea. Fonte: Elaborato 16, Relazione illustrativa e di Adeguamento della Variante Generale al PRGC.....</i>	<i>- 75 -</i>
<i>Figura 22: Foto del Borgo antico di Pinerolo e della chiesa di San Maurizio sulla sommità destra.....</i>	<i>- 76 -</i>
<i>Figura 23: Foto del Castello di Miradolo.....</i>	<i>- 76 -</i>
<i>Figura 24: Pianta del "Follone" di Pinerolo, ex fabbrica di pizzi e merletti. Fonte: Il Follone di Pinerolo (TO), da rinomata manifattura a rudere urbano: prospettive di salvaguardia della memoria a cura di Riccardo Rudiero.....</i>	<i>- 77 -</i>
<i>Figura 25: Estratto dalla scheda n.43 "Pinerolese". Fonte: Schede degli Ambiti di Paesaggio, PPR Piemonte 2017-</i>	<i>78 -</i>
<i>Figura 26: Beni ricadenti all'interno del territorio comunale di Pinerolo. Fonte: Estratto della Relazione illustrativa e Adeguamento della Variante Generale al PRGC.....</i>	<i>- 79 -</i>
<i>Figura 27: A117. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 79 -</i>
<i>Figura 28: A119. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017.....</i>	<i>- 79 -</i>

<i>Figura 29: A118. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017</i>	- 80 -
<i>Figura 30: A212. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017</i>	- 80 -
<i>Figura 31: B069. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017</i>	- 80 -
<i>Figura 32: Tav. P4 “Componenti paesaggistiche”. Fonte: PPR Piemonte 2017</i>	- 82 -
<i>Figura 33: Tav. P5 “Rete di connessione paesaggistica”. Fonte: PPR Piemonte 2017</i>	- 84 -
<i>Figura 34: Tavola dei “Vincoli di tutela paesistico-ambientale”. Fonte: Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, 2009</i>	- 87 -
<i>Figura 35: Tavola 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere”. Fonte: PTC2, 2011</i>	- 88 -
<i>Figura 36: Tavola P2 “Beni Paesaggistici”. Fonte: WebGis PPR Piemonte 2017</i>	- 89 -
<i>Figura 37: Aree di tutela paesaggistica della Collina di Pinerolo</i>	- 90 -
<i>Figura 38: Tavola D1 dei “Beni paesaggistici”. Fonte: Variante di Revisione Generale al PRGC</i>	- 95 -
<i>Figura 39: Tavola D2a delle “Componenti paesaggistiche”. Fonte: Variante di Revisione Generale al PRGC</i>	- 98 -
<i>Figura 40: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC</i>	- 99 -
<i>Figura 41: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC</i>	- 100 -
<i>Figura 42: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC</i>	- 101 -
<i>Figura 43: Stralcio della Tavola A3 di “Uso del suolo. Sviluppo dei centri abitati”. Fonte: Variante Generale al PRGC</i>	- 102 -
<i>Figura 44: Foto area dell’area di interesse archeologico. Fonte: Google Maps</i>	- 102 -
<i>Figura 45: Stralcio del Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. Fonte: Progetto di Suolo, Variante Generale al PRGC</i>	- 103 -
<i>Figura 46: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC</i>	- 104 -
<i>Figura 47: Alcuni approfondimenti di analisi per valutare la coerenza col PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC</i>	- 105 -
<i>Figura 48: Legenda del MasterPlan degli Spazi aperti e del Paesaggio. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC</i>	- 107 -
<i>Figura 49: Estratto del Parco Urbano del Lemina. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC</i> ..	- 108 -
<i>Figura 50: Estratto del Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC</i>	- 108 -
<i>Figura 51: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, Ex Cartiera Malora. Fonte: Schede normative delle aree di Variante</i>	- 109 -
<i>Figura 52: Estratto del Progetto di Suolo, Parco Urbano del Lemina. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC</i>	- 109 -
<i>Figura 53: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, in località Madonnina. Fonte: Schede normative delle aree di Variante</i>	- 109 -
<i>Figura 54: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, ad ovest del centro abitato di Pinerolo. Fonte: Schede normative delle aree di Variante</i>	- 109 -

Figura 55: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, Ex Merlettificio (Follone). Fonte: Schede normative delle aree di Variante - 110 -

Figura 56: Estratto del Progetto di Suolo, Parco Urbano del Lemina. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC..... - 110 -

Introduzione

“Landscape means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors”¹.

La Convenzione Europea del Paesaggio, tenutasi all’inizio del XXI secolo, pone al centro l’idea di un “carattere” del paesaggio che deriva dall’azione integrata di forze naturali e antropiche, la cui percezione è indissolubilmente connessa alle popolazioni che vivono quotidianamente i territori. Natura e storia sono gli elementi di base considerati come beni comuni da difendere ai fini identitari: *“...la tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili...”². Occorre perciò, “...saper pensare il paesaggio, e il bisogno di paesaggio come bene comune, in un senso che non sia meramente estetico bensì:*

- *Filosofico, perché ha a che fare con la natura;*
- *Storico, perché ha a che fare con la memoria collettiva;*
- *Etico, perché ha a che fare coi nostri comportamenti;*
- *Sociale, perché ha a che fare con l’idea di comunità;*
- *Politico, perché ha a che fare con l’idea di cittadinanza.”³*

La stessa Carta costituzionale affida alla Repubblica italiana la tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della nazione e la riforma del Titolo V del 2001 ha introdotto la distinzione tra tutela dei beni culturali, materia che compete in modo esclusivo allo stato, e la loro valorizzazione, materia concorrente tra Stato e Regioni. Secondo il Codice entrambe le attività sono ugualmente fondamentali per la salvaguardia dei valori espressi dal paesaggio, intesi come manifestazioni percepibili dell’identità collettiva.

La presente Tesi intende affrontare la complessità della nozione di paesaggio in Italia e la relativa evoluzione concettuale e normativa, sino ai tempi più recenti in cui è stato riconosciuto che tale componente non sia da considerarsi esclusivamente come contesto di pregevole bellezza o di particolare sensibilità visiva, ma racchiuda una sfera più ampia di caratteristiche che presentano territori. È ormai ampiamente riconosciuto che la salvaguardia del paesaggio non può relegarsi alla mera tutela dei Beni, ma abbracciare nuove strategie che riguardano in maniera più generale le prospettive di innovazione della pianificazione urbanistica e territoriale, quali lo sviluppo sostenibile,

¹ Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000

² Art. 131, comma 2 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 2004, n.42 pubblicato su gazzetta ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004

³ Salvatore Settis, “Il paesaggio come bene comune”, pp.13-14, La scuola di Pitagora editrice, 2013

il contenimento del consumo di suolo, la rigenerazione resilienza. A tal fine, è necessario citare l'”Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, un programma diretto alle persone, al pianeta e alla prosperità, sottoscritto nel 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell'ONU. L'Agenda consta di 17 *Sustainable Development Goals* suddivisi in 169 traguardi interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale. Il paesaggio in questo contesto risulta una componente essenziale per favorire le azioni rivolte al pianeta, attraverso un consumo ed una produzione consapevoli, gestendo le risorse naturali in maniera sostenibile e adottando misure urgenti relative al cambiamento climatico per poter soddisfare sia i bisogni delle generazioni presenti che quelle future.⁴

Perciò, integrando la pianificazione paesaggistica con quella urbanistico-territoriale è possibile raggiungere orientamenti e indirizzi volti ad un equilibrato sviluppo socio-economico dei territori sfruttandone potenzialità e valori evitando impatti negativi sull'ambiente e il paesaggio.

Sulla base di queste premesse l'obiettivo del lavoro è stato, a partire dallo studio del processo di pianificazione paesaggistica nelle sue differenti applicazioni e interpretazioni in Italia, di individuare possibili criticità e prospettive con particolare riguardo al contesto piemontese, grazie anche agli approfondimenti metodologici ricavati dall'esame di un caso studio.

La prima parte del lavoro di Tesi si è occupata dell'analisi preliminare attraverso le differenti specificazioni nella storia del termine “Paesaggio”, sino a giungere alla definizione consolidata con la Convenzione Europea del Paesaggio, al fine di comprendere come gli enti istituzionali abbiano reagito per tutelare ciò che nel tempo è stato progressivamente incluso nella nozione paesaggio. Attraverso l'estensione del concetto a tutto il territorio, permeato in Italia con il Codice Urbani del 2004 e la ratifica della CEP nel 2006, si è aperta una fase di tutela e valorizzazione promosso anche attraverso la redazione dei Piani Paesaggistici.

La parte seconda del lavoro di Tesi ha evidenziato come la tutela e la salvaguardia del paesaggio non avvenga “semplicemente” con l'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale ma soprattutto attraverso la sua implementazione; nel caso piemontese questo avviene tramite progetti strategici di rilevanza sovra-locale e con l'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali ai contenuti del PPR approvato nel 2017, secondo i disposti del regolamento 4/R introdotto nel 2019.

Per evidenziare alcune peculiarità del processo di adeguamento a scala locale è stato analizzato il Comune di Pinerolo, che ha avviato nel 2019 le procedure di revisione del proprio strumento

⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Agenda 2030 del 25 settembre 2015

urbanistico generale e si trova attualmente in fase di approvazione del Progetto Preliminare. Il PRGC individuava e riconosceva elementi di tutela già prima dell'entrata in vigore del PPR Piemonte e pertanto la riflessione del presente lavoro si è focalizzata sulla funzione stessa dell'adeguamento e se abbia costituito per il Comune un lavoro aggiuntivo e per alcuni aspetti di semplice adempimento se abbia contribuito ad integrare nel processo concrete progettualità qualitative per il paesaggio.

PARTE PRIMA

1. L'evoluzione del concetto e del quadro normativo

Che cos'è il paesaggio?

Per rispondere a tale domanda occorre fare un balzo indietro nel tempo per capire in che modo oggi si è giunti ad una nozione chiara e complessa allo stesso tempo in una visione olistica tra le componenti che la caratterizzano.

La base del concetto di paesaggio si evince durante la civiltà romana anche se nel lessico latino non è presente alcun termine identificabile con il toponimo, il termine latino che più si avvicina a quello di paesaggio è "*facies locorum*", letteralmente "facce dei luoghi" richiamando una percezione soggettiva del territorio, con le sue caratteristiche ambientali e i valori estetici correlati. Dalle lettere di Plinio il Giovane, in età imperiale, emerge questa espressione per trasmettere il piacere che ne traeva osservando il paesaggio. Le fonti pervenute sino ad oggi, dalla pittura alla poesia sino all'architettura, mostrano un'idea del paesaggio, quasi come una "cultura" del guardare, ed anche se non viene percepito direttamente con gli occhi, la veduta che viene trasmessa, attraverso le parole e i quadri pittorici, riflette le emozioni e le sensazioni dell'autore. Queste "*sensazioni comunicate dagli autori classici formavano un'eredità culturale che verrà ripresa nel tardo medioevo e nel primo rinascimento*"⁵.

È nel medioevo, infatti, che si genera il termine paesaggio. La derivazione è latina, da *pagus* che in italiano è stato tradotto come paese, in francese, *pays*, in occitano *païs*, e in castigliano, *pais*, tutte le terminologie nel tardo medioevo non indicavano il semplice villaggio, ma avevano un significato più ampio riferendosi ad un'area territoriale o ad una regione e risultava così in Francia ad esempio nella "Chanson del Roland" del XII secolo in cui il significato di paese era esteso al territorio francese oppure in Italia quando Dante ha qualificato l'Italia, nel canto XXXIII dell'*Inferno* nella Divina Commedia, come il "bel paese".

In questo contesto riecheggia un'idea sentimentale ed estetica legata al paesaggio che col trascorrere dei secoli si stava costituendo e la prima attestazione in Italia del termine avviene in una lettera di Tiziano Vecellio del 1552, indicando due dipinti uno come "il ritratto di Santa Margherita" e l'altro come "il paesaggio", ma il termine si afferma pienamente solo alla fine del XVIII secolo, dopo aver a lungo affiancato la parola paese nel designare un dipinto o bassorilievo che rappresenti aspetti campestri o vedutistici della realtà naturale:

⁵ Carlo Tosco, "Il paesaggio come storia", pp.18, il Mulino, 2007

*“I paesi si debbon ritrarre in modo che gli alberi sieno mezzi illuminati, e mezzi ombrati; ma meglio è farli quando il sole è occupato da nuvoli, chè allora gli alberi s’illuminano dal lume universale del cielo e dall’ombra universale della terra; e questi sono tanto più oscuri nelle lor parti, quanto esse parti sono più vicine al mezzo dell’albero e della terra”*⁶.

Però è probabilmente in Francia, sotto la penna di Jean Molinet nel 1493 “...che si colloca la nascita del neologismo *paysage* come vocabolo tecnico riferito alla pittura, ...attestato con sicurezza nel 1549 dal dizionario di Robert Estienne”⁷.

Nell’epoca romantica, l’accezione assume un significato più ampio allargando la sua complessità non solo all’estetica ma anche ad altri temi come la storia e l’idea del paesaggio come custode delle memorie delle epoche e delle società passate. Un’altra trasformazione da fenomeno artistico a oggetto di ricerca scientifica la si deve ad Alexander Von Humbolt, un ricercatore e studioso dell’ambiente che organizza un viaggio in America latina tra il 1799 e 1804 per esplorare il territorio, cercando di comprendere quale rapporto sussiste tra la vita e lo spazio in cui si vive analizzando il connubio tra storia e natura. Il suo libro, “*Quadri della natura*” pubblicato nel 1808 in Germania, descrive l’ambiente come una rete globale in cui tutto è interconnesso. La concezione che dava Humboldt della natura ha stravolto l’idea di paesaggio ormai non più solamente un mero fatto emozionale e sensazionale offerto da una visione soggettiva derivata dall’arte ma veniva plasmata da una componente oggettiva propria delle scienze naturali attraverso la catalogazione e l’illustrazione. Il paesaggio diventa così il frutto dell’attività umana che riflette le interazioni delle azioni e reazioni dei rapporti tra ambiente e società.

Infine, la scuola degli Annales francese frutto della corrente di pensiero detta “Nouvelle Histoire”, negli anni Trenta si appropria del paesaggio letto come sedimentazione e conservazione dei valori storici arrivando ad una integrazione tra storia e geografia e ad una riflessione consapevole sul concetto di tutela che da anni era fulcro del dibattito intellettuale.

Proprio su questo concetto, qualche decennio precedente, nel 1864, si imperniava il libro di George Perkins Marsh, “*Man and nature*”, “...che aveva con grande eloquenza rappresentato gli enormi danni alla natura prodotti dall’intensificarsi della presenza umana sulla terra”.⁸ Lo scritto esprime la necessità della conservazione della natura e l’importanza del ristabilimento delle armonie perturbate, sino a preconizzare, nel lontano 1864, le crisi degli ecosistemi.

⁶ Leonardo da Vinci, “*Trattato della Pittura*”, parte seconda, 88 “dove si debbon ritrarre i paesi”, 1497 https://www.liberliber.it/mediateca/libri/1/leonardo/trattato_della_pittura/html/index.htm

⁷ Carlo Tosco, “il paesaggio come storia”, pp.23, il Mulino, 2007

⁸ Salvatore Settis, “Paesaggio, costituzione, cemento”, pp. 140, Einaudi, 2010

All'inizio del 900', in America, il libro pionieristico dava i suoi frutti, quando Roosevelt avviò la più vasta campagna della storia per la protezione ambientale, demanializzando 93 milioni di ettari di parchi e luoghi naturali, i "National Monuments".

In Europa e in Italia, dal punto di vista giuridico è stato difficile tracciare una precisa definizione di paesaggio, sia perché la nozione di paesaggio ha subito col tempo profonde trasformazioni e sia perché la confusione terminologica ha creato numerose difficoltà nel riconoscimento dei suoi aspetti essenziali. La considerazione che la legislazione italiana ha riservato al paesaggio ha assunto inizialmente, con la L.411 del 1905, un carattere culturale-identitario identificando taluni luoghi secondo una componente mitologico-letteraria.

Oggi grazie alla convenzione europea del paesaggio, a seguito di varie traslitterazioni del termine giunte dal passato e attraverso un'attribuzione dei valori che è mutata nel corso dei secoli, si può definire il paesaggio come un sistema complesso di elementi eterogenei relativi ad un territorio, inteso come porzione di superficie terrestre, il cui carattere deriva dall'interazione di fenomeni chimici, fisici, biologici prodotti dall'azione di fattori naturali e/o antropici.

1.1. Verso la prima legge sul paesaggio e la tutela della pineta di Ravenna: L. 411/1905

A fine 900' in Italia, il tema della tutela del paesaggio era all'ordine del giorno anche per influenza di altre esperienze internazionali. In Francia un ampio dibattito aveva accompagnato la legge Beauquier, "ayant pour object la protection des sites pittoresques" del 1906 sulla protezione del paesaggio e dei siti storici, pittoreschi e leggendari, che prevedeva una classificazione dei paesaggi a seconda del livello di interesse, e forme di protezione negoziata fra le amministrazioni pubbliche e i proprietari privati.

In Italia, Corrado Ricci, soprintendente ai monumenti di Ravenna e direttore delle Gallerie Fiorentine, denunciava, in un articolo del 1905 su *Emporium*⁹, la distruzione imminente di tre meraviglie italiane: il tentativo di aprire una nuova porta nelle mura di Lucca (dove il municipio voleva aprire una breccia per la circolazione), le cascate delle Marmore (che le Acciaierie di Terni progettavano di prosciugare, deviando le acque del fiume Velino) e la bonifica della pineta di Ravenna (minacciata dal vasto programma di bonifiche della bassa Romagna).

⁹ Corrado Ricci, Per la bellezza artistica d'Italia, in "Emporium", Vol. XXII, n.130 (1905), pp. 294-309

Da quella invettiva nacque la legge 411 “Per la conservazione della pineta di Ravenna”, pubblicata sul numero 179 della *Gazzetta Ufficiale* il 1/08/1905, che fondava la necessità della tutela sulla storia del sito e sulle sue memorie, da Odoacre a Teodorico alla “divina foresta spessa e viva” (Purgatorio XXVIII) di Dante, al Boccaccio, a d’Annunzio, a Dryden, a Byron, a Garibaldi. La pineta di Ravenna divenne il primo provvedimento pubblico in Italia dedicato alla salvaguardia del paesaggio storico-culturale senza considerare gli aspetti naturali dell’area. La norma inoltre prende forma dalla sensibilità di Luigi Rava, nativo di Ravenna e ministro dell’agricoltura nel secondo governo Giolitti, ai problemi di tutela e conservazione.

La fondamentale problematica che la storia italiana “porta sulle sue spalle”, e lo Statuto Albertino del 1948 ne riafferma il carattere, è il rapporto tra pubblico interesse e proprietà privata e la difficoltà di riconoscere il primato del pubblico bene su quello privato, queste dinamiche liberali non hanno concesso un’estensione delle prime leggi di tutela nazionale all’intero territorio. Ci fu un tentativo con il disegno di legge 364 del 1906 su proposta del ministro della pubblica istruzione, Luigi Rava, di includere fra le cose da tutelarsi all’art.1, i “*giardini, foreste, paesaggi, acque, e tutti quei luoghi ed oggetti naturali che abbiano l’interesse sovraccennato*”, “*E a lui si riferisce Rosadi per aver voluto inserire quella precisazione che, se non emendata, avrebbe esteso il campo d’azione della 364 alle stesse bellezze naturali*”¹⁰, purtroppo l’articolo fu tagliato nel testo della legge definitiva approvata nel 1909.

In questi anni, tuttavia, alcune associazioni si occupano di salvaguardare gli “ambienti” in cui sono insediati i beni culturali, in primis il Touring club del 1894 e successivamente altre congreghe come l’Associazione Nazionale per i Paesaggi Pittoreschi d’Italia del 1906 oppure la Lega Nazionale per la Protezione dei Monumenti Naturali del 1914.

¹⁰ Patrizia Farinelli e Paola Monari, “*Dalle ‘Cose di interesse’ ai ‘Beni Culturali’*”, Ricerche e dibattiti negli uffici Mibac dell’Emilia Romagna, Minerva Soluzioni Editoriali s.r.l., Bologna, 2012, pp. 26



Figura 1: "Rivista mensile del Touring Club Italiano, anno XV, n.3, marzo 1909. Fonte: T.C.I

1.2. La prima legge sul paesaggio: L. 1497/39

Il dibattito sul paesaggio raggiunge una maturità quando, nel contesto nazionale, si ricerca quale sia l'identità italiana che rappresentasse l'unità dello stato e, avviene sotto la penna di Benedetto Croce, con la legge n.778 del 1922 pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* il 21 giugno, "*Legge per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*", c.d. Legge Croce che pone, come cita l'art.1, "*a particolare protezione le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale e della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria. Sono protette altresì dalla presente legge le bellezze panoramiche*". Il paesaggio che per Croce "*...altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria...*"¹¹, non

¹¹ Salvatore Settis, "Paesaggio, costituzione, cemento", pp. 165, Einaudi, 2010

veniva menzionato all'interno della norma, ma si citavano le cose di bellezza naturale e le bellezze panoramiche, con le quali veniva identificato.

Anche se la legge fu definita più filosofica che politica, per la mancanza di un vero regolamento attuativo, essa pone le basi verso un ampliamento di significato esteso all'idealismo della filosofia estetica legata al concetto del bello, nella norma, infatti, sono presenti due aggettivi, “*godimento*” e “*aspetto*”, per indicare il diritto giuridico relativo alla veduta. La *ratio legis*, infatti, si imperniava anche sulla conservazione delle “vedute”, delle “bellezze naturali” e di “panorami”, “...*il doppio vantaggio di assimilare il paesaggio ad un quadro (cioè una categoria di beni già tutelata dalla L. 364/1909) e di legare la nuova legge alla protezione delle vedute (aspectus, prospectus) radicata nel diritto romano e con qualche precedente nei Rescritti del re di Napoli*”.¹²

Negli anni '20 e '30 il dibattito sulla tutela delle bellezze naturali si concentra soprattutto sull'applicazione e l'efficacia della legge Croce da cui deriva un'attenzione all'aspetto esteriore della natura che ha portato all'elaborazione di regole tecnico-estetiche per gli interventi di trasformazione dell'ambiente naturale e costruito. Inoltre, lo sviluppo industriale, i movimenti migratori del primo dopoguerra e le trasformazioni urbanistiche e territoriali contribuirono a far prevalere un orientamento ancora più profondo verso la tutela estetica, soprattutto a causa dei “panorami” minacciati dall'attività edificatoria e dalla costruzione delle infrastrutture.

La legge n.778 svolge un ruolo importante perché definisce esplicitamente il forte legame tra le emergenze monumentali e le bellezze naturali, che entrambe contribuiscono a definire l'identità nazionale. Concetto che sarà ripreso dalle due leggi Bottai ed inserito, per la prima da uno Stato nella sua Costituzione tra i principi fondamentali.

La legge n.1497 sulla “Protezione delle bellezze naturali” del 29 giugno fu voluta dal ministro all'educazione nazionale Giuseppe Bottai e concepita insieme alla legge n.1089 del 1° giugno 1939 sulla “Tutela delle cose d'interesse artistico o storico”: anche Bottai riteneva il patrimonio storico, artistico e naturalistico come il fulcro attorno al quale si costituivano l'identità e la “bella” immagine nazionale. Come racconta Sabino Cassese, due motivi hanno determinato un'accelerazione in questa direzione, in primis, la grande crisi economica ha originato la convinzione che lo Stato dovesse interessarsi alla tutela delle arti e dall'altra parte, l'autoritarismo del fascismo e di conseguenza la mancanza di democrazia ha legittimato la sottomissione all'interesse pubblico di incombenze private.¹³

¹² Ibidem, pp. 167

¹³ Vincenzo Cazzato, “Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni trenta”, tomo I, pp. 23, libreria di stato, 2001

Occorre notare, inoltre, che la formulazione delle due leggi deriva da un interesse verso le cause prodotte dall'industrializzazione, dall'urbanizzazione e da un'infrastrutturazione in costante aumento che hanno sensibilizzato in particolar modo il mondo della "tutela" a rendersi conto di dover porre una maggiore attenzione al rapporto tra le aree urbane che ampliavano i loro confini verso le aree libere e in particolare quelle naturali.

La legge 1497 si fonda sulla legge 778/1922 e ne riprende i principi fondamentali, operando una più netta distinzione tra bellezze individue (parchi, ville e giardini), tutelate per la loro eccezionalità e la loro non comune qualità estetica, e bellezze d'insieme, *"i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale"*¹⁴ e *"le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali"*¹⁵. Tuttavia, la norma, porta con sé un grande elemento innovativo, i piani territoriali paesistici, art. 5, da redigere facoltativamente per le zone soggette a vincolo e l'approvazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici dei piani regolatori urbani o d'ampliamento dell'abitato. Il piano era necessario per la conservazione delle bellezze d'insieme poiché era chiaro che il vincolo non poteva essere inteso come un mero atto prescrittivo che cristallizzasse il paesaggio, mentre la pianificazione avrebbe salvaguardato il paesaggio, attraverso una governance delle trasformazioni, con delle linee guida concepite con criteri razionali in modo da non privilegiare il soggetto singolo ma secondo una coerenza territoriale.

Tuttavia, non venne elaborato alcun piano e in ogni caso, ai fini pianificatori, sarebbe stato considerato solamente quel territorio di intrinseca "bellezza" escludendo tutti i paesaggi, "non belli" esteticamente, di fatto quelli appartenenti all'ordinario.

La definizione stessa di bellezza naturale orienta verso l'individuazione delle "cose" tutelabili, separandole da tutto il resto, costituito dall'ordinarietà paesaggistica, confinato nel limbo giuridico della materia edilizia e urbanistica, quindi tra diritto privato e diritto amministrativo, per cui basta scostarsi dalla "bellezza" per concepire uno sfruttamento del territorio eticamente ed esteticamente accettabile.

1.3. Il riconoscimento costituzionale del paesaggio

Secondo un grande giurista, Sabino Cassese, si può anzi dire che l'art. 9 della Costituzione fu di fatto la "costituzionalizzazione" delle due leggi Bottai, una sul patrimonio artistico l'altra sul paesaggio, approvate entrambe nel giugno 1939 e si può affermare inoltre, che la legge Croce del 1922, passando

¹⁴ Art. 1 della legge 29 giugno 1939, n.1497 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.241 del 14 ottobre 1939

¹⁵ Ibidem.

attraverso la riformulazione della legge Bottai del 1939, ha determinato l'art. 9 della Costituzione del 1948, e infine la legge ordinaria oggi vigente.¹⁶

Di fatti, l'iter di costituzionalizzazione della tutela avviene a seguito dell'Assemblea costituente, il 25/6/1946, e su iniziale proposta di Aldo Moro e Concetto Marchesi, designati come relatori per i principi dei rapporti sociali e culturali. A seguito di vari emendamenti e proposte, sullo stampo della legislazione precedente, viene approvato il testo finale il 27 dicembre 1947, citato testualmente: *“La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”* (art. 9 Cost.)

L'art. 9 racchiude in sé un secolo di dibattito:

- L'oggetto della tutela cambia lessico in chiave più innovativa e progressiva, le “bellezze naturali” e le “cose storico-artistiche” diventano rispettivamente “paesaggio” e “patrimonio storico-artistico”;
- L'estensione dei beni legata alla Nazione, ovvero chiunque ne sia in possesso, indica un compromesso tra la proprietà privata dello statuto albertino, art. 29, e la *publica utilitas* del diritto romano;
- Infine, il soggetto della tutela diventa la Repubblica, per definire il ruolo preminente dello stato rispetto alle neo-nascenti regioni (art. 117 Cost.).

“La Repubblica italiana fu il primo stato al mondo a porre la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio non solo nella propria Costituzione ma anche fra i principi fondamentali dello Stato”¹⁷, tuttavia i rapporti tra Stato e regioni ed in particolare l'attribuzione delle competenze (titolo V e successiva riforma del 2001) in materia urbanistica e paesaggistica si tradussero in un conflitto che permane ancora oggi. Inoltre, il carattere prioritario del paesaggio, inserito nei principi fondamentali, rispetto all'urbanistica confinata tra le materie di competenza regionale (art. 117) evidenzia ancor di più la dicotomia tra i due temi.

Inoltre, il paesaggio della costituzione probabilmente sarebbe inteso come l'insieme di quelle “bellezze naturali” tutelate dalla legislazione precedente¹⁸ e si dovrà aspettare almeno un ventennio per giungere ad un approccio più chiaro su che cosa debba essere tutelato e un altro ventennio per una norma che ne contenesse coerentemente gli aspetti.

¹⁶ Come evidenzia S.Settis, Benedetto Croce ministro e la prima legge di tutela del paesaggio, lezione all'Università di Venezia Ca' Foscari del 2011

¹⁷ Salvatore Settis, “Paesaggio, Costituzione, Cemento”, pp. 181, Einaudi, 2010

¹⁸ Tesi affermata da A.M. Sandulli, in: “La tutela del paesaggio nella Costituzione”, 1967

1.4. La legge Galasso: L.431/85

Dopo la stagione della cultura estetizzante, anche a seguito degli eventi bellici e della fase di ricostruzione delle città la questione sul paesaggio si evolve.

Nel 1964 venne istituita una commissione d'indagine, volta al recepimento della costituzione e con lo specifico mandato di costruire l'impalcatura su cui impernare la una nuova legge per la tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio che sarebbe stata innovativa rispetto a quelle precedenti. Il mandato chiedeva espressamente la revisione delle leggi di tutela e il coordinamento con la legge urbanistica, 1150/42. (comma 1, art. 1, L. 364/1964)

L'esito della commissione, detta Franceschini dal nome del ministro, culminava nel 1967 con il documento *“Per la salvezza dei beni culturali in Italia: Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”* contenente 84 dichiarazioni che verranno ampiamente utilizzate anche per le leggi regionali. In particolare, la dichiarazione XXXIX ridisegna la materia nel segno dei beni culturali ambientali che ricomprendono il paesaggio:

“I beni culturali ambientali.

Si considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati i beni che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa.

Le zone dichiarate bene ambientale possono comprendere anche cose costituenti individualmente beni di interesse storico o artistico o archeologico; in tal caso la legge dovrà prevedere che in sede di Conferenza dei Soprintendenti si adottino misure ed eventuali deleghe di competenza in funzione di coordinamento, da rendere pubbliche anche per norma degli interessati.”

La dichiarazione risente dell'apporto dei vari urbanisti membri della commissione, tra cui Giovanni Astengo “rappresentate” del rapporto tra la tutela e l'urbanistica, si giunge infatti, all'incontro tra tutela paesaggistica e urbanistica, passando da una tutela statica ad una dinamica perché inserita all'interno delle procedure amministrative urbanistiche. Un passaggio obbligatorio che consente di tenere conto del paesaggio nella pianificazione urbanistica e un controllo in divenire in grado di aggiornare la concezione del paesaggio alle trasformazioni del territorio.

L'esito della commissione trova riscontro normativo circa due decenni dopo e la legge 1497 del 1939 viene integrata nel 1985 dalla legge 431 con la quale si è passati da una concezione percettivo-estetica

del paesaggio ad una visione formata quasi esclusivamente su dati oggettivi e fisici introducendo il vincolo generico su intere categorie di beni di interesse paesistico.

La norma, pertanto, assoggetta a vincolo, immediatamente cogente, tutti quei territori individuati in blocco e per categorie morfologiche senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento o notifica da parte della pubblica amministrazione. I beni tutelati, ai sensi della L. 1497 del '39 considerati "bellezze naturali", sono i seguenti:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

La legge Galasso, di fatto introduce tre importanti novità rispetto alla legislazione precedente:

- 1- La tutela viene estesa a intere unità geografico-morfologiche ad elevato contenuto naturalistico, ad eccezione delle zone archeologiche e degli usi civici, estendendo notevolmente il campo d'azione della salvaguardia, non più esclusivamente limitato ad ambiti

- circoscritti relativi ad un contesto di particolare leva estetica o l'intorno del singolo monumento ma ampie aree del territorio considerate per il loro valore naturalistico;
- 2- In ripresa di alcune caratteristiche della 1497 del '39, muta il significato che si attribuisce alla tutela, non più intesa in senso "statico", ma assume un valore dinamico e gestionale; in ottemperanza al titolo V della costituzione, "...le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio..."¹⁹ indicando come strumento principale il piano paesistico per la pianificazione dei paesaggi;
 - 3- Vengono introdotte due tipologie di vincoli, in una l'assoggettamento del bene al vincolo di tutela avviene direttamente in forza di legge, *ope-legis*, e non richiede alcun provvedimento di individuazione come in precedenza con la legge 1497, mentre l'altra categoria, c.d. "vincoli galassini", è determinata dallo stato o dalle regioni per salvare alcune situazioni critiche che avrebbero impattato negativamente sul paesaggio (art. 1 ter).

La legge, perciò, introduce un nuovo punto di vista che muta dalle bellezze naturali verso un concetto più esteso, quei beni ambientali della dichiarazione XXXIX, ovvero beni culturali inseriti in un determinato ambiente inteso come sistema di relazioni anch'esse tutelate, e i beni paesaggistici rientrano in tale categoria, perciò, interessano vaste aree del territorio nazionale.

Negli anni successivi non sono presenti novità salienti in fatto di tutela paesistica, ma il sovrapporsi di provvedimenti legislativi diversi, a distanza di decenni gli uni dagli altri ha indotto la realizzazione di un Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n.352*" (Titolo II, Beni paesaggistici e ambientali) diventa il principale documento, a livello nazionale, su cui trova fondamento la tutela paesistico-ambientale, e nel quale confluiscono le precedenti disposizioni normative: tra i "beni paesaggistici e ambientali" vengono infatti ricompresi sia i beni vincolati dalla legge n.1497/1939 e sia le aree protette *ope-legis* dalla legge Galasso, ma di fatto non introduce nessun elemento innovativo in campo pianificatorio ma si limita a riconfermare il ruolo delle regioni nella redazione dei piani con finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali.

¹⁹ Art. 1 bis della legge 8 agosto 1985, n.431 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.197 del 22 agosto 1985

1.5. Il codice e la normativa vigente: D.lgs. 42/2004

Il momento cruciale che segna rivoluziona definitivamente il concetto di paesaggio e quindi la sua tutela è offerto negli anni 200 con la sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggi. Con essa si compie un passo in avanti verso una nuova e più completa definizione di paesaggio, il cui significato viene decisamente ampliato rispetto alla visione meramente estetica affidatale dal tradizionale approccio legislativo italiano; “paesaggio” viene riconosciuto come *“elemento importante della qualità della vita delle popolazioni... elemento chiave del benessere individuale e sociale, e che la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo..”*²⁰.

Il bagaglio culturale giunto dalla commissione Franceschini, prima, e quello permeato dalla convenzione, poi, insieme alla legislazione in materia paesaggistica del XX secolo hanno plasmato il codice dei beni culturali e del paesaggio, tutt'ora vigente.

Il codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1° maggio del 2004 e sostituendo completamente il decreto legislativo n.490/1999 (T.U.), ha riconosciuto i Beni paesaggistici come parte del patrimonio culturale come espressione di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio (articolo 2), superando la pregressa dicotomia con i Beni culturali. Il testo di legge ha recepito anche gli attuali orientamenti teorici che distinguono il concetto di “paesaggio” da quello di “ambiente”, il primo determinato dall'opera dell'uomo e degli agenti naturali sul territorio, il secondo, quale sistema di elementi fisico-chimici fondamentali (suolo, acqua, atmosfera) e biologici. Il paesaggio, infatti, è definito dall'art. 131 del Codice come *“una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni”*, con una valenza ben più complessa ed articolata rispetto alla concezione estetico-culturale che vigeva nella prima metà del XX secolo.

Un'altra novità del codice consiste nell'aver definito il significato giuridico di tutela e di valorizzazione dei beni paesaggistici, il primo si intende l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette ad individuare i suddetti beni e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione, mentre il secondo esplica l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

²⁰ Preambolo tratto dalla traduzione del testo ufficiale della Convenzione europea del Paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000

Inoltre, vengono riconfermati i piani paesaggistici come strumento cardine di governance per le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, definendo azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela e interventi di valorizzazione del paesaggio.

Il codice, inoltre, ha armonizzato la normativa quadro in materia di tutela del paesaggio con le disposizioni contenute nella riforma del 2001 del titolo V della seconda parte della Costituzione. Infatti, il Codice assegna al Ministero per i Beni e le attività culturali funzioni di tutela e vigilanza dei beni paesaggistici mentre le regioni, attraverso i piani paesaggistici, assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato in coerenza con le competenze esclusive dello Stato e di concorrenza Stato-Regioni come delineate dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Al livello più basso si collocano i comuni che hanno il ruolo di adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, con la possibilità di introdurre altri beni non individuati dal piano e/o ulteriori prescrizioni per assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici.

Infine, la legge n.14 del 9 gennaio 2006 di ratifica della convenzione europea del paesaggio ha rappresentato una svolta nel panorama internazionale e nazionale, inserendo nell'ordinamento giuridico una definizione univoca del paesaggio allo scopo di consolidare l'orientamento delle politiche paesaggistiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione. Viene, cioè, precisato che il paesaggio “...designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.” (art.1 C.E.P.) il cui campo di applicazione è esteso all'intero territorio, sia per paesaggi considerati eccezionali, sia quelli della vita quotidiana e sia quelli degradati, definendo il ruolo chiave delle persone che vivono e determinano quel contesto, e la possibilità di fruizione da parte della collettività in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Nel 2008 con la legge n.63, il c.d. decreto Rutelli, viene aggiornato il codice in ottemperanza delle norme della C.E.P., e in base alla considerazione ribadita dalla Corte costituzionale con sentenza 14 novembre 2007, n.367, secondo la quale il paesaggio è un valore che deve essere tutelato dallo stato il cui interesse è prevalente rispetto agli interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio. “Il codice è il frutto di due anni di lavoro e dell'impegno della Commissione presieduta da Salvatore Settis...” è una “svolta storica”, come fa notare Rutelli²¹, la legge, infatti comporta innovazioni in materia di nozione, di pianificazione paesistica e di regime delle autorizzazioni

²¹ Come riportato dal periodico telematico Regioni.it

<http://www.regioni.it/newsletter/n-1109/del-19-03-2008/il-codice-beni-culturali-e-paesaggio-legge-335/>

paesaggistiche, inserendo nel processo pianificatorio, di competenza regionale, il ruolo obbligatorio del ministero dei beni culturali di redigere alcune parti del piano concernenti i beni paesaggistici.

Attualmente la tutela del paesaggio si conforma a tre livelli:

- 1- Livello mondiale: Unesco e World Heritage List a partire dal 1496;
- 2- Livello europeo: Convenzione Europea del paesaggio del 2000;
- 3- Livello nazionale: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio a partire dal 2004.

Mentre il livello regionale, in base alle sue competenze (titolo V Cost.), cerca di migliorare le qualità e arginare le criticità del paesaggio e dell'ambiente tramite il processo pianificatorio del piano paesaggistico. L'obiettivo centrale, pertanto, è la valorizzazione del patrimonio paesistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento delle qualità di vita della popolazione e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni a scala globale.

2. Il Piano Paesaggistico Regionale in Piemonte

Come già visto nel capitolo precedente, il concetto di paesaggio ha subito nel tempo profonde modifiche, che sono leggibili anche nei contenuti e nella tipologia degli strumenti introdotti dalla legislazione nazionale ai fini della sua tutela.

La L. 1497/39, che intendeva il paesaggio come oggetto di contemplazione estetica e distingueva bellezze individue e bellezze d'insieme, e seppur in relazione con il solo contesto circostante, ha introdotto nel contesto italiano, per la prima volta lo strumento del piano paesistico, il cui scopo era gestire quei luoghi in modo da non pregiudicarne la bellezza intrinseca. Il piano delle leggi Bottai agiva prevalentemente apponendo vincoli, definendo le principali reti di comunicazione, le opere per la sistemazione degli habitat, l'azzonamento paesistico tra aree libere, edificabili e meritevoli di tutela, le norme di costruzione e le istruzioni per la scelta e distribuzione della flora.

Questa impostazione rimane invariata fino a quando la Legge Galasso del 1985 estende il concetto di bene culturale a vasti sistemi ambientali, rendendo obbligatori i "Piani paesistici" o i "Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali"; la ratio di questi piani è principalmente la tutela storico-artistico e ambientale, che dovrebbe avvenire tramite la pianificazione riferita non più ad un bene puntuale o un'area ristretta, ma un'area molto più ampia.

La tutela introdotta dalla Legge Galasso viene estesa all'intero territorio regionale con il Codice Urbani²², e diventa "tutela paesaggistica" nei "piani paesaggistici" o "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

Il piano paesaggistico costituisce un utile strumento di salvaguardia di quei valori identitari territoriali e paesaggistici in relazione alle dinamiche ambientali, naturali, storiche, culturali, frutto delle trasformazioni operate dall'uomo nel tempo, plasmando le caratteristiche percettive, nel quale si identifica la sua popolazione. Il piano riconosce questi valori e diventa strumento di conoscenza, regolazione, pianificazione e programmazione, per garantire la tutela delle componenti strutturanti del territorio, riqualificando le aree e gli immobili degradati anche in funzione di una sensibilizzazione comune verso un bene appartenente a tutti in grado di determinare lo sviluppo delle comunità che lo abitano.

Secondo i dettami per la pianificazione paesaggistica nel Codice Urbani, in relazione a quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), è previsto che sia lo Stato e sia le regioni *"...assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono."*²³.

²² Art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

²³ Art. 135, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

I commi 2,3,4 dell'articolo 135 del Codice Urbani riportano le caratteristiche fondamentali dei piani paesaggistici; essi sono richiesti alle Regioni che delimitano i rispettivi ambiti entro i quali il piano è cogente, in riferimento a ciascun ambito sono riconosciuti gli aspetti e i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche ed inoltre, sono definiti adeguati obiettivi di qualità, una specifica normativa d'uso, apposite prescrizioni e previsioni di seguito riassunte:

- 1- Conservazione degli elementi costitutivi e morfologici dei beni sottoposti a tutela;
- 2- Riqualficazione delle aree degradate;
- 3- Salvaguardia delle caratteristiche degli ambiti territoriali e garantire un minor consumo di suolo;
- 4- Definizione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

La redazione del piano paesaggistico deve comprendere almeno²⁴:

- a) Analisi delle caratteristiche paesaggistiche del territorio impresse dalla storia e dalle interrelazioni con la natura;
- b) Perimetrazione e rappresentazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico e determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso;
- c) Ricognizione e rappresentazione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, con imposizione di specifiche prescrizioni atte alla valorizzazione;
- d) Individuazione, rappresentazione e determinazione di specifiche prescrizioni d'uso di ulteriori immobili o aree di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 134;
- e) Individuazione di eventuali altri contesti diversi da quelli ex. Art. 134, da sottoporre a misure di salvaguardia e d'uso;
- f) Analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio e presa in considerazione di altri atti di programmazione, pianificazione e difesa del suolo;
- g) Riqualficazione delle aree degradate e interventi di valorizzazione compatibili con la tutela;
- h) Indicazione di interventi di trasformazione del territorio compatibili con il contesto paesaggistico;
- i) Individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità.

Durante la realizzazione del piano possono essere stipulati degli accordi tra le Regioni ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e il Ministero dell'ambiente e della tutela

²⁴ Art. 143, comma 1 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

del territorio e del mare (MATTM), per stabilire le modalità e il termine entro il quale completare l'elaborazione. Inoltre, il piano può prevedere l'individuazione di aree soggette a tutela ma non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, la ricognizione di aree compromesse o degradate e definire linee-guida per interventi di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di parti del territorio regionale, indicandone gli strumenti di attuazione.²⁵

I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.²⁶

Le previsioni dei piani paesaggistici regionali sono:²⁷

- Inderogabili e immediatamente cogenti e prevalenti sugli strumenti urbanistici dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
- Stabiliscono norme di salvaguardia da applicare nell'attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici;
- Sono vincolanti per interventi settoriali;
- Prevalgono sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore nonché negli atti degli enti gestori delle aree naturali protette.

I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette devono conformare o adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici in base al regolamento disciplinato dalla regione, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.²⁸

²⁵ Art. 143, comma 2,4,7,8 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

²⁶ Art. 145, comma 2 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

²⁷ Art. 145, comma 3 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.

²⁸ Art. 145, comma 4,5 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

2.1. Nota introduttiva

La regione Piemonte ha introdotto forme di tutela e valorizzazione dei “Beni ambientali e culturali”²⁹ già a partire dal 1977 con la legge regionale n.56 prevedendone l’individuazione e la relativa salvaguardia all’interno dei Piani Regolatori comunali.³⁰

A seguito dell’emanazione della Legge Galasso, il Piemonte ha definito, con legge regionale n.20 del 1989 “*Norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici*”, i contenuti dei piani paesistici consentendo ai Piani Territoriali Regionali (PTR) caratteristiche paesaggistiche e nel 1997 viene approvato il Piano Territoriale del Piemonte con valenza paesistica.

Dal 2005 si avvia un periodo di svolta strategica con un processo di rinnovamento del sistema di pianificazione regionale attraverso la redazione di un nuovo PTR e al contempo del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR), in coerenza con le direttive comunitarie della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) del 2000, e della “nuova” normativa nazionale, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004. “*Il coordinamento tra il PTR e il PPR è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi generali comuni, poi articolati in obiettivi specifici pertinenti alle finalità specifiche di ciascun piano. Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), condotto in modo complementare sotto il profilo metodologico ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due strumenti.*”³¹

Le strategie alla base dei due piani sono cinque:

1. Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; “*Tesa a sostenere l’integrazione tra la valorizzazione del patrimonio ambientale e storico-culturale e le attività imprenditoriali connesse*”,³²
2. Sostenibilità ambientale e efficienza energetica; “*Indirizzata a promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica, perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse*”,³²
3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica; “*Finalizzata a rafforzare la coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell’ambito di un contesto economico e territoriale a dimensione europea*”,³²

²⁹ Art. 1, comma 3 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

³⁰ Art. 12, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

³¹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/piano-territoriale-regionale-ptr>

³² M. Argenziano, J. Deffacis, B. Gamalero, G. Paludi, *Il PPR Piemonte: struttura e funzionamento* in “Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino”, 2018, pag. 29

4. Ricerca, innovazione e transizione produttiva; volte ad individuare “...le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la competitività del sistema regionale”;³²
5. Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali; per cogliere “...le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di governance territoriale.”³²

La decisione di integrare i due piani in un unico processo di pianificazione è volta al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia e alla valorizzazione e riqualificazione dei territori regionali come *unicuum*, in funzione delle nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

Il PPR adottato con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ai sensi del testo allora vigente dell'articolo 8 quinquies della L.R. 56/77, “...segna un enorme arricchimento del patrimonio conoscitivo riguardante il paesaggio, articolato in aspetti fisici ed ecosistemici, storico-culturali, urbanistici e insediativi, percettivi e identitari.”³³ Il piano non si limita ad offrire una mera conoscenza del territorio ma offre, tramite la componente strategica, un chiaro spunto di sviluppo “...la cui attuazione dovrebbe avvenire attraverso iniziative a regia regionale, sia attraverso accordi di co-pianificazione ed intese, verticali ed orizzontali.”³⁴ tra enti territoriali. che gli enti territoriali possono implementare e sviluppare all'interno dei propri piani.

L'iter del Piano è stato avviato a seguito del Protocollo d'intesa sottoscritto nel 2008 tra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), congiuntamente le province hanno contribuito attivamente alla redazione attraverso compiti ricognitivi e propositivi dei beni insediati nei loro territori.

A seguito dell'adozione nel 2009 si è susseguito un successivo iter formativo per garantire, da un lato una più ampia partecipazione possibile e dall'altro la realizzazione di uno strumento completo, comprensibile ed efficace in tutte le sue parti, né è un esempio il “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte” introdotto con la seconda adozione del PPR con D.G.R. n. 20-1442 del 2015, al fine di fornire la corretta gestione dei beni censiti. Infine, il lungo iter di formazione si è concluso con la Delibera di Consiglio Regionale (DCR) 233-3586 del 2017 che ha approvato il PPR, entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n.42 del 19 ottobre 2017, Supplemento Ordinario n.1).

³³ Cassatella Claudia, “Il Piemonte: dalla tradizione dei “beni culturali e ambientali” al paesaggio in *Ri-Vista ricerche per la progettazione del paesaggio*, 2010, pag. 11

³⁴ Ibidem.

Uno degli elementi di maggior attenzione del piano, è la sua estensione in primis, nello spirito della convenzione europea il PPR non si limita a riconoscere e proteggere gli ambiti di eccezionale pregio e bellezza, ma si rivolge all'intero territorio regionale, comprensivo dei paesaggi della quotidianità che vanno difesi dalle trasformazioni incontrollate, e di quelli compromessi o degradati, dei quali promuove il recupero e la riqualificazione, e in secundis, la forma di tutela attiva che si esplica nelle Norme di Attuazione (NdA) attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni. *“L'azione di tutela del Piano, per essere pienamente efficace, necessita del fondamentale contributo degli enti locali; a seguito dell'approvazione, infatti, i Comuni sono chiamati ad avviare il processo di **revisione dei propri strumenti urbanistici**, al fine di recepire le previsioni del Ppr. Oltre alle essenziali finalità di regolamentazione, il Piano mira a diffondere una maggiore consapevolezza e attenzione nei confronti del paesaggio, inteso come patrimonio comune da proteggere e valorizzare, e ad accrescere la sensibilità dei cittadini verso gli obiettivi di tutela. Anche per questo il Piano affianca aspetti di natura strategica e progettuale a quelli più strettamente normativi.”*³⁵

2.2. Obiettivi e finalità generali

Il PPR è l'atto di pianificazione sovraordinata di livello regionale *“...ispirato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo di suolo, salvaguardia delle caratteristiche del paesaggio e promozione dei valori inseriti nei contesti ambientali, è strumento di conoscenza che aiuta la collettività a riconoscere il valore del territorio...”*³⁶ Opera con lo scopo di garantire l'integrazione fra valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e attività connesse, la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate, il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali e il contenimento dell'edificato frammentato e disperso. Il Piano definisce le linee guida e le regole volte a:

- Riconoscere i valori da tutelare per valorizzare e tutelare le emergenze e le aree libere;
- Leggere la forma del costruito dei tessuti per poter indirizzare forme di rigenerazione dell'edificato;
- Creare delle reti di connessione paesaggistica ambientale in modo da salvaguardare sia gli elementi che connettono i territori che i territori stessi;
- Indirizzare e promuovere la pianificazione e la programmazione del paesaggio;
- Costruire la città pubblica e il territorio fruibile dagli stessi abitanti anche analizzato in termini perequativi e di rigenerazione;

³⁵ <http://relazione.ambiente.piemonte.it/2020/it/territorio/risposte/pianificazione-territoriale>

³⁶ M. Argenziano, J. Deffacis, B. Gamalero, G. Paludi, *Il PPR Piemonte: struttura e funzionamento* in “Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino”, 2018, pag. 27

- Aggiornare i piani locali attraverso l'attuazione del PPR stesso.

A partire dalle cinque strategie cui si rimanda al paragrafo precedente, si sono sviluppati 26 obiettivi generali che insieme costituiscono il telaio di riferimento per assicurare una coerenza tra il PTR e il PPR, infatti, sono comuni per entrambi i piani. I due piani differiscono a partire dagli obiettivi specifici il cui quadro, per il PPR, costituisce riferimento agli aspetti di qualità paesaggistica individuati in ciascun ambito di paesaggio.

Perché un Piano Paesaggistico?

Perché “...il Piano costituisce presa di coscienza da parte di una comunità del valore del proprio luogo di vita; il paesaggio rappresenta infatti, l'espressione della forma di un territorio nel quale si identifica la sua popolazione, in relazione alle dinamiche ambientali, naturali, storiche, culturali, frutto delle trasformazioni operate dall'uomo nel tempo, che ne hanno plasmato le caratteristiche percettive, dalla sua origine ad oggi”.³⁷ Il PPR per garantire la salvaguardia delle invariante del territorio, riqualificando le parti degradanti e per fornire un utile dispositivo sensibilizzante e di sviluppo verso le comunità che abitano i loro territori, considerati come risorsa limitata e non riproducibile, si pone come strumento di:

- Conoscenza: contiene un'analisi di tutto il territorio regionale, riconoscendone gli elementi qualificanti, identitari e di criticità offrendo una chiara presa di coscienza sull'importanza del paesaggio regionale;
- Programmazione: definisce delle linee strategiche volte a valorizzare e a tutelare le risorse e a qualificare i sistemi territoriali in direzione di un'economia sostenibile e per un miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
- Pianificazione: i contenuti del piano sono elementi fondanti della pianificazione a tutti i livelli gerarchici inferiori, come riferimento sia per la componente settoriale che urbanistica, di cui quest'ultima, doveva necessariamente adeguarsi entro due anni dalla data di approvazione del piano;
- Regolazione: l'impianto normativo contiene indirizzi, direttive e prescrizioni, atte a garantire il corretto equilibrio tra sviluppo delle comunità e salvaguardia dei principali beni paesaggistici.

Il PPR sostiene la tutela del territorio e dei suoi valori paesaggistici sia direttamente attraverso il proprio apparato normativo, sia mediante la promozione di programmi, piani e progetti strategici volti

³⁷ Ibidem. Pag 30

ad una qualificazione interdisciplinare del territorio a regia regionale o promossi da soggetti pubblici o privati. Inoltre, il Piano salvaguardia il paesaggio attraverso approfondimenti tematici (linee guida, cataloghi ecc...) di accompagnamento al processo di attuazione del Piano stesso.

I temi di riferimento di ordine sovra-locale cui mira il Piano per uno sviluppo equo e sostenibile del territorio sono:

- La valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese;
- L'implementazione della rete di connessione paesaggistica;
- Il contenimento del consumo di suolo;
- La salvaguardia attiva dei paesaggi agrari;
- La definizione di criteri e modalità specifici per la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani in termini edilizi, urbanistici e della funzionalità ecosistemica del territorio;
- L'implementazione delle infrastrutture verdi e dei servizi ecosistemici;
- L'inserimento paesaggistico dei manufatti specialistici e degli impianti tecnologici o di produzione di energia e la riqualificazione delle aree degradate, dismesse e paesaggisticamente critiche.

Tra i principali strumenti di approfondimento, già attuati o in corso di attuazione dei precedenti temi il PPR riconosce:

- Il progetto Corona Verde;
- I contratti di fiume e di lago;
- Le attività connesse al progetto "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte";
- L'implementazione della rete ecologica regionale;
- I progetti relativi ai siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco e delle Riserve della biosfera (MAB);³⁸

³⁸ Occorre notare che il patrimonio Unesco è stato prevalentemente recepito piuttosto che normato dal Piano paesaggistico e in sede di adeguamento rimanda all'elaborato "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco" pubblicato con D.G.R. n. 26-2131 del 21 settembre 2015.

Tuttavia, i progetti inseriti all'interno del Patrimonio Unesco sono:

- Le Residenze Sabaude (1997);
- I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia (2003);
- I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino (2011);
- I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato (2014);
- Ivrea Città Industriale del XX Secolo (2018)

Mentre i MAB riconosciuti sono:

- MAB Ticino Val Grande Verbano (2002 e ampliato nel 2018);
- MAB Monviso (2013);
- MAB Collina Po (2016).

- I progetti europei finanziati.

Tra gli strumenti di promozione e attuazione delle politiche del PPR, assumono rilievo:

- La valorizzazione dei paesaggi identitari mediante la tutela dei Tenimento storici dell'Ordine Mauriziano³⁹ e la valorizzazione dei Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato;
- L'implementazione della Rete di connessione paesaggistica;
- La definizione di criteri per la qualificazione dei sistemi urbani e periurbani in termini edilizi, urbanistici e delle qualità del paesaggio urbano;⁴⁰
- La salvaguardia dei paesaggi anche attraverso il contenimento del consumo di suolo;
- Il progetto "Corona Verde".

2.3. Contenuti ed oggetti del Piano

Il PPR si fonda su una pluralità di contributi d'indagine e di valutazione, in particolare riguardo agli aspetti:

- Naturalistici (fisici ed ecosistemici) che discendono dai paesaggi agrari e forestali della "Carta dei paesaggi agrari e Forestali della Regione Piemonte", impostata da IPLA con tecniche di Land system, considera gli aspetti del paesaggio risultante da una sintesi delle interrelazioni tra informazioni geologiche, geomorfologiche, pedologiche, vegetazionali e uso del suolo;
- Storico-culturali;
- Urbanistici e insediativi;
- Percettivi e identitari.

La filosofia del Piano a seguito delle indagini sopracitate interpreta in modo innovativo il paesaggio come sintesi tra natura, ambiente, aspetti storici, modificazione antropica su cui si sono costituite le regole di governo del territorio e perciò, comprendono il 100% del territorio piemontese, come richiede la Convenzione Europea del Paesaggio. Il PPR suddivide l'analisi del territorio in quattro componenti:

³⁹ Riconosciuti, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c. del Codice, e individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo in quanto luoghi di tradizione culturale che caratterizzano il paesaggio regionale per le loro specifiche caratteristiche storiche, fisiche, ambientali e paesaggistiche.

⁴⁰ Tale tema rappresenta un nodo fondamentale nel rapporto che sussiste tra la fine dell'abitato cittadino e l'inizio della campagna e oltremodo tra aree urbane e periurbane che costituiscono il contorno del paesaggio fruitivo della città.

- Naturalistico-ambientali (artt.13-20): comprendono le caratteristiche geomorfologiche del territorio costituenti un patrimonio di elevata sensibilità preservata dal Piano da possibili sviluppi insediativi e infrastrutturali;
- Storico-insediative (artt.21-29): sono un insieme eterogeneo di beni, tali emergenze culturali costituiscono un patrimonio di straordinaria rilevanza in larga parte già tutelato di cui il PPR ne riconosce i valori e promuove una salvaguardia integrata il più possibile con il contesto paesaggistico;
- Percettivo-identitarie (artt.30-33): rappresentano a livello percettivo le porzioni territoriali costituenti l'immagine identitaria regionale e salvaguardate dal Piano con limitazioni costruttive e in generale antropiche che possano deteriorare o degradare il paesaggio a livello visivo. A tal fine sono state predisposte le *“Linee guida per la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio”*, volte a indirizzare gli specifici interventi nei processi di pianificazione locale;
- Morfologico-insediative (artt.34-40): costituiscono la configurazione antropica del territorio attraverso una lettura della forma dei tessuti edilizi, sono un insieme eterogeneo di aree in cui storicamente si sono concentrati gli sviluppi insediativi e infrastrutturali. Le morfologie in questione sono 15 e dipendono dalle caratteristiche degli usi del suolo e dai diversi strati storici del territorio. Nel 2010 sono state approvate dalla Regione Piemonte le *“Buone pratiche”* contenenti criteri e modalità di attuazione dei piani volte ad un uso consapevole e sostenibile del territorio dal punto di vista del minor consumo di suolo, della riduzione delle pressioni ambientali e al contempo di valorizzazione del paesaggio.

Le componenti del Piano ricadono all'interno di Ambiti che suddividono l'intero territorio regionale, così come previsto dall'art. 135 del Codice, sulla base degli aspetti geomorfologici, della presenza di ecosistemi naturali, di sistemi insediativi storici e alla diffusione consolidata di modelli culturali e culturali. Gli Ambiti individuano parti del territorio dotati di una propria identità, relativamente omogenea all'intero dell'Ambito stesso e chiaramente riconoscibile. Ciascuna aggregazione, infatti, rappresenta un sistema di elementi che nella loro distribuzione definiscono la struttura del paesaggio. Nella maggior parte dei casi i comuni appartengono a più Ambiti, poiché la lettura del territorio e l'identità locale determinano l'appartenenza a più sistemi di paesaggio, anche diversi strutturalmente.

La definizione degli ambiti è avvenuta attraverso l'interpretazione della Tavola P1-Quadro strutturale, contenente fattori strutturanti elaborati tramite analisi di fattori idrologici, geologici, geomorfologici, naturalistici e storico-culturali. L'articolazione del paesaggio che ne deriva *“...facilita una ripartizione del sistema regionale in ambiti significativi in relazione alla ricorsività*

e all'unitarietà delle matrici ambientali e culturali emerse”, mentre a livello provinciale/sub-locale “...per la quale l'identità si riscontra in un orizzonte definito da ciascuna comunità, evidenzia una pluralità di strutture locali riconoscibili di volta in volta per differenti aspetti sedimentati e spesso molto radicati nelle popolazioni”. Questa pluralità di contesti paesaggistici ha offerto la possibilità, definita anche dal Codice al comma 2 dell'art. 135, di caratterizzare una molteplicità di ambiti diversamente gestibili e tutelabili.

Pertanto, il processo di individuazione e riconoscimento degli Ambiti avviato a macro scala e perpetuato attraverso l'indagine delle singole componenti fisico-ambientali e storico-culturali fa riferimento a:

- Evidenza di aspetti geomorfologici;
- Presenza di ecosistemi naturali;
- Presenza di sistemi insediativi storici coerenti;
- Diffusione consolidata di modelli culturali e culturali.

Partendo dalla lettura fisiografica che caratterizza maggiormente i paesaggi montani fino a giungere ai territori collinari/pianeggianti dominati prevalentemente da una strutturazione storica dell'insediamento rurale o urbano si sono distinti ulteriori 10 Ambiti di matrice caratterizzante




Figura 2: Ambiti di Paesaggio. Fonte: Webgis del PPR Piemonte 2017

prevalente:

1. Ambiti di valli montane alpine;
2. Ambiti di valli appenniniche;
3. Ambiti su percorsi di valico;
4. Ambiti di insediamento collinare;
5. Ambiti di piana della provincia Grande;
6. Ambiti di piana pedemontana settentrionale;
7. Ambiti di piana insediata del Piemonte orientale;
8. Ambiti di insediamento pedemontano;
9. Ambiti del Torinese;
10. Ambiti in contesto di lago e di Serra.

La difficoltà maggiore si è presentata nei territori più pianeggianti dove sia gli aspetti percettivi e sia le vicende storiche hanno

intrecciato tradizioni culturali differenti per cui hanno assunto importanza le tipizzazioni culturali, i centri storicamente rappresentativi, la complessità metropolitana, le attività e le produzioni che hanno fornito altre informazioni ancor più dettagliate che hanno permesso la delimitazione dei 76 ambiti normati agli articoli 9,10 e 11 relativi alla “Parte III – Ambiti e Unità di paesaggio delle Nda”.

Tuttavia, gli aspetti individuati per categorizzare gli ambiti non costituiscono un legame identitario con la popolazione che “vive” un determinato paesaggio ma ne definisce solamente un carattere generale. L’identità che la popolazione attribuisce ai propri luoghi è rappresentativa ad una scala molto più ridotta, essenzialmente a livello locale, perciò il Piano per meglio offrire un livello di interpretazione del paesaggio efficace ha introdotto dei sub-ambiti. L’interpretazione di tali contesti fa riferimento, da un lato a percezioni e giudizi delle popolazioni interessate mentre dall’altro a criteri di eterogeneità delle risorse inerenti.

Gli ambiti sono così suddivisi in 535 Unità di Paesaggio (UP), definite come “...*ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario*”. Le UP sono le dimensioni più vicine ai contesti comunali e costituiscono l’elemento fondamentale per identificare e valutare i paesaggi richiamati dalla CEP.

Le UP sono suddivise in 9 tipologie normative di paesaggio, distinte “...*per la dominanza di una componente paesaggistica o per compresenza di più componenti, per la resistenza e l’integrità delle risorse*”, e sono:


- I – Naturale integro e rilevante;
- II – Naturale/rurale integro;
- III – Rurale integro e rilevante;
- IV – Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti;
- V – Urbano rilevante alterato;
- VI – Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità;
- VII – Naturale/rurale o rurale insediato a media rilevanza e media o bassa integrità;
- VIII – Rurale/insediato non rilevante;
- IX – Rurale/insediato non rilevante alterato.

Tuttavia gli ambiti di paesaggio non tengono conto degli aspetti socio-economici e dei progetti o programmi che avviano sinergie tra i contesti locali e in particolare, non coincidono con gli Ambiti di Integrazione del Paesaggio (AIT), individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR), “...*costruiti a partire dall’individuazione di spazi di relazioni intersoggettive locali, definiti in base a un relativo*

auto-contenimento di flussi che sono causa e/o effetto di tali relazioni... ”⁴¹, rappresentativi delle “...connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che...devono essere oggetto di una pianificazione integrata, come è, per sua natura, quella territoriale.”⁴². Perciò è necessario che le strategie paesaggistiche del PPR e le politiche territoriali si confrontino vicendevolmente al fine di attuare processi e programmi di pianificazione.

A tal fine, sulla base dell’aggregazione dei 76 Ambiti di Paesaggio, sono stati individuati 12 Macroambiti, che suddividono il Piemonte in ragione delle caratteristiche geografiche, insediative e identitarie e rappresentano per grandi categorie i principali paesaggi del territorio regionale. In particolare, sono stati definiti:

- Il paesaggio d’alta quota, caratteristico degli ambiti di tipo prevalentemente alpino;
- Il paesaggio alpino del Piemonte settentrionale e dell’Ossola;
- Il paesaggio alpino Walser;
- Il paesaggio alpino franco-provenzale;



- Il paesaggio alpino occitano;
- Il paesaggio appenninico;
- Il paesaggio collinare;
- Il paesaggio della pianura del seminativo;
- Il paesaggio della pianura risicola;
- Il paesaggio pedemontano;
- Il paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino;
- Il paesaggio fluviale e lacuale.



Figura 3: Macroambiti di Paesaggio. Fonte: Webgis del PPR Piemonte 2017

⁴¹ Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, Relazione illustrativa, Pag. 67

⁴² Ibidem., Pag. 66

Il piano paesaggistico consta dei seguenti elaborati che sono stati approvati con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e pubblicati sul sito della Regione Piemonte e sul Geoportale del Piemonte, gli elaborati sono:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Norme di Attuazione;
- c) Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (Prima parte e Seconda parte);
- d) Schede degli ambiti di paesaggio;
- e) Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio;
- f) Tavole di Piano:
 - P1: Quadro strutturale (scala 1:250.000);
 - P2: Beni paesaggistici. Quadro d'unione (scala 1:250.000) - 6 Tavole (scala 1:100.000);
 - P3: Ambiti e unità di paesaggio (scala 1:250.000);
 - P4: Componenti paesaggistiche. Quadro d'unione (scala 1:250.000) - 22 Tavole (scala 1:50.000);
 - P5: Rete di connessione paesaggistica (scala 1:250.000);
 - P6: Strategie e politiche per il paesaggio (scala 1:250.000);
- g) Rapporto ambientale;
- h) Sintesi non tecnica;
- i) Piano di monitoraggio.

a) Relazione

Stabilisce tutti gli aspetti conoscitivi sull'elaborazione del Piano descrivendone le caratteristiche e le scelte strategiche trasmettendo gli aspetti motivazionali che hanno condotto alla formazione del Piano.

b) Norme di Attuazione

Attraverso le Norme di Attuazione (NdA), il Piano definisce regole e criteri di gestione strategica di governo del territorio del Piemonte in ottica di sviluppo sostenibile. È organizzato normativamente attraverso tre gradi di valenza e cogenza in base alla necessità di rispettare appieno e/o completamente ciò che afferma il piano, si individuano:

- **Indirizzi:** costituiscono gli orientamenti e i criteri per la pianificazione ai livelli gerarchici inferiori cui viene riconosciuta una certa discrezionalità nelle modalità di recepimento, occorre però che i piani sotto-ordinati siano coerenti con le finalità e gli obiettivi del PPR;
- **Direttive:** sono le previsioni maggiormente impegnate nel processo di attuazione del Piano, devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, territoriali e urbanistici;
- **Prescrizioni:** sono norme cogenti e prevalenti ai sensi dell'art. 143, c.9, non necessitano di essere recepite ma hanno diretta efficacia conformativa sul regime dei beni, regolandone le trasformazioni consentite, inoltre, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;
- **Specifiche prescrizioni d'uso:** sono riservate esclusivamente ai beni ex art. 136 e 157 del Codice.

Le NdA sono costituite da 46 articoli e tre allegati e sono articolate secondo:

- (I) Disposizioni generali;
- (II) Quadro strutturale del territorio e obiettivi di qualità paesaggistica;
- (III) Ambiti e unità di paesaggio;
- (IV) Componenti e beni paesaggistici;
- (V) Le reti;
- (VI) Progetti e programmi strategici;
- (VII) Attuazione del Piano e regime transitorio;
- Allegato A – Sintesi delle strategie e degli obiettivi del Piano
 - o Contiene il sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano comprendente sia le strategie e gli obiettivi comuni col PTR e sia gli obiettivi specifici di qualità paesistica del PPR, rispettivamente 5 strategie, 26 obiettivi generali e 58 obiettivi specifici;

Le strategie

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
2. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
3. INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA
4. RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
5. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI

Gli obiettivi generali

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
1.1. Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali
1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale

Gli obiettivi specifici

1. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

1.1. VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI
1.1.1. Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati
1.1.2. Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese
1.1.3. Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la sovrapposizione e l'interazione delle componenti caratterizzanti gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal Ptr
1.1.4. Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale

Figura 4: Estratto delle strategie, degli obiettivi generali e specifici. Fonte: Allegato A, NdA del PPR Piemonte 2017

- Allegato B – Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio
 - o Contiene 76 schede in cui sono riportati gli obiettivi specifici e le linee d’azione relative a ciascun Ambito di Paesaggio individuato;

AMBITO 43 – PINEROLESE	
Obiettivi	Linee di azione
<p>1.1.4. Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale</p>	<p>Valorizzazione del turismo naturalistico e paesaggistico, con recupero dei paesaggi tradizionali e delle fasce fluviali, anche mediante la valorizzazione delle colture tipiche.</p>
<p>1.3.1. Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio.</p> <p>1.4.3. Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un’identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate.</p>	<p>Valorizzazione della stratificazione storica del territorio, promuovendo in particolare una nuova immagine della città di Pinerolo; valorizzazione degli elementi caratterizzanti delle "Colline di Pinerolo" e Valle Lemina, e della fruizione visiva e funzionale dalla città.</p>
<p>1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.</p>	<p>Riorganizzazione delle aree insediate con inserimento di funzioni centrali e dotazione di spazi pubblici identitari, (in particolare a Frossasco, Roletto, Bricherasio e lungo il margine sud di Pinerolo).</p>

Figura 5: Estratto degli obiettivi specifici dell’ambito n.43 Pinerolese, Fonte: Allegato B, NdA del PPR Piemonte 2017

- Allegato C – Criteri per la delimitazione delle fasce di cui all’art. 142, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004).
 - o Contiene le disposizioni tecniche e i criteri geometrici per individuare le fasce di rispetto dei corpi idrici superficiali (laghi, fiumi, torrenti e corsi d’acqua).




Figura 6: Estratto delle fasce di rispetto di un lago e di un corso d’acqua. Fonte: Allegato C, NdA del PPR Piemonte 2017

c) Catalogo

Il catalogo contiene i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale suddivisi per categorie, fornendone un’idonea rappresentazione attraverso apposite schede dal contenuto descrittivo e normativo, perimetrati secondo criteri definiti in accordo col Ministero. Tra il 2009 e il 2014 è stata effettuata la ricognizione delle aree tutelate ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142 del Codice condivise in sede di Comitato tecnico, verificando le perimetrazioni di tutti i beni paesaggistici presenti sul territorio piemontese.⁴³

⁴³ La rappresentazione grafica dei beni e parti normative dei beni decretati e beni ex-lege, art. 142 del Codice 42/2004 nel periodo di ricognizione tra 2009 e 2014 è stata condivisa col ministero ed è stata validata in sede di comitato tecnico regione-ministero che segue l’attuazione e l’elaborazione del PPR. Le schede compilate di tali beni sono state ufficializzate sulla base di una proposta fatta dal ministero attraverso una circolare per utilizzare la scheda della regione puglia predisposta al momento dell’adozione del piano. Il codice in sé non stabilisce dei criteri specifici di condizione d’uso per cui si è cercato di capire quali siano le tematiche da trattare per questi ambiti.

I tempi di compilazione hanno richiesto 3 anni di elaborazioni per individuare tutti i beni paesaggistici definiti attraverso decreti o leggi specifiche presenti dai decreti regi fino agli 80'.

Il catalogo è suddiviso in due parti:

- La prima parte comprende tutti gli immobili e le aree individuate con specifico decreto ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice, descritti attraverso una specifica scheda; per tali aree il PPR definisce specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b. Nell'elaborazione delle schede sono stati individuati, con il supporto delle Soprintendenze, i beni culturali a rilevanza paesaggistica ricadenti in ogni singolo bene. A seguito del recepimento di alcune osservazioni si è provveduto a inserire uno schema con le indicazioni applicative per le prescrizioni; inoltre è stata inserita una specifica sezione di approfondimento in fondo al catalogo per le aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico per cui sono state elaborate apposite schede al fine di conservare lo stato attuale nella sua integrità.
- La seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ex Galasso, ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, la cui disciplina è definita dalla normativa per componenti come specificata nelle NdA. L'attività di ricognizione e informatizzazione dei beni è finalizzata a costituire una banca dati regionale informativa e cartografica di tutte le aree soggette a tutela paesaggistica, e sono:
 - *“I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia...”*, ogni area è riportata in una scheda contenente l'identificazione, i dati specifici (sezione, tipologia, perimetro e note) e la rappresentazione su Carta Tecnica Regionale e su ortofoto;
 - *I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*”; è redatto un elenco relativo al numero d'ordine del regio decreto che lo tutela e alla denominazione del corso d'acqua offerto dalla cartografia storica (IGM) dalla Carta Tecnica Regionale e, se presente, anche dal Piano Regolatore Generale;⁴⁴
 - *“Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole”*;
 - *“I ghiacciai e i circhi glaciali”*;

⁴⁴ La fascia di rispetto è disegnata dal Piano dalla linea di mezzzeria del corso d'acqua e non dalle sponde, per cui la riassegnazione delle nuove perimetrazioni avviene durante il processo di adeguamento dei piani locali al PPR in base alle Norme di Attuazione.

- “I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”;
- “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227”;
- “Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”;⁴⁵
- “Le zone di interesse archeologico”.⁴⁶

Ogni scheda del catalogo contiene:

- Una rappresentazione cartografica del bene attraverso lo stralcio della Tavola P4 e di un’ortofoto;



Figura 7: Rappresentazione del bene paesaggistico su ortofoto e su Tavola P4. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017

⁴⁵ Il PPR riconosce come beni identitari le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice, cui si applica la prescrizione dell’articolo 33, comma 19 e la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica. Per definizione: “L’uso civico è un diritto perpetuo, che spetta a coloro che compongono una determinata collettività, delimitata territorialmente di godere di terreni o beni immobili appartenenti alla collettività medesima (in modo indiviso)”, Fonte: [Gli usi civici in Regione Piemonte | Regione Piemonte](#)

Queste aree sono individuate attraverso un riferimento puntuale sul singolo comune che possiede usi civici e sarà durante la fase di adeguamento che le singole municipalità individueranno le aree specifiche.

⁴⁶ Le zone di interesse archeologico costituiscono una cospicua parte del catalogo perché per ogni area è stata realizzata un’opportuna scheda contenente la rappresentazione cartografica, la descrizione, le prescrizioni delle NdA e se è sottoposta ad ulteriori strumenti di tutela sovraordinati.

- Una descrizione per cui è stato riconosciuto il valore del bene estrapolato dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico;

Riconoscimento del valore dell'area	La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area del parco annesso alla villa in quanto "(...) <i>disegnato e piantato dal noto architetto di giardinaggio Kurten, e cresciuto in modo superbo, ha caratteri di non comune bellezza</i> ".
--	---

- Un'individuazione di eventuali altri strumenti di tutela presenti sul territorio dell'ambito;

Altri strumenti di tutela	D.M. 01/08/1985 (B069) Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, approvato con D.C.P. n. 32691 del 22/09/2009 Beni culturali, a rilevanza paesaggistica, individuati ai sensi della Parte II del Codice: Pinerolo, Chiesa di San Maurizio con campanile (Not. Min. 16/05/1910), Casa del secolo XV (Not. Min. 03/02/1946), Palazzo dei Principi d'Acacia (D.D.R. 30/07/2007).
----------------------------------	--

- Un'analisi che identifica i valori costituenti il bene allo stato attuale e il grado di trasformazione e/o compromissione;

Identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza / trasformazione	La parte della collina di Pinerolo compresa nel dispositivo di tutela mantiene le caratteristiche di interesse paesaggistico evidenziate nella dichiarazione di notevole interesse pubblico quale area di salvaguardia a contorno della chiesa di San Maurizio, fulcro visivo ed emergenza architettonica e monumentale nonché belvedere accessibile al pubblico dal quale si aprono visuali verso il centro storico e la pianura circostante. Al suo interno sono comprese alcune ville circondate da giardini o parchi di elevato valore paesaggistico, situate in gran parte sul versante affacciato sulla cittadina (in particolare villa Graziosa ex villa d'Aquilant, villa in via Ciochino n. 6, villa in via Ciochino n. 17, villa Rolfo) e censite dal Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo. Si rileva lungo via Tosei un ulteriore affaccio panoramico verso la catena alpina e il massiccio del Monviso. Da segnalare, infine, la presenza diffusa di murature di pregio che racchiudono le ville e i parchi sopra citati.
--	--

- Una descrizione dell'ambito e dell'unità di paesaggio compresi i principali obiettivi di qualità paesaggistica presenti all'interno del bene;

Ambiti e Unità di paesaggio	Ambiti di paesaggio (art. 10): 43 - Pinerolese	Unità di paesaggio (art. 11): 4309 - È di tipologia normativa VIII, rurale/insediato non rilevante
Principali obiettivi di qualità paesaggistica	1.3.1.; 1.5.5.; 3.1.1. - (cfr. Obiettivi e Linee di azione Ambito 43)	

- La struttura e le componenti individuate nel contesto paesaggistico oggetto di tutela e le eventuali prescrizioni del Piano;

Struttura del paesaggio e norme di riferimento	Naturalistico – ambientale Artt. 14, 20	Storico – culturale Artt. 25, 26	Perceptivo – identitario -	Morfologico – insediativo Artt. 39, 40	Rete di connessione paesaggistica Art. 42
Prescrizioni contenute nelle Nda	Artt. 14, 26, 39				

- Una componente prescrittiva predisposta per ogni specifico bene.

Prescrizioni specifiche	Non sono ammesse modificazioni del parco, nonché la sua frammentazione, fatti salvi gli interventi finalizzati alla sua conservazione, tutela e valorizzazione, purché coerenti con i caratteri tipologici e costruttivi originari del complesso. Gli esemplari arborei di pregio del parco e il viale alberato di accesso devono essere conservati, fatti salvi interventi determinati da problematiche di stabilità o fitosanitarie asseverate; eventuali sostituzioni devono avvenire utilizzando le specie vegetali originarie e mantenendo il medesimo sesto d'impianto. Gli interventi di manutenzione e recupero della recinzione in muratura che circonda la proprietà devono garantire la conservazione e il ripristino degli elementi tipologici e strutturali originari e prevedere l'esclusivo impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti (11). Non è ammesso l'inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifici che non rispettino il criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione (15). Deve essere mantenuta la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari del paesaggio rurale esistente costituiti dalla trama agricola, dal sistema delle coltivazioni, dalla viabilità minore e dalle alberature diffuse, evitando interventi che comportino la modificazione dell'andamento naturale del terreno se non finalizzati al mantenimento dell'assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole (1).
--------------------------------	--

d) Schede d'ambito

Ambito	Pinerolese	43
--------	------------	----




Figura 8: Stralcio dell'Ambito n. 43 – Pinerolese. Fonte: Schede degli Ambiti di Paesaggio, PPR Piemonte 2017

Sono redatte per ciascun ambito, ovvero porzioni di territorio avente caratteristiche comuni, in totale sono 76 cui è attribuita una valenza normativa secondo obiettivi e azioni di qualità paesaggistica per superare le criticità e migliorarne le condizioni.

I 76 ambiti costituiscono la lettura e la conoscenza strutturale del territorio regionale, perché contengono l'analisi sia dei tratti fisico-storico-culturali e sia di tutti gli elementi che connotano quel determinato territorio.

Ogni scheda riporta la cartografia di inquadramento, con il perimetro dell'Ambito e dei Comuni che ne fanno parte, seguita da una descrizione del contesto e le proprie caratteristiche naturali (aspetti fisici ed ecosistemici), le emergenze fisico-naturalistiche e l'assetto storico-culturale.

Inoltre, sono riportati i valori paesaggistici presenti nell'ambito (suddivisi secondo il sistema gambiniano in fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti), le dinamiche in atto e le criticità presenti. Per ogni Ambito le schede definiscono gli indirizzi e gli orientamenti strategici suddivisi in azioni corrispondenti, afferenti alle norme inserite nell'allegato B delle NdA del Piano cui fare riferimento nella fase di attuazione del PPR mediante l'adeguamento degli strumenti di pianificazione locale e provinciale. per confermare e/o sviluppare un determinato paesaggio talvolta superandone le criticità presenti.

e) Elenchi delle Componenti e delle Unità di Paesaggio

Gli Elenchi rappresentano il supporto informativo della Tavola P4 perché contengono i dati specifici degli elementi segnalati in cartografia. L'elaborato consta di due parti, la prima parte dell'elaborato elenca le componenti rappresentate, una descrizione, l'Ambito e l'UP di appartenenza, e l'articolo di riferimento delle NdA. Mentre la seconda parte è essenzialmente una trasposizione dei simboli individuati sulla cartografia divisi per articoli normativi e per Unità di Paesaggio.

In totale gli elenchi sono 17, come le componenti del Piano, tuttavia, non sono stati riportati tutti gli elementi ma solamente quelli che a causa delle loro caratteristiche intrinseche sono risultati più

significativi, la maggioranza delle componenti non riportate sono quelle di natura areale perché non sarebbe stata utile una loro elencazione.

5. Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22)

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22)

SS11 Rete viaria di età romana e medievale

SS12 Rete viaria di età moderna e contemporanea

SS13 Rete ferroviaria storica

NB: si indicano con "X" le strutture di notevole valore (V)

Comune	Tipo V	Descrizione	Up	Comune	Tipo V	Descrizione	Up
Acceglio	SS12	Altra viabilità primaria: Cuneo-Acceglio	5206	Albano Vercellese	SS11 X	SS 594	2302
Acqui Terme	SS12	Altra viabilità primaria: Alessandria-Savona	7201	ALESSANDRIA	SS12	Altra viabilità primaria: Vercelli-Romagnano Sesia	2302
			7202		X	Via Flavia	7001
			7210		X	Via Flavia, via Francigena	7003
	SS13	Acqui Terme	7201		SS12 X	Strada reale: Torino-Tortona, Torino-	7001
		Acqui Terme-	7204			Alessandria; altra viabilità primaria:	
		Nizza Monferrato	7210			Alessandria-Savona,	
Agliano Terme	SS13	Asti-Acqui	7106		Alessandria-Casale		
		Stazione di Terzo e Bistagno	7202		Monferrato, Alessandria-Valenza		
			7108				

Figura 9: Elenco viabilità storica e del patrimonio ferroviario. Fonte Elenchi delle componenti e delle Unità di Paesaggio, PPR Piemonte 2017

f) Tavole

P1 - Quadro Strutturale, scala 1: 250.000

La Tavola P1 costituisce l'inquadramento strutturale del territorio piemontese e mette in evidenza i fattori cui si riconosce un ruolo fondamentale nei processi di trasformazione del territorio regionale e che svolgono un ruolo "strutturante" nei confronti delle dinamiche evolutive del territorio regionale.

La carta rappresenta un risvolto informativo e interpretativo di sintesi degli aspetti territoriali e paesaggistici che riassumono le componenti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitarie e morfologico-insediative. Questo quadro fa emergere non solo gli aspetti strutturali del territorio piemontese ma anche "...la base materiale soggiacente al paesaggio..."⁴⁷, cioè quei tipici elementi tradizionali su cui la popolazione residente, e non solo, vi riconosce dei caratteri identitari.

Il Quadro Strutturale è il frutto di un processo dettato da un *overlay* di altri contributi successivi interpretati e integrati. Primordialmente sono stati sovrapposti i quadri informativi dei sistemi storico-

⁴⁷ Relazione, pag. 42, Fonte: Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte

culturali, elaborati ad hoc per la stesura del Piano, alle carte geologiche, pedologiche e di utilizzazione agricola dei suoli realizzate dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA), consentendo così una prima lettura riassuntiva dei fattori geomorfologici, insediativi e produttivi, che definiscono il territorio nei suoi caratteri peculiari. A questi elementi individuati si sono analizzate le relazioni e gli effetti territoriali prodotti sia sull'ambiente naturale che sugli aspetti storico-culturali per verificare possibili interferenze e interazioni tra i fattori strutturanti evidenziati.

La Tavola non riveste un risvolto normativo specifico, ma rappresenta un supporto unitario e un quadro di riferimento volto al raccordo delle scelte strategiche, sia contestualmente al PPR, e sia come garante per il processo di adeguamento della pianificazione provinciale e locale. Tuttavia, *“...l'inquadramento strutturale non esaurisce la propria funzione sul puro piano conoscitivo e interpretativo, ma consente di guardare ai fattori strutturanti in una prospettiva progettuale”*.⁴⁸

⁴⁸ Ibidem, pag. 43




Figura 10: Tavola P1, "Quadro strutturale", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017

P2 - Beni paesaggistici, quadro d'unione, scala 1: 250.000

La Tavola P2 riporta i beni paesaggistici presenti nel territorio regionale e tutelati ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l'applicazione della specifica disciplina dettata dalle Norme di Attuazione in applicazione del Codice e costituisce in totale il 61% del territorio piemontese, pari a 1.547.857 ettari di superficie posti sotto tutela.

Ciascun "Immobile e area di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157" del Codice, nella Tavola è categorizzato in base alla legge di salvaguardia, per cui si avrà una colorazione differente per tipologia di norma cui corrisponde una rispettiva scheda del catalogo:

- ROSSO: beni individuati ai sensi della L.11 giugno 1922, n.778 e della L. 29 giugno 1939, n.1497;
- ARANCIONE: beni individuati ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n.312, con DD.MM. 1° agosto 1985;
- MARRONE: beni individuati ai sensi degli articoli 138,139,140,141 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- VERDE: alberi monumentali individuati ai sensi della L.R. del 3 aprile 1995, n. 50.

Nel caso di aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice la legenda è strutturata per "lettere" cui corrispondono gli articoli di riferimento delle NdA del PPR e rimandano in parte agli elenchi e alle schede della seconda parte del Catalogo⁴⁹:

- Lettera b. – territori contermini ai laghi (art. 15 NdA);
- Lettera c. – fiumi, torrenti e corsi d'acqua (art. 14 NdA);
- Lettera d. – montagne (art. 13 NdA);
- Lettera e. – ghiacciai e circhi glaciali (art. 13 NdA);
- Lettera f. – parchi e riserve (art. 18 NdA);
- Lettera g. – territori coperti da boschi (art. 16 NdA);
- Lettera h. – usi civici (art. 33 NdA);
- Lettera m. – zone di interesse archeologico (art. 23 NdA).

⁴⁹ La Tavola P2 e il Catalogo sono soggetti a periodici aggiornamenti a causa di modifiche o integrazioni dei beni paesaggistici offerti in particolar modo dai contesti locali e sono pubblicati sul Geoportale della Regione Piemonte.




Figura 11: Tavola P2.0, "Beni Paesaggistici", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017

P3 - Ambiti e Unità di paesaggio 1:250.000 (art. 9,10 e 11)

La Tavola P3 riporta la suddivisione del territorio regionale, ai sensi dell'art. 135 del Codice, nei 76 ambiti di paesaggio e nelle 535 unità di paesaggio, suddivise in 9 tipologie normative relazionate alla rilevanza, all'integrità e alle dinamiche trasformatrici dei caratteri paesaggistici specifici prevalenti.

La carta è stata ricavata dal Quadro Strutturale sulla base di sei tematiche afferenti:

- L'arco alpino che incornicia l'area nord-sud-ovest della regione;
- Il sistema fluviale disposto a raggiera che costituisce l'ossatura della rete ecologica regionale;
- Il bacino pedemontano su cui si sono strutturati al contempo processi naturali e insediativi;
- Il sistema urbano in cui storicamente si sono stabilite delle gerarchie e relazioni tra centri minori e centri di rango superiore;
- La Corona Verde che avvolge l'area metropolitana;
- Il sistema strutturale che costituisce la maggior pressione trasformatrice del territorio regionale.

Questi processi trasformatrici in dipendenza dalle matrici ambientali hanno determinato, nel corso dei secoli, una vastità di paesaggi differenti ognuno con caratteristiche peculiari specifiche e riconoscibili. Le strutturazioni territoriali derivati dal mix di matrici connesse agli aspetti identitari sedimentati nelle popolazioni corrispondono alle articolazioni di paesaggio dette Ambiti di Paesaggio.

Gli Ambiti di Paesaggio, infatti, rappresentano la perimetrazione dei luoghi in singole parti afferenti a determinati caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i differenti paesaggi piemontesi in base alle componenti naturali, storiche, morfologiche e insediative.

La Tavola P3 interagisce consapevolmente con le schede degli Ambiti di Paesaggio su cui è possibile, da un lato individuare gli indirizzi e gli orientamenti strategici al fine di preservare e valorizzare gli elementi di pregio dei contesti coinvolti, mentre dall'altro sono elencati i rispettivi obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica previsti nell'allegato A e B delle NdA definiti a garantire la tutela e lo sviluppo del patrimonio e delle risorse implicate.

Tuttavia, occorre far presente che il paesaggio è in costante mutamento perciò tali processi potrebbero tendere a modificare i caratteri degli Ambiti di Paesaggio riconosciuti e perciò, attraverso il monitoraggio del Piano si provvederà a confermare o integrare tali contesti.




Figura 12: Tavola P3, "Ambiti e Unità di Paesaggio", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017

P4 - Componenti paesaggistiche, quadro d'unione in scala 1: 250.000 (artt. 13-41)

La Tavola P4 propone una lettura del paesaggio come interpretazione e analisi delle caratteristiche naturali, culturali, morfologiche e percettive del territorio. La sovrapposizione degli elementi peculiari che contraddistinguono i paesaggi definiti costituisce la base su cui si sono impiegate le previsioni del piano.

Ciascuna chiave di lettura del paesaggio ha condotto fondamentalmente a quattro componenti di paesaggio:

- 1- Naturalistico-ambientali, preservate dal PPR da possibili sviluppi insediativi e infrastrutturali non coerenti con il contesto o troppo impattanti;
- 2- Storico-culturali, il PPR ne salvaguarda i valori paesaggistici promuovendone l'integrazione con il contesto;
- 3- Percettivo-identitarie, considerate come un insieme di luoghi connessi da relazioni visive costituenti l'immagine identitaria regionale e perciò, tutelate da possibili processi degradanti;
- 4- Morfologico-insediative, aree omogenee territoriali suddivise per trama viaria o tessuti edilizi, caratteri specifici, usi del suolo, densità edilizia e maglia delle matrici agrarie in riferimento ai processi di trasformazione delle diverse epoche storiche.

A ciascuna componente è associata una specifica disciplina e le 22 tavole in scala 1: 50.000 costituiscono un elemento fondamentale perché si imposta tutto l'apparato normativo del Piano (artt. 13/41) che a sua volta rappresenta l'elaborato di riferimento per l'attuazione del PPR nella fase di adeguamento della pianificazione urbanistica, provinciale e settoriale.

Attraverso l'adeguamento i Comuni individuano le singole componenti nel Piano Regolatore Generale precisandone la corretta localizzazione o integrandone la composizione.

In alcuni casi può accadere che le componenti comprendano dei beni paesaggistici, in questo caso gli articoli che normano le trasformazioni si distinguono tra gli elementi rappresentati nella Tavola P4 e quelli nella Tavola P2 e nel catalogo ricadendo così in un regime autorizzatorio differente e inoltre, possono essere soggetti a disposizioni normative diverse.




Figura 13: Tavola P4.0, "Componenti Paesaggistiche", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017

P5 - Rete di connessione paesaggistica 1: 250.000 (art.42)

Il PPR riconosce nella Tavola P5 gli elementi che concorrono alla definizione della Rete di connessione paesaggistica costituita dall'integrazione degli elementi della rete ecologica, storico-culturale e fruitiva:

- **Rete ecologica:** costituita dal sistema integrato di habitat interconnesso, volto ad assicurare in tutto il territorio regionale la conservazione attiva della biodiversità, specie animali e vegetali potenzialmente minacciate, e la sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione. La rete ecologica è fondamentale per evitare la frammentazione delle aree naturali, dette core areas, e di conseguenza rafforzare i collegamenti di interscambio per evitare effetti negativi sulle risorse naturali;
- **Rete storico-culturale:** costituita da un sistema interconnesso di luoghi e permanenze espressive di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni tra fattori umani e territorio, al fine di valorizzazione il patrimonio culturale e naturale;
- **Rete fruitiva:** costituita da un insieme di mete storico-culturali e naturali rappresentative del paesaggio regionale collegate tra loro da itinerari a tema e strutturate per ambiti territoriali.

La Tavola rappresenta i contenuti del progetto di Rete di valorizzazione ambientale (RVA), tale progetto “...si inserisce nel percorso di formazione del PPR quale strumenti di conoscenza preliminare e di attuazione; il progetto parte da una concezione dello sviluppo che si fonda sulla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con la visione di un territorio che evolve in forme reticolari”.⁵⁰ Nasce da una lettura del territorio integrata dagli uffici di Piano ma elaborata dal politecnico e dall'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (IPLA) di valenza regionale che si occupa degli aspetti naturalistici del Piemonte.

La scala è elevata perché riguarda tutti gli insiemi di connessione del territorio regionale, costituisce la parte più strategica del piano che si colloca al di là delle regole per stimolare i contesti sovralocali verso una pianificazione di sviluppo strategica.

L'obiettivo della carta è la realizzazione di un'infrastruttura ambientale di livello regionale per potenziare il grado di biodiversità, dei servizi ecosistemici in coerenza con le politiche europee volte allo sviluppo sostenibile e integrate con le scelte strategiche del Piano Paesaggistico.

⁵⁰ Pier Giorgio Terzuolo, *Ambiente e natura nel contesto del Piano paesaggistico regionale* in “Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino”, 2018, pag. 88



Figura 14: Tavola P5, "Rete di connessione paesaggistica", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017

P6 – Strategie e politiche per il paesaggio, scala 1: 250.000 (art. 44)

La Tavola P6 costituisce la tavola di sintesi del PPR e si basa sul sistema delle cinque strategie del Piano e dei relativi obiettivi come desunti dall'allegato A alle NdA. Nella Tavola sono rappresentate le rispettive aggregazioni dei 76 Ambiti di Paesaggio, i 12 macro-ambiti di paesaggio. Si ricava in tal modo un territorio suddiviso in base a caratteristiche geografiche e componenti percettive volte ad offrire l'individuazione di paesaggi identitari su cui sono state realizzate apposite regole ad ampio raggio e di livello strategico di indirizzo per la progettazione.

Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati i temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso. Gli indirizzi strategici e le politiche del Piano sono volte a garantire lo sviluppo del sistema economico-produttivo attraverso la sinergia tra vocazioni territoriali, produzioni tipiche, capitale territoriale, capacità tecniche e risorse umane presenti.

Il PPR, infatti, sostiene politiche strategiche di livello sovra-locale volte ad uno sviluppo equo-sostenibile del territorio piemontese incentrate sulla valorizzazione del patrimonio paesaggistico piemontese, sul contenimento del consumo di suolo, sulla salvaguardia attiva dei paesaggi agrari e sull'inserimento paesaggistico dei manufatti di grande impatto e riqualificazione delle aree degradate o abbandonate.

Le 5 strategie prendono piega dalla struttura che ha caratterizzato negli anni i fondi strutturali europei ed in questa cornice il PPR fornisce gli strumenti e le conoscenze per orientare le politiche di sviluppo riconoscendo le principali vocazioni territoriali, infatti, nella Tavola sono stati messi in evidenza gli elementi che caratterizzano il territorio sia in termini di potenzialità che di criticità. Ai Macroambiti di Paesaggio si sovrappongono gli elementi tutelati, areali e puntuali, e sono riconosciuti i territori sui quali il Piano avanza delle politiche attive che inficiano sui contesti locali.

*“Il PPR fornisce infatti, l'opportunità di pensare a un nuovo modello di urbanistica: la sua lettura è basata sul tema delle forme e della qualità, e non soltanto sulla quantità, parametro usuale sul quale sono basati gli attuali strumenti di pianificazione comunale”. Perciò, “porre il paesaggio come tema della pianificazione significa appunto occuparsi della forma dei luoghi in cui viviamo e che visitiamo”.*⁵¹

⁵¹ Giovanni Paludi, *Il Ppr, una sfida per un nuovo modello di pianificazione* in “Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino”, 2018, pag. 95-96




Figura 15: Tavola P6, "Strategie e politiche per il paesaggio", scala 1: 250.000, Fonte: PPR Piemonte 2017

g) Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Monitoraggio

Questi ultimi elaborati sono frutto del processo di Valutazione Ambientale Strategica svolto durante la fase di elaborazione del Piano.

Il Rapporto Ambientale in riferimento alle normative comunitarie (Direttiva CE n.42 del 2001) nazionali (art. 13 del D.lgs. 152 del 2006 e s.m.i.) e regionali (L.r. 4 del 1998) e il rispettivo allegato, la Sintesi non tecnica, costituiscono la valutazione complessiva delle ricadute ambientali e paesaggistiche generate dall'attuazione del Piano analizzate attraverso alternative di sviluppo. In particolare, queste alternative sono state definite attraverso un confronto delle strategie pianificatorie e programmatiche confrontandone gli obiettivi in modo che risultassero maggiormente in linea con le politiche di salvaguardia ambientale e di sviluppo sostenibile.

Il processo di VAS⁵² si è articolato secondo una successione di attività che accompagnano il piano dalla formazione all'attuazione:

- Fase di verifica di assoggettabilità a VAS (screening) (art.12 del d.lgs. 152/2006);
- Fase di specificazione dei contenuti da inserire nel Rapporto ambientale (scoping);
- Fase di formazione e diffusione del piano;
- Fase di valutazione del piano;
- Redazione della versione definitiva e approvazione del piano;
- Attivazione del sistema di monitoraggio: percorso fondamentale per verificare, in-itinere ed ex-post, l'efficacia delle scelte del Piano garantendone la sostenibilità.

Il Piano di monitoraggio, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del sistema paesaggistico-ambientale, specifica un set di indicatori selezionati per garantire la corrispondenza tra le azioni di Piano e gli obiettivi fissati per orientare le scelte strategiche ed eventualmente modificare i contenuti. Gli indicatori restituiscono il livello di qualità o criticità del paesaggio regionale e al contempo monitorano gli indirizzi del Piano misurando le dinamiche trasformative in attuazione. Le tipologie di indicatori utilizzati sono:

- **Indicatori di contesto:** per valutare lo stato e la funzionalità del paesaggio, l'aggiornamento avviene ogni cinque anni e riguarda:
 - *Patrimonio forestale (PF):* % di aree boscate relative a ciascun Ambito Paesaggistico;

⁵² La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si pone come strumento garante della sostenibilità e della compatibilità ambientale attraverso una valutazione degli impatti ambientali producibili dalle linee d'azione, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici, di tutti gli strumenti di pianificazione, a tutte le scale e loro relative varianti.

- *Qualità del bosco (QB)*: grado di alterazione antropica del bosco suddiviso in 6 classi per un totale di 16 valori complessivi che forniscono un valore sintetico di qualità per ogni UP;
 - *Diversità ecologica o evenness (E)*: intesa come ricchezza dei tipi elementari di paesaggio, i biotopi, caratterizzanti un certo paesaggio;
 - *Presenza di aree a elevata biodiversità per la classe dei mammiferi (Biomod)*: misura la superficie a diverso grado di biopotenzialità per i mammiferi, basata sul modello “BIOMOD – Biodiversità Potenziale dei Mammiferi” elaborato da Arpa Piemonte;
 - *Consumo di suolo complessivo (CSC) e Consumo di suolo a elevata potenzialità produttiva (CSP)*: valutano il grado di impermeabilizzazione del suolo causato dall’antropizzazione relativa ad infrastrutture e insediamenti;
 - *Presenza di aree a elevata connettività ecologica (Fragm)*: valuta la presenza di aree a diverso grado di connettività ecologica basate sul modello “FRAGM – Connettività ecologica del territorio” elaborato da Arpa Piemonte;
 - *Biopotenzialità territoriale (BTC)*: misura il grado di equilibrio del sistema ambientale;
 - *Stato di conservazione dei beni paesaggistici (CBP)*: per valutare l’integrità e la rilevanza del patrimonio storico-culturale e naturale.
- **Indicatori di attuazione**: per valutare le tempistiche e le modalità di recepimento degli strumenti di pianificazione, l’aggiornamento avviene dopo due anni dall’attuazione⁵³ e prevede:
 - Adeguamento dei piani provinciali al PPR (APP);
 - Adeguamento dei piani locali al PPR (APL);
 - Numero di programmi, piani e progetti strategici promossi dal PPR o coerenti con le sue finalità (NPS);
 - Comuni coinvolti nell’attuazione di programmi, piani e progetti strategici promossi dal PPR o coerenti con le sue finalità (CPS);
 - Numero di approfondimenti tematici e metodologici predisposti in affiancamento al PPR (ATM);
 - Variazione della percezione paesaggistica (VPP).

⁵³ Dopo due anni dall’approvazione del Piano non è stato elaborato alcun piano di monitoraggio e solo il comune di Ponderano ha adeguato il proprio PRG al PPR

2.4. Efficacia delle disposizioni del Piano

La disciplina di coordinamento tra gli strumenti di pianificazione e la pianificazione paesaggistica è normata a livello nazionale dall'articolo 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare, all'art.3 afferma che le previsioni dei piani paesaggistici, di cui agli articoli 143 e 156, sono inderogabili, direttamente cogenti e immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi dei piani urbanistici comunali, delle città metropolitane e delle province.

In realtà, la tendenza ad attribuire al piano paesaggistico la funzione di piano a portata generale, piuttosto che di coordinamento si potrebbe definire la superiorità e la preminenza del piano paesaggistico rispetto a qualsiasi altro strumento pianificatorio.

Pertanto, l'art. 4 afferma l'obbligatorietà che tutti gli enti territoriali sotto-ordinati adeguino i propri strumenti urbanistici e territoriali alle previsioni dei piani paesaggistici secondo le procedure definite a livello regionale almeno entro due anni dalla loro approvazione. Tuttavia, la pianificazione paesaggistica in funzione di salvaguardia, tutela e valorizzazione del territorio regionale, non limita la sua portata in termini prescrittivi ma deve proporre attività e progetti diretti all'incentivazione ed al recupero dei valori paesaggistici compromessi o deviati al fine di realizzare dei risultati concreti a vantaggio delle popolazioni che vivono sui territori interessati dai molteplici interventi proposti ed attuati dal piano.

In Regione Piemonte la norma cardine che regola l'attuazione della pianificazione territoriale e paesaggistica è la legge regionale n. 56 del 1977, in particolare, l'art. 8 bis "*Attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica*" definisce le forme e i modi di adeguamento dei PTCP, PTCM, PRG, piani settoriali e piani d'area.

Bibliografia

- Settis S. (2010), *Paesaggio, costituzione, cemento*, Einaudi, Torino
- Settis S. (2013), *Il paesaggio come bene comune*, La scuola di Pitagora editrice, Napoli
- Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (2015), *Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*
- Tosco C. (2007), *Il paesaggio come storia*, Il Mulino, Bologna
- Da Vinci L. (1497), *Trattato della Pittura*, parte seconda, "Dove si debbono ritrarre i paesi", Carabba editore, Lanciano
- Ricci C. (1905), "Per la bellezza artistica d'Italia", in *Emporium*, Vol. XXII, n.130 (1905)
- Farinelli P. e Monari P. (2012), *Dalle 'Cose di interesse' ai 'Beni Culturali'*, in "Ricerche e dibattiti negli uffici Mibac dell'Emilia-Romagna, Minerva Soluzioni Editoriali s.r.l.", Bologna
- Cazzato V. (2001), *Istituzioni e politiche culturali in Italia negli anni trenta*, tomo I, libreria di stato
- Sandulli A.M. (1967), "La tutela del paesaggio nella Costituzione", in *Rivista Giuridica dell'edilizia*
- Consiglio d'Europa (2000), *Convenzione europea del Paesaggio*, Firenze
- Atti della Commissione Franceschini (1967), *Per la salvezza dei Beni Culturali in Italia: Atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*
- Argenziano M. et al. (2018), "Il PPR Piemonte: struttura e funzionamento", in Longhi A., ed., *Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino*, anno LXXII, numero 3, p. 27-29
- Cassatella C. (2010), "Il Piemonte: dalla tradizione dei "beni culturali e ambientali" al paesaggio", in Rizzo G.G., ed., *Ri-Vista ricerche per la progettazione del paesaggio*, Firenze University Press, Firenze, p.11
- Terzuolo P.G. (2018), "Ambiente e natura nel contesto del Piano paesaggistico regionale" in *Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino*, anno LXXII, numero 3, p. 88
- Paludi G. (2018), "Il Ppr, una sfida per un nuovo modello di pianificazione" in *Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti di Torino*, anno LXXII, numero 3, p. 95-96
- Settis S. (2011), "Benedetto Croce ministro e la prima legge di tutela del paesaggio", in *Lezione all'Università di Venezia Ca' Foscari*, Venezia

Piani

- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Norme di Attuazione”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Relazione illustrativa”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Schede degli ambiti di paesaggio”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Tavole di Piano, P1, P2, P3, P4, P5, P6”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Piano di monitoraggio”
- Regione Piemonte (2011), *Piano Territoriale Regionale*, “Relazione”
- Regione Piemonte (2011), *Piano Territoriale Regionale*, “Norme di attuazione”
- Regione Piemonte (2015), *Sito Unesco i Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato*, “Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco”

Leggi

- Legge 16 luglio 1905, n.411, *Per la conservazione della pineta di Ravenna* pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* il 1° agosto 1905, n.179
- Legge 29 giugno 1939, n.1497, *Protezione delle bellezze naturali* pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 ottobre 1939, n. 241
- Costituzione 1° gennaio 1948, *Costituzione della Repubblica Italiana* pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1947, n.298
- Legge 8 agosto 1985, n.431, *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale* pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1985, n.197
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 24 febbraio 2004, n.45
- Regione Piemonte, Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56, *Tutela ed uso del suolo* pubblicato su *Bollettino Ufficiale* il 24 dicembre 1977, n.53

Sitografia

- <http://www.regioni.it/newsletter/n-1109/del-19-03-2008/il-codice-beni-culturali-e-paesaggio-legge-335/> (ultima consultazione 01.2021)
- <http://relazione.ambiente.piemonte.it/2020/it/territorio/risposte/pianificazione-territoriale> (ultima consultazione 05.2021)
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/piano-territoriale-regionale-ptr> (Ultima consultazione 01.2021)
- [Gli usi civici in Regione Piemonte | Regione Piemonte](#) (ultima consultazione 05.2021)
- [Comune di Ponderano - Home Page](#) (ultima consultazione 06.2021)

PARTE SECONDA

3. Il processo di attuazione del PPR piemontese

Dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico regionale approvato con D.C.R. 233-35836 del 3 ottobre 2017 si è avviata la fase attuativa dello strumento pianificatorio, si esplica in due fattori, uno legato alla programmazione/pianificazione e l'altro legato alla promozione di strategie volte allo sviluppo del paesaggio. Il primo aspetto si applica attraverso la disciplina normativa del PPR e l'adeguamento dei Piani sotto-ordinati mentre il secondo si attua attraverso la realizzazione dei progetti strategici promossi dal Piano Paesaggistico e ad eventuali approfondimenti più dettagliati proposti da altri strumenti di governo del territorio.

In particolare, l'attuazione del PPR avviene mediante:

- Il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti, contenute nelle Nda e nelle schede del Catalogo dei beni paesaggistici (I parte), che prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili e che sono di immediata applicazione per gli interventi sul territorio ai sensi dell'art. 143 del Codice;
- L'adeguamento degli strumenti di pianificazione di area vasta, urbanistica e settoriale attraverso il recepimento dell'intero apparato previsionale del PPR;
- La verifica di conformità al PPR (art. 3 delle Nda) dei piani paesistici o territoriali a valenza paesaggistica regionale.
- La predisposizione di strumenti di approfondimento sui temi del paesaggio (linee guida o manuali che possono accompagnare l'attuazione del piano, ad esempio i libri bianchi predisposti dal Politecnico di Torino come riferimenti sia per i temi edilizi che relativi alla pianificazione).

Tra gli strumenti di promozione ed attuazione delle politiche del PPR, assumono particolare rilievo i progetti e i programmi strategici in parte già realizzati:

- Implementazione della Rete di connessione paesaggistica anche attraverso il progetto della Rete di valorizzazione ambientale (Corona Verde);
- Qualificazione dei sistemi urbani e periurbani in termini edilizi, urbanistici e della qualità del paesaggio urbano;
- Salvaguardia dei paesaggi agrari anche attraverso il contenimento del consumo di suolo;
- Valorizzazione dei paesaggi identitari mediante la tutela dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano e la valorizzazione dei *“Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”*.

3.1. Il processo di adeguamento

In base alle previsioni dell'articolo 46 delle Norme di Attuazione (NdA) del PPR, entro 24 mesi dalla data di approvazione del Piano, i Comuni, le Città Metropolitane, le Province e gli Enti gestori delle aree protette devono adeguare e conformare i propri strumenti urbanistici al Piano Paesaggistico con una variante generale. L'adeguamento dei piani comporta una ridefinizione dei propri apparati normativi volti al rispetto delle regole e agli obiettivi del Piano Paesaggistico in modo da orientare coerentemente la pianificazione, sia territoriale che locale.

Il processo di adeguamento è gestito sia da Regione Piemonte che dal Ministero della Cultura (MiC), per definire ruoli e modalità di attuazione del PPR è stato predisposto un apposito Regolamento regionale che stabilisce gli adempimenti tesi a garantire il rispetto delle norme del Piano e la documentazione necessaria. L'allegato A di tale regolamento rappresenta il documento cardine per svolgere il processo di adeguamento ed in particolare a livello locale, è richiesto di specificare in dettaglio tutti gli elementi conoscitivi del PPR, con particolare riferimento alle Tavole P2 "Beni paesaggistici", P4 "Componenti paesaggistiche" e P5 "Rete di connessione paesaggistica".

Il regolamento specifica le modalità nel caso di varianti apportate agli strumenti di pianificazione che non siano adeguati al Piano Paesaggistico per cui occorre valutare la coerenza delle previsioni di variante, limitatamente alle aree di intervento, con la normativa del PPR.

Nei due anni trascorsi tra l'approvazione del Piano Paesaggistico, 2017 e il Regolamento attuativo del 2019 i Comuni potevano richiedere un confronto preventivo sui contenuti della variante di adeguamento al PPR attivando un Tavolo tecnico, costituito da funzionari della Regione e dall'ex MiBAC, ora MiC, che nella fase preliminare fornivano un supporto per le analisi conoscitive.

3.2. Il regolamento d'attuazione

La Regione Piemonte, attraverso il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, ha emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte", ai sensi dell'articolo 8 bis, c. 7 della L.r 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo" e dell'articolo 46, c. 10 delle NdA del PPR.⁵⁴ Il regolamento è stato realizzato dagli uffici regionali, d'intesa con il MiBAC, ed è frutto delle sperimentazioni con le Soprintendenze avvenute nei due anni antecedenti l'approvazione del PPR, soprattutto negli ambiti di adeguamento degli strumenti urbanistici.

⁵⁴ Art. 1 del Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte"

Il regolamento, infatti, al fine di fornire un supporto decisivo ai comuni per agevolare il processo di adeguamento dei propri piani regolatori disciplina le modalità di attuazione del Piano Paesaggistico dettando disposizioni procedurali per:

- L'adeguamento degli strumenti di pianificazione di area vasta, urbanistica e settoriale;
- L'esame delle varianti di non adeguamento;
- La partecipazione del MiBAC ai procedimenti ai sensi dell'art. 145 del Codice;
- Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche attraverso la dimostrazione della conformità e della coerenza degli interventi alle predisposizioni del PPR;
- La realizzazione dei progetti e programmi strategici previsti dal PPR
- La predisposizione di strumenti di approfondimento sui temi del paesaggio.

Il regolamento di attuazione approfondisce i propri contenuti generali nei quattro allegati tecnici al fine di fornire un supporto ai comuni per adeguare gli strumenti urbanistici:⁵⁵

- La verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale da parte della variante urbanistica di adeguamento (allegato A);
- La verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono variante di adeguamento (allegato B);
- I criteri per l'individuazione dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici ai sensi dell'articolo 142 comma 3 del D.lgs. 42/2004 (allegato C);
- Le disposizioni per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (art. 21 del Regolamento) per la variante urbanistica di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (allegato D).

Fino alla predisposizione della variante di adeguamento tutte le varianti devono essere coerenti con l'intero apparato delle previsioni del PPR limitatamente alle aree oggetto di variante (art. 46, c.9 delle Nda del PPR). Nel caso di varianti strutturali (art. 17, c.4, L.r. 56/77) il rispetto dei contenuti del PPR è verificato nell'ambito della Conferenza di copianificazione e valutazione mentre per le varianti semplificate (art. 17 bis, L.r. 56/77) il rispetto dei contenuti del PPR è verificato nell'ambito della conferenza di servizi.

3.3. L'adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR

⁵⁵ Ai sensi dell'art. 3, comma 2, "Gli allegati A, B, C e D al presente regolamento costituiscono specifiche tecniche finalizzate a fornire supporto nel processo di adeguamento del Piano regolatore generale (Prg) al Ppr e nell'attività di verifica per la coerenza delle varianti agli strumenti urbanistici precedenti alla variante di adeguamento al Ppr stesso e possono essere modificati o integrati con deliberazione della Giunta regionale".

Ai fini dell'adeguamento al PPR degli strumenti di pianificazione è necessario:

- Perseguire gli obiettivi;
- Orientare le azioni di pianificazione in coerenza con gli indirizzi;
- Dare attuazione alle direttive;
- Rispettare le prescrizioni e le specifiche prescrizioni d'uso.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4 delle NdA e dell'articolo 8 della L.r 56/77:

- a) Per indirizzi si intendono le previsioni di orientamento e i criteri per il governo del territorio e del paesaggio rivolti alla pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica alle diverse scale;
- b) Per direttive si intendono le previsioni che devono essere obbligatoriamente osservate nella elaborazione dei piani settoriali, dei piani territoriali e dei piani urbanistici alle diverse scale;
- c) Per prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art. 143, c.9, del Codice.

3.3.1. I piani settoriali e i piani d'area

Il regolamento 4/R ha affrontato le modalità con i quali i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti garantiscono il rispetto e l'attuazione delle disposizioni del PPR, in quanto devono dimostrare la coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi contenuti nelle schede degli ambiti di paesaggio e le disposizioni normative contenute negli articoli delle NdA e nel Catalogo (I parte).

I piani d'area vigenti sono sottoposti a verifica di conformità dal tavolo tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 7 delle NdA, per cui garantiscono sempre il rispetto e l'attuazione delle disposizioni del PPR e nel caso non sia dichiarata la conformità è necessario avviare il processo di adeguamento. Inoltre, ogni variante al piano dovrà rispettare e dimostrare la coerenza limitatamente alle aree interessate mediante il supporto di tavole e cartografie.

Mentre i piani d'area, realizzati successivamente all'anno di approvazione del PPR, garantiscono e dimostrano il rispetto e l'attuazione delle previsioni del Piano Paesaggistico attraverso un apposito capitolo in relazione illustrativa e rispettive tavole cartografiche che illustrano efficacemente la coerenza.

3.3.2. La pianificazione d'area vasta

L'adeguamento della pianificazione d'area vasta, provinciale e della città metropolitana, è volta a perseguire gli obiettivi di qualità paesaggistica con particolare riferimento al quadro strutturale, agli

ambiti di paesaggio e al sistema delle reti e dei progetti e programmi strategici anche tramite approfondimento delle tematiche proposte dal PPR e mediante coordinamento della pianificazione urbanistica.

Il processo di adeguamento dei piani territoriali provinciali e del piano territoriale generale della città metropolitana avviene con una variante realizzata ed approvata ai sensi dell'art. 7bis della L.r 56/77 perché richiede una revisione generale dello strumento per dare piena attuazione del Piano Paesaggistico. Tale variante, deve contenere un apposito capitolo in relazione illustrativa con un supporto cartografico che illustri come viene dato riscontro ai contenuti del PPR e in particolare al suo apparato normativo. Inoltre, in sede di adeguamento vengono riconosciuti i contenuti di eventuali piani urbanistici già adeguati al Piano paesaggistico

I piani d'area vigenti sono sottoposti alla verifica di conformità al PPR da parte di Regione e MiBAC, come predisposto ai sensi dell'art. 3 delle NdA del PPR. Il tavolo tecnico realizzato *ad hoc* verifica il rispetto delle previsioni del PPR e nel caso di non conformità è necessario attivare le procedure per la variante al piano d'area, ai sensi dell'art. 7 bis della L.r 56/77, di adeguamento al PPR.

3.3.3. La pianificazione urbanistica

“Il ruolo della pianificazione urbanistica nell'ambito dell'adeguamento è principalmente finalizzato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche e alla riqualificazione dei territori di propria competenza, con particolare attenzione alle specificazioni dei beni paesaggistici ricadenti nel territorio comunale e delle componenti paesaggistiche riconosciute dal PPR stesso...”⁵⁶

Il processo di adeguamento della pianificazione locale⁵⁷, tramite varianti, disciplinato all'art. 15 della L.r 56/77 interessa tutto il territorio comunale. L'adeguamento costituisce il riferimento degli approfondimenti del PPR in quanto la scala locale rappresenta il livello di dettaglio efficace per sviluppare le tematiche trattate.

L'iter dell'adeguamento, rappresentato in figura 11, avviene con la definizione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare e pubblicata per 30 giorni dal Comune per la presa visione e la raccolta delle osservazioni. Contestualmente alla data di pubblicazione, il soggetto proponente deve convocare la prima Conferenza di Pianificazione e valutazione inviando alla Provincia o Città Metropolitana, alla

⁵⁶ Ibidem. Art. 9

⁵⁷ La regione Piemonte con la L.r 24/96, al fine di tutelare e valorizzare le risorse ambientale, paesistiche, culturali e produttive del territorio, sostiene finanziariamente i Comuni, anche associati tra di loro, e le Unioni di Comuni per le varianti di adeguamento della propria strumentazione urbanistica. I contributi in conto di capitale concessi dalla Regione per le varianti di adeguamento sono pari al 90% della spesa per le Unioni di Comuni e pari al 70% della spesa ai singoli Comuni.

Regione e al MiC la variante, completa nei suoi elaborati.⁵⁸ I soggetti partecipanti entro 90 giorni esprimono la propria valutazione tramite osservazioni e contributi elargiti nel verbale che il soggetto proponente recepisce elaborando e adottando il Progetto Preliminare. Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 giorni sul sito del soggetto proponente ed entro tale termine chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. In base alle osservazioni elargite, il Comune elabora la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo che è adottata con deliberazione della giunta. In seguito, il soggetto proponente convoca la seconda Conferenza di Copianificazione e valutazione e i partecipanti esprimono nel termine di 120 giorni le proprie valutazioni e osservazioni che trasmettono in un verbale. Decorso tale periodo, il soggetto proponente recepisce il verbale integralmente e approva con deliberazione del consiglio lo strumento urbanistico che viene successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).




Figura 16: Processo di adeguamento del Piano Regolatore Generale al PPR e le relative tempistiche.

⁵⁸ Al fine di garantire la partecipazione attiva delle amministrazioni competenti interessate nella valutazione delle scelte di pianificazione urbanistica, anche allo scopo di dare coerente applicazione ai diversi livelli di pianificazione sovraordinata, la Regione Piemonte ha redatto il D.P.G.R n. 1/R del 23 gennaio 2017 “Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall’articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”. La Conferenza di Copianificazione, cui devono partecipare il Comune o l’Unione di Comuni, la Provincia o la Città Metropolitana, la Regione e il MiC, è convocata due volte durante il processo di adeguamento, la prima per valutare la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, mentre la seconda per il Progetto Definitivo.

Al fine di garantire le previsioni del Piano paesaggistico non possono essere approvate varianti generali o nuovi piani che non siano adeguati al PPR, tuttavia, possono essere realizzate tutte le altre tipologie di varianti, purché dimostrino la coerenza, limitatamente alle aree di intervento, nelle relazioni illustrative, nelle norme di attuazione e nelle tavole del piano (allegato B del Regolamento). Sino all'adeguamento, infatti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, viene verificata la conformità dell'intervento proposto con le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti contenute nel Piano Paesaggistico, in particolare rispetto ai contenuti delle Schede del Catalogo dei beni paesaggistici (I parte).

A seguito dell'adeguamento del PRG, la verifica di conformità è effettuata anche sulla base delle norme del PRG adeguate al PPR.

Per le varianti parziali, di cui all'art. 17, comma 5 della L.r 56/77, la deliberazione di adozione dichiara espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Piano Paesaggistico. Nella procedura di approvazione delle varianti parziali, viene consultata la Soprintendenza, in qualità di soggetto con competenza ambientale nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, solamente in caso di presenza di beni paesaggistici, nel quale si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al PPR e a ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio.

3.4. Adeguamento della pianificazione locale al PPR

L'adeguamento dei Piani Regolatori Generali al Piano Paesaggistico richiede una revisione dell'intero assetto territoriale sia a livello strutturale e urbanistico che normativo, per cui è necessario redigere una variante generale ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.r 56/77.

Il regolamento di attuazione 4/R, ed in particolare l'allegato A, specifica nel dettaglio con quali modalità ed elaborati il Comune predispone la variante di adeguamento e come qualsiasi variante in attesa dell'adeguamento deve confrontarsi col Piano Paesaggistico, fino alla variante di adeguamento, infatti, tutte le varianti devono essere coerenti con l'intero apparato delle previsioni del PPR limitatamente alle aree oggetto di variante (art. 46, comma 9 delle NdA).

L'adeguamento del PRG al PPR è finalizzato:

- A livello generale per costruire uno strumento di pianificazione dettagliato alla scala locale che promuova e persegua gli obiettivi e le strategie del PPR;
- A livello strategico per delineare uno sviluppo urbanistico che tenga conto delle esigenze di salvaguardia, di valorizzazione e di riqualificazione del PPR;

- A livello cartografico⁵⁹ per precisare la delimitazione delle aree soggette a vincolo paesaggistico e delle componenti paesaggistiche individuate dal PPR;
- A livello normativo⁶⁰ per verificare la coerenza delle previsioni urbanistiche con la normativa del PPR che interessa obiettivi, indirizzi, direttive, prescrizioni e prescrizioni specifiche.

Per ottenere un quadro completo che includa tutte le caratteristiche ed elementi individuati dal Piano paesaggistico può rivelarsi necessaria una fase iniziale di confronto tra quanto indicato dal PPR, precisato alla scala locale, e le previsioni urbanistiche, per cui è propedeutico convocare il tavolo tecnico ai sensi dell'art. 2 comma 6 del regolamento 4/R.

Il tavolo tecnico ai fini della valutazione degli strumenti di pianificazione in adeguamento al PPR, dall'approvazione del PPR è costituito da funzionari della Regione e funzionari del MiC:

- Funzionari della Regione dei Settori di Copianificazione urbanistica;
- Funzionari della Regione del Settore Territorio e paesaggio;
- Funzionari del MiC (segretariato)⁶¹;
- Funzionari del MiC (Soprintendenza).

I comuni, allo scopo di predisporre la variante di adeguamento, possono richiedere un confronto propedeutico al settore Copianificazione Urbanistica che istituirà il tavolo tecnico. Attraverso il tavolo tecnico la Regione fornisce il pacchetto di dati del PPR in formato shapefile condividendo fin da subito gli aspetti conoscitivi recepiti a scala locale. Attraverso tali elementi conoscitivi il comune può avviare la variante di adeguamento, la cui proposta tecnica di progetto preliminare sarà valutata in sede di conferenza di copianificazione valutazione, dalla Regione e dal MiC.

Il tavolo tecnico si esprime elaborando l'istruttoria della variante nel periodo che intercorre tra la prima e la seconda seduta della prima conferenza di copianificazione, per particolari necessità il tavolo può essere avviato anche nella seconda conferenza di copianificazione. Infine, il provvedimento di approvazione della variante dichiara espressamente che il PRG è adeguato al PPR.

3.4.1. Allegato A

Al fine di verificare come i contenuti della variante diano attuazione a quanto previsto dal PPR è necessario predisporre la stesura dei seguenti elaborati relativi all'Allegato A:

⁵⁹ Il livello cartografico è uno tra i compiti più complessi perché si possono modificare ed introdurre nuovi beni paesaggistici integrando l'apparato conoscitivo del PPR

⁶⁰ Allegato B del PPR.

⁶¹ Il segretariato ha potere di coordinamento datogli dal ministero stesso.

- a) Relazione Illustrativa;
- b) Tavola dei beni paesaggistici;
- c) Tavola delle componenti paesaggistiche;
- d) Tavola della percezione visiva (ove presenti le componenti percettivo-identitarie di cui all'art. 30 delle NdA del Ppr);
- e) Tavola di raffronto.

a) Relazione Illustrativa

La relazione Illustrativa è l'elaborato informativo che da specificazione agli elaborati prodotti nel processo di adeguamento e in particolare, deve essere corredato di un capitolo dettagliato che illustri il rapporto tra i contenuti del Piano Paesaggistico e quelli del Piano Regolatore, con riferimento a tre aspetti:

1. L'attuazione nel contesto paesaggistico di riferimento anche in relazione alle dinamiche sovralocali, tramite le previsioni del PRG, delle strategie e degli obiettivi del PPR;
2. La descrizione e motivazione delle correzioni, specificazioni e integrazioni delle componenti paesaggistiche del PPR, eventualmente corredata di cartogrammi se utili alla descrizione delle modifiche apportate;
3. Il riscontro del rispetto e dell'attuazione delle NdA del PPR da parte delle previsioni e delle norme tecniche di attuazione della variante, illustrato ed esplicitato mediante uno schema proposto dalla regione.

Il processo serve per inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del PPR, al fine, sia di dimostrare l'intenzione col proprio PRG di promuovere e perseguire le finalità del PPR a partire dal riconoscimento dell'ambito e dell'unità di paesaggio nel quale ricade il comune e sia per evidenziare i fattori strutturanti, caratterizzanti e qualificanti del paesaggio interessato, descrivendone le dinamiche in atto ed esplicitando gli obiettivi di qualità paesaggistica che il Comune intende perseguire, definendone le priorità di sviluppo, anche in relazione alle dinamiche sovralocali e all'appartenenza a reti di rilevanza regionale. Per questa analisi costituiscono principale riferimento le Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle NdA del PPR – articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali piemontesi nella Tavola P5 e nella Tavola P6.

Lo schema fornito nel regolamento di attuazione 4/R è finalizzato a illustrare e a chiarire il riscontro del rispetto e dell'attuazione della normativa del PPR da parte dei contenuti della variante ed è diviso in due parti.

Nella colonna di sinistra della parte A sono inserite le previsioni immediatamente prevalenti sullo strumento di pianificazione perché fanno riferimento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici (I parte) dei beni paesaggistici artt. 136 e 157 del Codice presenti nel Comune; mentre nella colonna di destra occorre inserire come la variante rispetti le prescrizioni.

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE BB.CC. E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
<p><u>Beni individuati ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (A117) - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla villa detta del Torrione, in Comune di Pinerolo, di proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone (A118) - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino) (A119) (All'interno di questo bene sono presenti 3 aree libere di elevato valore paesaggistico e panoramico) - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante d'alto fusto del viale Sarvognan d'Osoppo di proprietà dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su area pubblica del comune di Pinerolo (A212) <p><u>Beni individuati ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1995 con DD.MM. 1/8/1985:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo sita nel comune di Torino (B069) (All'interno di questo bene è presente un'area libera di elevato valore paesaggistico e panoramico) 	<p><u>Ubicazione, descrizione e caratteristiche</u></p> <p>Nel territorio di Pinerolo sono identificabili i seguenti beni sottoposti a vincolo paesaggistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collina Santa Brigida e Viale San Maurizio, ubicati in zona collinare, in posizione nord-ovest rispetto al centro storico; - Parco Villa del Torrione, ubicato nella piana agricola a sud-est di Pinerolo, in prossimità della viabilità SP n. 23; - Collina pinerolese, sita a nord del centro abitato di Pinerolo; - Viale Sarvognan d'Osoppo, ubicato nella porzione nord-est in prossimità al centro storico; - Collina di Pinerolo, sita alle spalle del centro abitato. <p><u>Obiettivi e azioni</u></p> <p>Il PRGC promuove la tutela e la salvaguardia dei suddetti beni, prevedendo che l'esecuzione di opere o lavori è subordinata all'autorizzazione della Regione o della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) previo parere della Soprintendenza.</p>

Figura 17: Parte A, stralcio dello schema di raffronto tra le prescrizioni specifiche del Catalogo dei Beni paesaggistici

La parte B dello schema, anch'essa suddivisa in due colonne, analizza le componenti paesaggistiche disciplinate a partire dall'art. 13 delle NdA del PPR. La colonna di sinistra contiene gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni degli articoli normativi di riferimento da rispettare per garantire l'adeguamento, mentre la colonna di sinistra, compilata dal Comune, deve dimostrare riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del PRG, anche con l'utilizzo di cartogrammi, in che modo si rispetta e si dà attuazione ai contenuti e alle previsioni del Piano Paesaggistico.

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche PPR	Riscontro Variante al PRGC
Articolo 13. Aree di montagna	
<p><i>Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P4 le aree di montagna costituite dal sistema di terre formatosi a seguito dell'orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, componente strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. Tale sistema ricomprende vette, crinali montani principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi.</i></p> <p><i>Nel territorio comunale sono presenti: rocce e macereti</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u> comma 7 I piani locali, al fine di potenziare i sistemi di accessibilità ai territori, mirati al consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali e della fruizione compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche, individuano la rete dell'accessibilità locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, all'esercizio e alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità non altrimenti raggiungibili e all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.</p> <p><u>Direttive</u> comma 10 I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <p>a) finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali della atti.</p>	<p><u>Ubicazione, descrizione e caratteristiche</u> La porzione settentrionale del territorio comunale è caratterizzata da morfologie riconducibili ad aree collinari e di montagna. Qui sono riconoscibili rocce, macereti, praterie e prato-pascoli.</p> <p><u>Obiettivi e azioni</u> La Variante al PRGC promuove la difesa e la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di risorsa di naturalità per l'intero territorio comunale.</p> <p><u>Tavole di riferimento</u> Le aree di montagna sono individuate nella Tav. D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche.</p>

Figura 18: Parte B, stralcio dello schema di raffronto tra le norme di attuazione del Piano Paesaggistico e le previsioni di variante

b) Tavola dei Beni Paesaggistici

La tavola dei Beni Paesaggistici rappresenta alla scala locale i beni paesaggistici, di cui agli articoli 136, 142 e 157 del Codice ricadenti nel territorio comunale, individuati dal PPR nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici. Nella tavola il Comune verifica le perimetrazioni riportate nel PPR e può precisare le loro delimitazioni alla scala locale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 45 delle NdA.⁶²

Per la corretta delimitazione alla scala locale di alcuni beni paesaggistici del Codice disciplinati all'art. 142, il regolamento e il Catalogo predispongono le seguenti linee guida:

- Art. 142, comma 1, lettera b) – Territori contermini ai laghi: in sede di adeguamento sono da considerare laghi anche le cave allagate esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500m nel caso sia conclusa l'attività di coltivazione e sia stata verificata l'attuazione del recupero ambientale;
- Art. 142, comma 1, lettera c) – Fiumi, torrenti e corsi d'acqua: ai Comuni viene richiesto di specificare e definire la fascia di 150 metri dalle sponde o dagli argini che contengono la piena ordinaria del fiume come definito dall'allegato C delle NdA del PPR ed eventualmente

⁶² Come è previsto nello stesso accordo del marzo 2017 tra Regione e Ministero, possono essere predisposte delle modifiche lievi al Piano o ai beni paesaggistici da approvare con apposite deliberazioni di Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della L.r 56/77.

Nel caso in cui, a seguito di specificazioni alla scala locale o di riscontro di errori materiali, siano apportate precisazioni alla rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, la nuova delimitazione, per la parte che ricade nel territorio del Comune che effettua l'adeguamento al PPR, è efficace dal momento della pubblicazione del progetto preliminare, previa condivisione della rappresentazione del bene con la Regione e con il MiC, nonché con gli altri Comuni interessati dalla modifica del bene stesso.

individuare i corpi idrici che non hanno rilevanza ai fini paesaggistici secondo i criteri dell'allegato C del Regolamento 4/R;

- Art. 142, comma 1, Lettera e) – I ghiacciai e i circhi glaciali: i Comuni devono rappresentare i ghiacciai, individuati dal PPR con un simbolo puntuale, con un tematismo areale, scaricabile dal Geoportale Piemonte;
- Art. 142, comma 1, lettera g) – I territori coperti da foreste e da boschi: la delimitazione avviene sulla base della cartografia forestale più aggiornata ai sensi dell'art. 16, c.1, delle NdA del PPR;⁶³
- Art. 142, comma 1, lettera h) – Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici: deve essere specificata nella variante la permitrazione effettiva di tali aree che sono individuate dal PPR con un simbolo puntuale;⁶⁴
- Art. 142, comma 2: le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 come zone territoriali omogenee A e B o erano diverse dalle zone territoriali omogenee A e B e ricomprese in piani pluriennali di attuazione sono state escluse dall'interesse paesaggistico.⁶⁵

La Tavola dei beni paesaggistici così specificata, condivisa con la Regione e il MiC, costituirà il riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146 del Codice.

c) Tavola delle Componenti Paesaggistiche

Costituisce la rappresentazione alla scala locale delle Componenti Paesaggistiche ricadenti nel territorio comunale, individuate dal PPR nella Tavola P4 e negli Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio. In questa Tavola il Comune riporta tutte le componenti, naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitarie e morfologico-insediative, indicate dal Piano e specificate alla scala di dettaglio, eventualmente integrandole o modificandole nel caso lo stato dei luoghi sia differente o le rappresentazioni siano errate.

d) Tavola della Percezione Visiva

La tavola attua le direttive dell'articolo 30 delle NdA del PPR "*Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico*" e deve essere allestita dai Comuni in cui sono presenti e diffuse le

⁶³ Eventuali scostamenti rispetto al dato della Carta forestale, dovuti alla correzione di errori, non conseguenti a mere specificazioni di scala, devono essere certificati da un tecnico forestale abilitato (fanno eccezione le variazioni che comportano un aumento della superficie boscata o una diminuzione supportata da relativa autorizzazione paesaggistica).

⁶⁴ Le aree di uso civico mantengono il grado di bene paesaggistico con la legge n. 168 del 2017, qualsiasi sia il tipo di sdemanializzazione o procedura relativa a beni di uso civico.

⁶⁵ I piani adeguati ai sensi della L.r. 56/77 molto spesso non contengono queste Z.T.O. per cui la Regione ha provato a superare la conflittualità proponendo delimitazioni con il centro storico e contermini col centro storico.

componenti percettivo-identitarie identificate dal PPR. Nella Tavola possono essere riportate le risultanze delle analisi relative alle componenti percettivo-identitarie (belvedere, percorsi panoramici, fulcri naturali e del costruito, ecc...), se possibile individuando anche adeguati bacini visivi da sottoporre a norme di attenzione per tutelare la panoramicità dei luoghi.

Costituiscono supporto per tale indagine le *“Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico percettivi del paesaggio”*, predisposte dal MiBAC, dalla Regione Piemonte, da Università e Politecnico di Torino, finalizzate a fornire una metodologia riguardo i valori scenico-percettivi, anche mediante sperimentazioni applicative sul territorio piemontese, e la *“Carta della sensibilità visiva”*, predisposta da Regione Piemonte per l’intero territorio regionale sulla base dei punti di belvedere individuati dal PPR. La carta della sensibilità visiva è stata elaborata con strumenti GIS a partire da un Modello Digitale del Terreno (DTM) e riproduce l’andamento della superficie geodetica attraverso l’interpolazione delle curve di livello fornendo un quadro preliminare delle condizioni di visibilità.

Dal Comune, tale quadro percettivo può essere approfondito, integrato, corretto, ridimensionando i bacini sulla base della conoscenza diretta dei luoghi e tenendo conto degli eventuali ingombri che non sono rilevati dal modello automatico.

La Tavola della percezione visiva è finalizzata all’individuazione di ambiti territoriali maggiormente visibili da punti di osservazione prediletti del paesaggio offrendo un contributo volto ad indirizzare la pianificazione locale, aumentando la consapevolezza delle possibili ricadute percettive locali e/o sovracomunali delle scelte urbanistiche.

e) Tavola di Raffronto

Nella Tavola devono essere rappresentate eventuali previsioni non attuate dello strumento vigente ed eventuali nuove previsioni sovrapposte agli elementi delle tavole precedenti. Rispetto alle previsioni non attuate e alle nuove previsioni che vanno adeguatamente descritte e motivate all’interno della Relazione Illustrativa, occorre verificare la conformità nel caso di interferenza con i beni paesaggistici e la coerenza nel caso delle componenti. La relazione paesaggistica deve contenere tutti gli elementi necessari per la verifica di conformità dell’intervento rispetto ai contenuti e alle prescrizioni del PPR e qualora le previsioni proposte risultino in contrasto con tali contenuti occorre stralciarle dalla variante.

3.4.2. Allegato B

Come si è ricordato al paragrafo 4.3.3, fino alla predisposizione della variante di adeguamento tutte le varianti devono essere coerenti con l'intero apparato delle previsioni del PPR limitatamente alle aree oggetto di variante (art. 46, c. 9 delle NdA del PPR). L'allegato B del regolamento tratta la verifica del rispetto del Piano paesaggistico da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono variante di adeguamento.

Nello specifico capitolo della Relazione Illustrativa dedicato ai rapporti con il Piano Paesaggistico sono richiamati gli eventuali beni paesaggistici presenti nell'area oggetto di variante e le norme del PPR interessate dalla variante stessa.

In secondo luogo, deve essere descritto in che modo con la variante si dà attuazione alla normativa per beni e componenti dettata dal PPR.⁶⁶

La procedura di individuazione e analisi segue gli stessi principi del processo di adeguamento limitatamente alle aree oggetto di intervento. Tuttavia, nel procedere alla verifica dei contenuti della variante urbanistica si possono seguire i seguenti passaggi:

- Analisi dell'area interessata dall'intervento con WebGis, ArcGis, QGis, per valutare quali beni e componenti siano presenti;
- Individuazione delle norme del PPR relative a tali beni e componenti;
- Valutazione della coerenza delle previsioni della variante con le norme di cui sopra⁶⁷.

Al fine di inquadrare complessivamente ed efficacemente le previsioni che possono presentare criticità per la verifica di coerenza di ogni area oggetto della previsione è proposto uno schema di approfondimento:

- Individuazione cartografica sul territorio comunale degli ambiti oggetto di approfondimento;
- Descrizione dell'area oggetto della variante;

⁶⁶ Qualora nella procedura di approvazione emergano particolari criticità in relazione alla coerenza delle previsioni con i contenuti del PPR, la Soprintendenza può richiedere un confronto con il Tavolo tecnico.

⁶⁷ In questo caso emerge una differenza tra il processo di adeguamento e le varianti di non adeguamento perché bisogna "semplicemente" dimostrare la coerenza del progetto di intervento e perciò non è necessario un raffronto con l'apparato normativo della variante medesima di riferimento per la tutela paesaggistica.

- Inquadramento territoriale compreso di:
 - Foto aerea;
 - Estratto della variante di PRG;
 - Estratto della Tavola P2 del PPR;
 - Estratto della Tavola P4 del PPR;⁶⁸
 - Individuazione dei beni paesaggistici presenti nell'area;
 - Individuazione delle componenti paesaggistiche presenti nell'area;
- Analisi e descrizione degli elementi di coerenza o di criticità determinati dal raffronto tra le norme del PPR e le previsioni della variante;
- Conclusioni e valutazione della coerenza.

Descrizione dell'area (...)

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
Elenco	<p>Elenco</p> <p>Qualora la nuova previsione comporti la trasformazione di una componente morfologico-insediativa in un'altra è da verificare anche l'articolo a essa corrispondente (ss. artt. 37 e 39).</p>

Figura 19: Allegato B - Stralcio schede di approfondimento

3.5. Lo stato di attuazione

Ai fini di un'analisi più completa è stata intervistata Annalisa Savio, un'esperta in materia di pianificazione paesaggistica e di politiche inerenti alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, che ha gentilmente fornito, alla data del 1/06/2021, i dati dei Comuni che hanno concluso, avviato, o stanno avviando il processo di adeguamento dei propri Piani Regolatori al PPR.

I Comuni che hanno avviato la procedura di Variante Generale del PRGC in adeguamento al PPR in Piemonte, dal 2017 e aumentati sensibilmente dopo l'approvazione del Regolamento attuativo del 2019, sono 57, sette dei quali hanno concluso l'iter e risultano adeguati al PPR.

Occorre notare che sul totale dei Comuni della Regione Piemonte pari a 1181 (aggiornamento del 2019) solamente il 4,83% sta procedendo nella stessa direzione del Piano Paesaggistico, ponendo al centro delle politiche e delle strategie locali il paesaggio. Il PPR, infatti, propone una nuova *vision* imperniata su una lettura del territorio che analizza le forme e la qualità piuttosto che la quantità dei "vecchi" strumenti urbanistici.

Lo stato di attuazione dell'adeguamento al PPR degli strumenti urbanistici comunali consta di tali dati:

- 7 Comuni hanno approvato il Progetto Definitivo, sono rispettivamente:

⁶⁸ Se sono presenti delle componenti percettivo-identitarie può rivelarsi necessario produrre una documentazione fotografica dello stato di fatto.

- Ponderano (BI) con DCC n. 26 del 28/03/19;
 - Campiglia Cervo (BI) con D.C.C. n.10 del 19/05/20;
 - Nebbiuno (NO) con D.C.C. n.2 del 30/01/21;
 - Orta San Giulio (NO) con D.C.C. n. 8 del 15/09/20;
 - Orio Canavese (TO) con D.C.C. n.4 del 12/02/21;
 - Roletto (TO) con D.C.C. n. 36 del 17/06/19;
 - San Raffaele Cimena (TO) con D.C.C. n. 54 del 18/12/19.
- 3 Comuni hanno in corso la II Conferenza di Copianificazione e valutazione, rispettivamente:
 - La Loggia (TO);
 - Luserna San Giovanni (TO);
 - Villadeati (AL).
- 21 Comuni hanno concluso la I Conferenza di Copianificazione e valutazione, e sono:
 - Alagna Valsesia (VC);
 - Barone Canavese (TO);
 - Capriglio (AT);
 - Cavaglià (BI);
 - Cavaglio d'Agogna (NO);
 - Cerano (NO);
 - Colletterto Giacosa (TO);
 - Ferrere (AT);
 - Isola d'Asti (AT);
 - Ivrea (TO);
 - Pinerolo (TO);
 - Piode (VC);
 - Pralormo (TO);
 - Romagnano Sesia (NO);
 - Ronco Canavese (TO);
 - Settimo Torinese (TO);
 - Susa (TO);
 - Torino (TO);
 - Tortona (AL);
 - Villafranca (AL);
 - Virle (TO).
- 4 Comuni hanno in corso la I Conferenza di Copianificazione e valutazione, rispettivamente:

- Bellinzago Novarese (NO);
 - Cereseto (AL);
 - Lamporo (VC);
 - Mappano (TO).
- 22 Comuni hanno in corso o concluso il Tavolo Tecnico, e sono:
 - Alba (CN);
 - Alice Castello (VC);
 - Barengo (NO);
 - Calosso (AT);
 - Carcoforo (VC);
 - Carmagnola (TO);
 - Cassinasco (AT);
 - Cervatto (VC);
 - Costigliole d'Asti (AT);
 - Crescentino (VC);
 - Domodossola (VB);
 - Mondovì (CN);
 - Montecastello (AL);
 - Muzzano (BI);
 - Oleggio (NO);
 - Paesana (CN);
 - Passerano Marmorito (AT);
 - Rivoli (TO);
 - San Marzano Oliveto (AT);
 - Sizzano (NO);
 - Stresa (VB);
 - Trana (TO).

In particolare, l'ambito di riferimento riguarda il sistema insediativo che gravita attorno alla città di Pinerolo. I territori sul confine che si affacciano direttamente sulle alpi sono coperti da vegetazione boschiva che si è sostituita alla coltura della vigna, in cui si identificano delle tracce nel Comune di Prarostino.

Pinerolo sorge sul substrato del conoide appiattito dall'erosione millenaria del torrente Chisone, la favorevole posizione morfologica e l'alta pianura caratterizzata da terre poco fertili hanno caratterizzato la progressiva espansione degli insediamenti urbani e industriali.



Figura 21: Foto aerea. Fonte: Elaborato 16, Relazione illustrativa e di Adeguamento della Variante Generale al PRGC

Sotto il profilo naturalistico si riconoscono aree montane formate da bassi rilievi che giungono sino a 1.300-1.400 m. s.l.m. ai piedi dei quali si sono formati insediamenti alternati tra tre livelli di pianura che determinano il paesaggio circostante, la città stessa di Pinerolo presenta un rilievo collinare di notevole pregio tutelato già a partire dalla legge Galasso del 1985.

Un altro carattere strutturale del paesaggio che influenza fortemente il contesto è costituito dalla fitta rete idrografica, composta dai torrenti principali, Chisone e Lemina e dal sistema di canali secondari, su cui si è stabilita la componente rurale resa frammentaria dal completamento dall'autostrada Torino-Pinerolo ma ancora largamente presente ad eccezione delle aree caratterizzate ad urbanizzazione lineare lungo la maglia viaria o da grossi insediamenti industriali verso Torino.

Sotto l'aspetto storico-culturale Pinerolo rappresenta il fulcro dell'ambito rivestendo un ruolo centrale dapprima come centro abbaziale di rilevanza regionale e poi "capitale" dei territori subalpini dei Savoia mentre in età moderna diventa città fortezza, prima come piazzaforte di confine sabauda verso la val Chisone francese, poi come testa di ponte del Regno di Francia in Piemonte per essere poi demilitarizzata e restituita ai Savoia. Si possono notare le tracce dei vari passaggi storici attraverso la chiesa di San Maurizio situata al colle del borgo antico costeggiato dall'ampia collina tra l'imbocco della val Lemina e il colle di Santa Brigida su cui emergono ville in stile eclettico, liberty e decò.



Figura 22: Foto del Borgo antico di Pinerolo e della chiesa di San Maurizio sulla sommità destra

Si evidenziano ulteriori emergenze storiche, tra le quali il parco del “Torrione” e il “castello” di Miradolo.



Figura 23: Foto del Castello di Miradolo

Inoltre, nel Comune di Pinerolo si evidenziano tracce significative della proto-industria visibili attraverso canalizzazioni artificiali e opifici.




Figura 24: Pianta del "Follone" di Pinerolo, ex fabbrica di pizzi e merletti. Fonte: *Il Follone di Pinerolo (TO), da rinomata manifattura a rudere urbano: prospettive di salvaguardia della memoria a cura di Riccardo Rudiero*

Dinamiche in atto:

Il processo insediativo sta assumendo aspetti diversi intorno al capoluogo sviluppati nei seguenti punti:

- La fascia pedemontana si sta trasformando in una città lineare continua da Orbassano a Pinerolo e oltre verso la val Pellice in cui sono presenti interventi edilizi e infrastrutturali privi di rapporto con il contesto;
- Tra la fascia pedemontana e i versanti montani l'espansione residenziale è disorganizzata mentre nel Comune di Pinerolo, in relazione alla fitta maglia infrastrutturale è più massiccia;
- La situazione urbanizzativa della fascia pedemontana ha determinato la formazione di corridoi costruiti che ostacolano la valorizzazione della stratificazione storica attraverso progetti integrati;
- L'industrializzazione dell'agricoltura di pianura ha manomesso il parcellare agrario e parti del paesaggio consolidato scontrandosi con zone adibite all'agricoltura tradizionale.

Indirizzi e orientamenti strategici:

Per la conservazione attiva del patrimonio naturalistico e degli aspetti di qualità agroforestali occorre gestire la coltivazione agricola, in particolare nelle terre a bassa capacità protettiva per limitare il rischio di inquinamento delle falde.

Per la valorizzazione degli aspetti storico-culturali si rende necessario un intervento di regolamentazione dell'edificabilità nella fascia pedemontana lungo le direttrici viarie e all'imbocco delle valli privilegiando interventi di recupero e riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse, in

particolare per le relazioni tra risorse paesaggistiche e naturalistiche, insediative e infrastrutturali. In particolare, occorre:

- Riqualificare le fasce urbanizzate e densamente infrastrutturate con soluzioni mitigative e compensative in linea con il contesto storico e paesaggistico-ambientale;
- Potenziare le iniziative di valorizzazione e percezione della stratificazione storica;
- Regolamentare le trasformazioni delle cascine e del territorio rurale;
- Riqualificare le aree e le infrastrutture industriali/militari come i canali e le ferrovie;
- Valorizzare gli elementi caratterizzanti esistenti delle “colline di Pinerolo” e contenendo l’espansione urbana al confine urbanizzato con riqualificazione, fruizione visiva e funzionale dalla pianura e dalla città;

Per gli aspetti insediativi è importante arrestare la crescita arteriale sulla rete viaria che congiunge Frossasco, Roletto, Pinerolo e Bricherasio favorendo la complessificazione e l’ispessimento dei tessuti e la gerarchizzazione dei percorsi incentivando la comparsa di elementi policentrici. Inoltre, occorre arrestare la crescita lineare dispersiva est-ovest di Pinerolo, verso Torino e Porte ridefinendo il margine sud di Pinerolo, tra il tessuto urbano consolidato e la circonvallazione.

L’Ambito di Paesaggio n.42 “Pinerolese” in cui ricade il territorio di Pinerolo si articola ulteriormente in Unità di Paesaggio, intese come sub-ambiti caratterizzati da specifici sistemi di relazioni ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive che conferiscono un’immagine unitaria, distinta e riconoscibile:

Codice	Unità di paesaggio	Tipologia normativa (art. 11 NdA)	
4301	Pinerolo	V	Urbano rilevante alterato
4302	Imbocco delle valli su Abbazia Alpina e San Secondo	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
4303	Vallemina	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
4304	Conca di Frossasco e Roletto	VII	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità
4305	Cantalupa e alta Val Noce	VI	Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità
4308	Piana di Piscina	VIII	Rurale/insediato non rilevante
4309	Periurbano della piana di Pinerolo	VIII	Rurale/insediato non rilevante
4310	None e Airasca	VIII	Rurale/insediato non rilevante

Figura 25: Estratto dalla scheda n.43 “Pinerolese”. Fonte: Schede degli Ambiti di Paesaggio, PPR Piemonte 2017

Secondo quanto emerge dalla Tav. 2 – “Beni paesaggistici” il territorio di Pinerolo è interessato dalla presenza di immobili e aree di notevole interesse pubblico ex L. 1497 del 1939. In particolare, emergono le seguenti aree:

Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922, n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497						
NUMERO RIF. REG	CODICE MIN.	RUBRICA	DATA PROVVEDIMENTO	COMUNE	PROV.	PAG.
A117	10228	Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali	D.M. 15/01/1943	Pinerolo	TO	258
A118	10229	Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco annesso alla villa detta del Torrione, in comune di Pinerolo, di proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone	D.M. 22/06/1944	Pinerolo	TO	260
A119	10230	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino)	D.M. 12/05/1966	Pinerolo	TO	262
A212***	10313	Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante di alto fusto del viale Savorgnan d'Osoppo di proprietà dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su aree pubblica del comune di Pinerolo	D.M. 21/01/1950	Pinerolo	TO	442

Beni individuati ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, con DD.MM. 1 agosto 1985						
NUMERO RIF. REG	CODICE MIN.	RUBRICA	DATA PROVVEDIMENTO	COMUNE	PROV.	PAG.
B069	10268	Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo	D.M. 01/08/1985	Pinerolo, Roletto	TO	640

Figura 26: Beni ricadenti all'interno del territorio comunale di Pinerolo. Fonte: Estratto della Relazione illustrativa e Adeguamento della Variante Generale al PRGC



Figura 27: A117. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017

Figura 28: A119. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017



Figura 29: A118. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017

Figura 30: A212. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017

Figura 31: B069. Fonte: Catalogo dei beni paesaggistici, PPR Piemonte 2017

La Tavola P4 “Componenti paesaggistiche” riporta per il territorio di Pinerolo:

- Componenti naturalistico-ambientali: presenza di territori a prevalente copertura boscata nelle zone collinari e nelle immediate vicinanze del torrente Chisone; presenza di praterie e cespuglieti, zone fluviali interne e allargate relative ai principali corsi d’acqua; alcuni ambiti ad elevato interesse agronomico e diffusa presenza di siepi e filari in corrispondenza dei territori di pianura verso Riva di Pinerolo;
- Componenti storico-culturali: la tavola riporta il tracciato della rete viaria di età romana e medioevale e moderna e contemporaneamente anche la linea ferroviaria storica; si segnalano strutture insediative storiche dei centri con forte identità morfologica e la presenza di numerose testimonianze storiche del territorio rurale maggiormente evidenti nella zona di pianura; si evidenziano tre poli della religiosità nelle aree sommitali della collina Pinerolese, una villa afferente al parco del “Torrione” e un impianto della produzione industriale storica;
- Componenti percettivo-identitarie: presenza di relazioni visive tra insediamento e contesto con elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica in cui si denota anche il belvedere e punto panoramico nei pressi della chiesa di San Maurizio, fulcri del costruito in prossimità del nucleo di antica formazione e del Monte Oliveto, alcune aree rurali di specifico interesse paesaggistico e alcuni crinali collinari;
- Componenti morfologico-insediative: una porta urbana nei pressi dell’uscita dell’autostrada verso Riva di Pinerolo, urbane consolidate dei centri minori (art.35) m.i.1 in corrispondenza del nucleo di antica formazione, urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2; tessuti

urbani esterni ai centri (art.35) m.i.3; tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4; insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5 in corrispondenza delle principali aree produttive; area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6; area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7; "insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti IV e V) m.i.8; complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9; aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10; sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11; aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13; alpeggi e insediamenti rurali di alta quota (art. 40) m.i.15.

- Elementi di criticità puntuali (art.41) ed elementi di criticità lineari (art.41).







Figura 32: Tav. P4 "Componenti paesaggistiche". Fonte: PPR Piemonte 2017

La Tav. P5 "Rete di connessione paesaggistica" riporta, per il territorio di Pinerolo quali elementi della rete ecologica la presenza di varchi ecologici e greenways di rilevanza regionale. Si identificano aree di riqualificazione ambientale comprendente i contesti periurbani di rilevanza locale

Relativamente alle connessioni ecologiche si segnala la presenza di corridoi ecologici, riconosciuti su rete idrografica, da potenziare e da mantenere lungo il corso del torrente Chisone e aree di continuità naturale da mantenere e monitorare in tutta la fascia nord del Comune a partire dalla collina e nel confine ovest in frazione di Abbadia Alpina.

Con riferimento alla rete storico-culturale, vengono riconosciuti la presenza di mete principali di fruizione di interesse naturale/culturale e al contempo di capisaldi secondari del sistema fruitivo.

La rete di fruizione è costituita prevalentemente da ferrovie “verdi”, Greenways di rilevanza regionale, circuiti minori sentieristici e percorsi escursionistici secondari, percorsi ciclo-pedonali. Inoltre, Pinerolo rientra nel sistema di valorizzazione del patrimonio culturale relativo alle fortificazioni.



Are di progetto

- Aree tampone (Buffer zones)
- Contesti dei nodi
- Contesti fluviali
- Varchi ecologici

Are di riqualificazione ambientale

- Contesti periurbani di rilevanza regionale
- Contesti periurbani di rilevanza locale
- Aree urbanizzate, di espansione e relative pertinenze
- Aree agricole in cui ricreare connettività diffusa
- Trattati di discontinuità da recuperare e/o mitigare

Rete storico - culturale

- Mete di fruizione di interesse naturale/culturale (regionali, principali e minori)

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale:

- 1 - Sistema delle residenze sabaude
- 2 - Sistema dei castelli del Canavese
- 3 - Sistema delle fortificazioni
- 4 - Sistema dei santuari, castelli e ricetti del Biellese e del Verbano Cusio Ossola
- 5 - Sistema dei castelli del Cuneese occidentale
- 6 - Sistema dei castelli e dei beni delle Langhe, Val Bormida, Roero e Monferrato
- 7 - Sistema delle alte valli alessandrine
- 8 - Sistema dei castelli e delle abbazie della Val di Susa
- 9 - Sistema dei santuari delle Valli di Lanzo
- 10 - Sistema dei castelli di pianura e delle grange del Vercellese e Novarese
- 11 - Sistema dell'insediamento Waisèr
- 12 - Sistema degli ecomusei
- 13 - Sistema dei Sacri Monti e dei santuari

- Siti archeologici di rilevanza regionale

Core zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Buffer zone dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Rete di fruizione

- Ferrovie "verdi"
- Greenways regionali
- Circuiti di interesse fruitivo
- Percorsi ciclo-pedonali
- Rete sentieristica
- Infrastrutture da riqualificare
- Infrastrutture da mitigare

Sistema delle mete di fruizione:

- Capisaldi del sistema fruitivo (Torino, principali, secondari)
- Accessi alle aree naturali
- Punti panoramici

Elementi della rete ecologica

Nodi (Core Areas)

- Aree protette
- SIC e ZSC
- ZPS
- Zone naturali di salvaguardia
- Aree contigue
- Altri siti di interesse naturalistico
- Nodi principali
- Nodi secondari

Connessioni ecologiche

Corridoi su rete idrografica:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostituire

Corridoi ecologici:

- Da mantenere
- Da potenziare
- Da ricostituire
- Esterni
- Punti d'appoggio (Stepping stones)
- Aree di continuità naturale da mantenere e monitorare
- Fasce di buona connessione da mantenere e potenziare

Fasce di connessione sovregionale:

- Alpine ad elevata naturalità e bassa connettività
- Montane a buona naturalità e connettività
- Rete fluviale condivisa
- Principali rotte migratorie

Figura 33: Tav. P5 "Rete di connessione paesaggistica". Fonte: PPR Piemonte 2017

Si riportano infine gli obiettivi che il PPR attua per il territorio dell'ambito n.43 – Pinerolese, che sono stati analizzati insieme alle strategie e agli obiettivi di Piano, al fine di verificare la coerenza delle proposte progettuali con i contenuti del PPR.

OBIETTIVI

LINEE DI AZIONE

1.3.1. Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzazione della stratificazione storica del territorio, promuovendo in particolare una nuova


<p>valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio.</p>	<p>immagine della città di Pinerolo; valorizzazione degli elementi caratterizzanti delle "Colline di Pinerolo" e Valle Lemina, e della fruizione visiva e funzionale dalla città.</p>
<p>1.4.3. Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate.</p>	
<p>1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia.</p>	<p>Riorganizzazione delle aree insediate con inserimento di funzioni centrali e dotazione di spazi pubblici identitari, (in particolare lungo il margine sud di Pinerolo).</p>
<p>1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p>	<p>Contenimento degli insediamenti commerciali e produttivi all'imbocco delle valli, lungo la fascia pedemontana (in particolare a est di Pinerolo lungo l'asse Frossasco-Roletto-Bricherasio).</p>
<p>1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano</p>	<p>Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali.</p>
<p>1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Gestione forestale sostenibile delle zone montane, mantenendo porzioni a prato-pascolo e favorendo la formazione di boschi misti.</p>
<p>1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo.</p>	<p>Consolidamento della dispersione insediativa a nord-ovest di Frossasco, mantenendo varchi nel rapporto con il pedemonte.</p>
<p>1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.</p>	<p>Promozione di interventi di ridefinizione dei sistemi insediati, con mantenimento degli intervalli tra nuclei e la valorizzazione degli effetti di porta, per preservare la separazione dei nuclei originari di Piscina, Pinerolo, San Secondo.</p>

<p>1.9.1. Riutilizzo e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.</p>	<p>Riqualificazione delle aree dismesse, industriali o militari.</p>
<p>2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.</p>	<p>Gestione delle terre a bassa capacità protettiva secondo linee agronomiche che contemplino il rischio di inquinamento delle falde (aree di ricarica acquiferi profondi)</p>
<p>3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).</p>	<p>Riqualificazione delle fasce urbanizzate e densamente infrastrutturate, con soluzioni di mitigazione e compensazione attente al contesto insediativo storico e paesaggistico-ambientale.</p>

4.2. Approfondimento sulla collina di Pinerolo

Occorre un approfondimento maggiore per la collina di Pinerolo perché sono tre i piani che la tutelano e la valorizzano. Per ordine cronologico sono i seguenti:

- Il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo del 2009 di competenza provinciale, approvato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 7 della L.r 56/77 e s.m.i, orienta le politiche comunali verso obiettivi di valorizzazione dell'ambiente naturale e antropico con azioni dirette alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistiche e culturali conservando i caratteri storici nelle relazioni tra la popolazione insediata e le attività umane. Il Piano si prefigge di incentivare forme di fruibilità collettiva ed ecosostenibile del paesaggio anche attraverso linee di sviluppo urbanistiche volte al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori preesistenti e di realizzarne nuovi che siano coerenti ed integrati con il contesto territoriale-paesaggistico.



Legenda




Figura 34: Tavola dei “Vincoli di tutela paesistico-ambientale”. Fonte: Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, 2009

- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2 (PTC2) del 2011 approvato con D.C.R. n. 121-2975 per definire obiettivi di pianificazione di governo del territorio a livello

provinciale per ambiti sovracomunali. Il Piano, in ottica eco-sostenibile e di sviluppo socioeconomico, è volto al contenimento del consumo di suolo tutelando e valorizzando il patrimonio naturalistico e la biodiversità con incremento della rete ecologica riducendo le pressioni ambientali per migliorare le qualità della vita. La collina di Pinerolo è inserita all'interno delle "Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale" ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. e del PTC1, la cui area, rispetto al vincolo Galassino, si estende a nord la località Gerbido di Costagrande e a ovest sino alla sinistra in sponda orografica del torrente Lemina escludendo alcune porzioni di territorio a sud ormai compromesse da interventi edilizi. In fase di redazione del Piano Paesistico il confine è stato lievemente modificato sino a ricomprendere a ovest la zona cimiteriale.




Figura 35: Tavola 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere". Fonte: PTC2, 2011

- Il Piano Paesaggistico regionale (PPR) del 2017, approvato con D.C.R. 233-35836 per regolare le trasformazioni e sostenere il ruolo strategico per uno sviluppo sostenibile volto alla tutela e alla promozione del paesaggio piemontese. Il Piano non riporta il vincolo del Piano Paesistico ma essenzialmente si individuano le aree e i beni tutelati ai sensi della L. 1497/1939 e della L. 431/1985.



Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con D.U.M.M. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)

- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

Figura 36: Tavola P2 "Beni Paesaggistici". Fonte: WebGis PPR Piemonte 2017

Nella figura sottostante sono state riportate tutte le aree di tutela elencate nei tre Piani sopra citati, in sostanza il Piano Paesistico che possiede competenza provinciale è coerente con quanto individuato nel PTC2 mentre il Piano Paesaggistico Regionale evidenzia solamente i vincoli ex-lege.⁶⁹




Figura 37: Aree di tutela paesaggistica della Collina di Pinerolo

⁶⁹ A seguito di un colloquio con l'assessore all'urbanistica del comune di Pinerolo è pervenuto che questi tre livelli gerarchici su una sola area possono determinare un allungamento delle procedure perché, nonostante i vincoli siano i medesimi, ciascun piano definisce criteri e regole di gestione e valorizzazione differenti cui occorre conformarsi obbligatoriamente. Inoltre, i confini del piano provinciale sono diversi rispetto a quello regionale che non include il Piano Paesistico di rilevanza provinciale all'interno dei suoi elaborati. Risulta evidente che a livello comunale questa struttura, soprattutto in riferimento ad un piano paesistico che definisce ulteriori norme, può causare delle problematiche da un punto vista burocratico e progettuale.

4.3. La Variante di Revisione Generale⁷⁰ al PRG

La variante di Revisione Generale è stata avviata dalla necessità di promuovere lo sviluppo socioeconomico non più in termini espansivi dell'incremento del consumo di suolo, quanto in quelli molto più sostenibili della rigenerazione urbana e riqualificazione territoriale. Il Piano vigente approvato con D.G.R n. 6-24303 del 6/04/1998, infatti, ormai risulta obsoleto sia nei contenuti sovradimensionati e sia a livello progettuale.

La *vision* di Pinerolo “Città Bene Comune” è rivolta ad affrontare obiettivi di qualità che trattano le forme del costruito in coerenza con le aree libere piuttosto che obiettivi di quantità, nell'ottica del progresso la Variante si muove all'interno di questi principi per ripensare ad alcune aree centrali con particolare attenzione al tema degli spazi aperti e del paesaggio.

La Variante si fonda su alcuni principi rilevanti per il territorio pinerolese, mediante:

- 1- Lettura della città per sistemi sia fisici che di funzionamento al fine di individuare tematiche e criticità;
- 2- Definizione di schemi direttori che rappresentino allusivamente la forma del costruito e del territorio in modo da porre particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio;
- 3- Definizione del Progetto di Suolo qualificandosi come strumento che definisce il disegno degli spazi aperti nel tessuto consolidato e per le aree di trasformazione propedeutico per indirizzare la riqualificazione edilizia, il patrimonio pubblico e infrastrutturale;
- 4- Adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale tramite individuazione dei vincoli e delle componenti paesaggistiche e della percezione visiva dei luoghi e del paesaggio.

La Variante prevede una revisione completa dello strumento urbanistico vigente combinando aspetti strategici riferibili al disegno di paesaggio per la città e gli spazi aperti, e contenuti conformativi in riferimento allo zoning urbanistico e alla normativa di Piano.

I temi che hanno orientato l'avvio del processo sono:

⁷⁰ La Variante Generale al PRG è stata redatta dallo Studio Mate Engineering di Bologna a seguito di gara espletata dal Comune. In modo particolare vi hanno lavorato Rallo Daniele e Vanin Fabio urbanisti, Marta Colombo architetto, Elettra Lowenthal ingegnere ambientale.

- Riduzione del consumo di suolo: la Variante Generale intende intervenire sulle numerose zone edificabili non ancora attuate del Piano vigente⁷¹ che comporterebbero un'ulteriore dispersione urbana mantenendo le aree edificabili interne al tessuto urbano e introducendo dei bordi urbani definiti per definire in modo organico la forma della città;
- Rigenerazione della città: il tema della riqualificazione assume particolare importanza nella Variante soprattutto per offrire una nuova immagine di qualità verso una città più abitabile migliorandone gli spazi urbani costituiti da un patrimonio edilizio fatiscente, da aree industriali dismesse e degradanti. Si tratta di interventi volti a ripristinare le condizioni di vitalità e sostenibilità socioeconomica, culturale ed ambientale con dotazione di attrezzature, servizi e infrastrutture, di risparmio energetico, di sicurezza.

Il piano si fonda su un modello che trae la propria origine nei seguenti elementi:

- La zonizzazione del territorio in scala 1:5.000 relazionata alla disciplina generale e specifica di ogni singola sottozona e alle schedature normative delle aree di trasformazione; le zone C, RU, D e F;
- Il disegno del Paesaggio elaborato attraverso l'adeguamento del PRGC al PPR in scala 1:5.000, così suddiviso:
 - 1) Tavola dei beni paesaggistici (D1), in cui si è effettuata la ricognizione dei beni paesaggistici, ossia immobili e aree di notevole interesse pubblico, i territori coperti da foreste e boschi, le zone gravate da usi civici e di interesse archeologico ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio e i fiumi e i corsi d'acqua iscritti nei registri previsti dal R.D. n. 1775/1933 che ricadono all'interno del territorio comunale di Pinerolo;
 - 2) Tavola delle componenti paesaggistiche (D2), relativa all'approfondimento sulla conoscenza e sullo stato del territorio e del paesaggio, nella quale sono riportate le componenti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitarie e morfologico-insediative;
 - 3) Tavola della percezione visiva (D3), al fine di individuare le aree di maggiore visibilità da luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio;
 - 4) Tavola di raffronto (D4) tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR, per dimostrare la conformità e la coerenza tra le previsioni urbanistiche non ancora

⁷¹ È necessario notare che il Piano Regolatore vigente del 1998 è sovradimensionato su una capacità insediativa teorica pari a 50 mila abitanti circa, le serie storiche demografiche ISTAT indicano un andamento che si è attestato all'incirca sui 33 mila abitanti. Perciò la Variante prevede una riduzione delle aree edificabili di circa 12 ettari, restituendole in parte a suolo agricolo e in parte cedute all'Amministrazione Comunale come aree verdi a Parco.

attuare e quelle introdotte dalla Variante e i contenuti del PPR, con particolare riferimento alle previsioni che comportano consumo di suolo.


- Il Progetto di Suolo, un'autentica innovazione volta a migliorare lo spazio pubblico e valorizzare luoghi e percorsi a valenza ambientale e paesaggistica tramite coordinamento tra soggetti pubblici e privati, integrazione degli spazi esistenti con quelli di nuovo impianto e incentivare la riqualificazione del tessuto edilizio.

Il Progetto di Suolo rappresenta un importante elemento di valorizzazione che si esplica nel Masterplan degli spazi aperti e del paesaggio per indirizzare e coordinare l'attuazione della Variante stessa, volto a disciplinare e rappresentare azioni migliorative del paesaggio. Il progetto propone due approfondimenti, uno relativo al Parco Urbano del Lemina e l'altro relativo al Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo, per fornire alla città e al territorio una migliore funzionalità e continuità del verde.

4.4. Le Schede normative per le aree vincolate

La Tavola D1 dei "Beni paesaggistici" in scala 1:10.000 della Variante, come già riportato nel paragrafo precedente, effettua una ricognizione dei beni monumentali e paesaggistici presenti nel Comune ed in particolare sono evidenziati:

-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933
-  Lettera c) Sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna di fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici
-  Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
-  Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985






Figura 38: Tavola D1 dei “Beni paesaggistici”. Fonte: Variante di Revisione Generale al PRGC

Tale ricognizione di beni è stata oggetto di una normativa generale ed una specifica cui fa riferimento, rispettivamente all’articolo 5 e all’allegato A delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante.

Per quanto riguarda l’articolo 5 “*Beni Paesaggistici*” sono stati riportati gli strumenti e la legislazione di riferimento e la definizione, sia dei vincoli monumentali che dei vincoli paesaggistici con relative prescrizioni generali che rimandano ad autorizzazioni di interventi subordinate al parere del soprintendente nel caso di vincoli monumentali e paesaggistici, a meno che non si tratti di manutenzione e restauro conservativo.

Mentre per quanto concerne l'allegato A "*Schede dei vincoli paesaggistici*" sono state riportate le schede degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico oggetto di vincolo paesaggistico, come disciplinati dalle schede del Catalogo dei beni paesaggistici del PPR. Ogni scheda individua nel dettaglio lo strumento di tutela, la descrizione dell'area e le prescrizioni specifiche da osservare cogentemente.

All'interno della Relazione illustrativa della Variante, è stata elaborata, al fine di analizzare la conformità con il PPR, come richiesto dal regolamento 4/R, la tabella di raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del catalogo per i beni disciplinati agli articoli 136, 142 e 157 del Codice e le previsioni della Variante. Nella colonna di sinistra si evidenziano le prescrizioni specifiche dei singoli beni presenti, e nella colonna di destra si individua il riscontro delle previsioni della Variante suddiviso in:

- Ubicazione, descrizione e caratteristiche;
- Obiettivi e azioni per definire in che modo la Variante tuteli i suddetti beni;
- Tavole di riferimento;
- Norme di riferimento al fine di trovare riscontro nelle Norme della Variante.

Il Piano Paesaggistico, dal punto di vista vincolistico, è altamente dettagliato per cui a livello comunale non è stato necessario introdurre alcuna innovazione in termini di tutela e salvaguardia.

4.5. Le Schede normative con l'inserimento delle prescrizioni paesaggistiche

La Tavola D2 delle "*Componenti paesaggistiche*" in scala 1:5.000, suddivisa in A1, A2 e A3, rappresenta un elemento di conoscenza e approfondimento del territorio in cui sono individuate le componenti naturalistico-ambientali (art.6), storico-culturali (art.7), percettivo-identitarie (art.8) e morfologico-insediative (art.9), le quali rimandano ad un rispettivo articolo delle NTA.


Sotto l'aspetto naturalistico-ambientale, la Variante promuove la difesa e la valorizzazione delle porzioni di territorio per le quali si riconoscono caratteristiche di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica e di risorsa di naturalità territoriale.

Per quanto riguarda le componenti storico-culturali vengono promossi degli obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio con azioni di contenimento degli interventi trasformativi che potenzialmente minacciano paesaggi identitari, al potenziamento dell'immagine paesaggistica del territorio e valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici.

Dal punto di vista percettivo-identitario si promuove la tutela delle immagini espressive dell'identità locale salvaguardando le visuali panoramiche e valorizzando l'aspetto turistico e storico-culturale con

azioni di mitigazione e riduzione delle pressioni e degli impatti che potenzialmente agiscono negativamente sulle bellezze e sui belvedere.

Infine, sotto il profilo morfologico-insediativo, la Variante tutela gli aspetti peculiari che contraddistinguono tali componenti salvaguardando e valorizzando i contesti urbani consolidati. Si propone una riqualificazione e il completamento delle attrezzature a servizi dei tessuti urbani discontinui e si favorisce il completamento dei tessuti urbani esistenti al fine di ridurre al minimo il consumo di suolo.



Componenti naturalistico-ambientali (art. 6 NTA)

- Filari alberati esistenti e da potenziare
 - Territori coperti da foreste e da boschi
- Sistema di crinali collinari e pedemontani
- Pedemontani principali
 - Pedemontani secondari
 - Praterie, prato-pascoli, cespuglieti
 - Ghiacciai, rocce, macereti
 - Zona fluviale allargata
 - Zona fluviale interna
 - Aree ad elevato interesse agronomico

Componenti storico-culturali (art. 7 NTA)

- Poli della religiosità
- Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico
- Sistemi di ville, parchi e giardini
- Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale
- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica

Centro di rango I

- 1

Viabilità storica e patrimonio ferroviario

- Rete viaria di età romana e medievale
- Rete viaria di età moderna e contemporanea
- Rete ferroviaria storica

Componenti percettivo-identitarie (art. 8 NTA)

- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica
- ✳ belvedere
- Fulcri del costruito
- Percorsi panoramici

Componenti morfologico-insediative (art. 9 NTA)

Morfologie insediative

- m.i. 1 - Urbane dei centri maggiori
- m.i. 2 - Urbane consolidate dei centri minori
- m.i. 3 - Tessuti urbani esterni ai centri
- m.i. 4 - Tessuti discontinui suburbani
- m.i. 5 - Insediamenti specializzati organizzati
- m.i. 6 - Aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale
- m.i. 7 - Aree a dispersione insediativa prevalentemente specialistica
- m.i. 8 - Insule specializzate
- m.i. 10 - Aree rurali di pianura o collina
- m.i. 11 - Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna
- m.i. 13 - Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa
- m.i. 14 - Aree rurali di pianura
- m.i. 15 - Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota
- Porte urbane
- Elementi di criticità puntuali
- xxx Elementi di criticità lineari

Centri storici - zone A individuate dal PRGC ex art. 24 LR 56/77 e s.m.i.

- Centri storici - zone A individuate dal PRGC ex art. 24 LR 56/77 e s.m.i.

Figura 39: Tavola D2a delle "Componenti paesaggistiche". Fonte: Variante di Revisione Generale al PRGC

All'interno della Relazione illustrativa è stata elaborata una tabella, prevista dal regolamento 4/R, al fine di valutare la coerenza tra le previsioni di variante e i contenuti del PPR che ricadono localmente nel territorio comunale, per cui si evidenziano:

- Articolo 14. Sistema idrografico; al fine di tutelare e valorizzare i corsi d'acqua è stato introdotto il MasterPlan del Progetto di Suolo (art.10) che introduce il Parco Urbano del Lemina quale contesto cardine di promozione e riqualificazione degli spazi aperti, il cui elemento strutturante è il corso d'acqua. A livello specifico le norme fanno riferimento all'art. 5 relativo ai beni paesaggistici, all'art. 6 riconoscendo e salvaguardando le zone fluviali allargate, ristrette e interne da eventuali trasformazioni che potenzialmente potrebbero minacciare la conservazione del sistema naturale;

Articolo 14. Sistema idrografico	
<ul style="list-style-type: none"> - fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 e presenti anche nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni: Torrente Chisone; Torrente Oitana e Lemina; - zona fluviale interna; - zona fluviale allargata 	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 7</i></p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico. <p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e, anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino; b. nelle zone fluviali "interne" prevedono: <ol style="list-style-type: none"> I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per 	<p><u>Ubicazione, descrizione e caratteristiche</u></p> <p>Il sistema idrografico è un elemento fondamentale e caratterizzante del territorio pinerolese sia dal punto di vista morfologico, che ambientale, ecologico ed identitario.</p> <p><u>Obiettivi e azioni</u></p> <p>La Variante Generale costruisce un sistema di tutela del reticolo idrografico attraverso l'individuazione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua ed il combinato normativo che comprende: i vincoli paesaggistici, i vincoli idrogeologici e le direttive del Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio.</p> <p>Il Progetto di Suolo definito dalla Variante pone come elemento cardine per la promozione e la valorizzazione degli spazi aperti e del paesaggio il sistema idrografico, individuando il torrente Lemina come elemento strutturante per la definizione del Parco Urbano.</p> <p>Per l'area trasformabile riconosciuta dal PRGC all'interno della zona fluviale, identificata nella zona RU 4.2 Malora, la Variante prevede il recupero dei volumi esistenti, (insediamento produttivo ed ex cartiera) con obbligo di trasferimento dell'edificabilità e cessione dell'area a Parco.</p> <p><u>Tavole di riferimento</u></p> <p>Gli elementi del Sistema idrografico sono individuati nelle Tav. D1 – Tavola dei beni paesaggistici, nella Tav. D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo.</p> <p><u>Norme di riferimento</u></p> <p>Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro nell'art. 5 "Beni Paesaggistici", nell'art. 6 "Componenti Naturalistico-Ambientali" e nell'art. 10 "Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio" delle NTA del PRGC.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 5, comma 2, lettera f, disciplina i vincoli paesaggistici sui corsi d'acqua individuati ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lett. c) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985) e di-

Figura 40: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC

- Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi; in linea generale la Variante promuove tutte le aree coperte da boschi per le quali si riconoscono potenzialità ecologiche e paesaggistiche. Il MasterPlan (art.10) mette a sistema le aree boscate all'interno dei parchi urbani e mantiene le caratteristiche e cerca di potenziarne gli elementi naturalistici, quali siepi, gruppi arborei. A livello normativo, anche le aree boscate, tutelate dall'art. 142 del Codice, rientrano nell'art. 5 delle NTA sotto la categoria dei Beni Paesaggistici e all'art. 6, sotto la

categoria delle componenti naturalistico-ambientali, per cui si prescrive la salvaguardia dell'immagine percettiva privilegiando, nel caso di interventi su queste aree, trasformazioni a basso impatto visivo volti alla conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi;

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati i territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende sia i boschi tutelati ai sensi del Codice rappresentati nella Tav. P2 sia le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i> <i>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del Codice</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u> comma 5 Nei territori di cui ai commi 1 e 2, gli strumenti di pianificazione forestale sulla base delle esigenze di tutela delle diverse categorie o tipi forestali, che tengono conto degli habitat di interesse comunitario, della biodiversità e del livello di naturalità, individuano destinazioni funzionali prevalenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di protezione diretta di insediamenti, manufatti e vite umane; b. di protezione generale; c. naturalistica; d. di fruizione turistico-ricreativa; e. produttiva. <p>comma 6 Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. <p>comma 7 Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboscimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno. <p><u>Direttive</u> comma 8</p>	<p><u>Ubicazione, descrizione e caratteristiche</u> I territori coperti da foreste e boschi comprendono le aree derivanti prevalentemente del Piano forestale regionale, comprensivi delle aree di transizione con le morfologie insediative. Interessano per lo più la parte settentrionale e occidentale del territorio comunale.</p> <p><u>Obiettivi e azioni</u> La Variante Generale, anche attraverso il Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio, promuove la difesa e la valorizzazione delle porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità paesaggistica ed ecologica. In quest'ottica la Variante intende mantenere quegli elementi caratteristici del paesaggio, nonché potenziare gli elementi naturalistici quali siepi, gruppi arborei e aree boscate.</p> <p><u>Tavole di riferimento</u> I territori coperti da foreste e da boschi sono individuati nella Tav. D1 – Tavola dei beni paesaggistici, nella Tav. D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo.</p> <p><u>Norme di riferimento</u> Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro nell'art. 5 "Beni Paesaggistici", nell'art. 6 "Componenti Naturalistico-Ambientali" e nell'art. 10 "Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio" delle NTA del PRGC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 5, comma 2, lettera g, disciplina i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento individuati ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lett. g) D.Lgs 42/2004 (ex L. 431/1985), come definiti dall'Art. 2, commi 2 e 6 del D.Lgs 227/2001 e disciplinati dall'Art. 16 delle NdA del PPR; - l'art. 5, comma 4, prevede che l'esecuzione di opere e lavori nelle aree a vincolo paesaggistico è subordinata, ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs 42/2004, ad autorizzazione della Regione, o della Commissione Locale per il Paesaggio (CLP), ai sensi dell'Art. 148 del D.Lgs 42/2004, nei casi di cui all'Art. 3 della LR 32/2008, pre-

Figura 41: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC

- Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico; la Variante promuove l'utilizzazione agricola dei suoli di elevata capacità d'uso, classe I e II, anche in virtù della realizzazione di filiere corte. Inoltre, sono inerite all'interno del Parco Agricolo, per cui sono tutelate, conservate e valorizzate dalle azioni previste dal Progetto di Suolo (art. 10). Sotto il profilo normativo, all'art. 6, si stabilisce l'immutabilità ad uso agrario delle terre ad elevato interesse agronomico conservando gli elementi caratteristici rurali, siepi, filari e canalizzazioni.

presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

comma 4

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive

comma 5

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

comma 6

Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell'8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

comma 7

Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

- riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;
- all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

comma 8

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto

Obiettivi e azioni

La Variante Generale prevede la salvaguardia delle aree di elevato interesse agronomico incentivandone l'utilizzazione agricola, anche in virtù della realizzazione di filiere corte per l'approvvigionamento alimentare della città. Tali aree sono oggetto delle azioni previste anche dal Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio il quale, ne promuove la difesa, la conservazione e la valorizzazione inserendole all'interno di un Parco Agricolo.

Tavole di riferimento

Le aree di elevato interesse agronomico sono individuate nella Tav. D2 – Tavola delle componenti paesaggistiche, nella Tav. E1 – Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina e nella Tav. E2 – Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo.

Norme di riferimento

Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro nell'art. 6 "Componenti Naturalistico-Ambientali" e nell'art. 10 "Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio" delle NTA del PRGC.

In particolare:

- l'art. 6, comma 1, lettera d, definisce le aree ad elevato interesse agronomico in quanto caratterizzate da particolari aspetti di riconoscibilità ed integrità, come così riassunti: articolazione dei sistemi biotici; dotazione degli elementi di connessione ecologica; qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; equipaggiamento verde strutturato; caratteristiche morfologiche e paesaggistiche;
- l'art. 6 comma 2, stabilisce che il PRGC promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità biotica, naturalistica ed ecologica, nonché di risorsa di naturalità per il territorio comunale;
- l'art. 6, comma 6, stabilisce che tali aree non possono essere trasformate e devono essere mantenute all'uso agrario tutelando gli elementi rurali tradizionali quali siepi, filari e canalizzazioni. In tali aree, sono possibili nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti.]

La realizzazione di impianti di produzione dell'energia,

Figura 42: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC

- Articolo 23. Zone di interesse archeologico; il Piano Paesaggistico non riconosce alcun sito archeologico, tuttavia, il Piano vigente individua una zona archeologica (K) disciplinata all'art. 45 e compresa sia nel Piano Particolareggiato della Collina e sia nel Piano Paesistico per cui eventuali interventi di manutenzione ordinaria devono essere realizzati in concertazione con la Soprintendenza archeologica (art.5 della Variante). L'area interessata da ritrovamenti archeologici è composta da una serie di ville storiche emerse tra il *catasto francese* e il *catasto Rabbini*, tra il 1810 e il 1860 ed una, villa Rolfo, dopo il 1860.⁷²




Figura 43: Stralcio della Tavola A3 di "Usa del suolo. Sviluppo dei centri abitati". Fonte: Variante Generale al PRGC



Figura 44: Foto area dell'area di interesse archeologico. Fonte: Google Maps

- Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il *loisir* e il turismo; la Variante tutela il sistema di ville parchi e giardini attraverso l'articolo 7 delle NTA e il MasterPlan degli Spazi aperti tramite restauri conservativi con misure per la valorizzazione nel rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni visive e funzionali dei caratteri architettonici fra edifici e giardini. Inoltre, introduce nel nuovo Piano una serie di ville già individuate dal Piano Particolareggiato della Collina.

⁷² Schede relative al patrimonio storico, architettonico e culturale-documentario pagg. 29-30-31-32-37-38. Fonte: Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, 2009




Figura 45: Stralcio del Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. Fonte: Progetto di Suolo, Variante Generale al PRGC

- Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i.4); al fine di definire un fronte urbano, la Variante promuove interventi di completamento e ricucitura del tessuto urbano esistente riqualificando e rigenerando i contesti degradati. Il progetto è volto a connettere i luoghi attraverso la viabilità locale e soprattutto la mobilità dolce con attenzione alla componente verde. Sotto il profilo normativo l'art. 9 ne disciplina i contenuti.


Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
<i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane, assetto costruito urbanizzato frammisto ad aree libere interstiziali o ad inserti di morfologie insediative specialistiche).</i>	
<p><u>I indirizzi</u> comma 3 I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclopedonali, al sistema del verde. <p><u>Direttive</u> comma 4 I piani locali verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1 tenendo conto anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. della contiguità con aree urbane di m.i. 1, 2 e 3, di cui all'articolo 35, e della presenza di residui non urbanizzati ormai disorganici rispetto agli usi agricoli; b. della prevalenza di lottizzazioni organizzate rispetto a insediamenti individuali e privi di regole urbanistiche; c. della prevalenza di lottizzazioni con tipologie ad alta copertura di suolo e densità volumetrica bassa o media, intervallate da aree non insediate; d. della presenza di trame infrastrutturali con caratteristiche urbane ancorché incomplete. <p>comma 5 Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi neces- 	<p><u>Ubicazione, descrizione e caratteristiche</u> I tessuti discontinui suburbani (m.i. 4), caratterizzati da un'urbanizzazione in rapida evoluzione, si riscontrano esclusivamente nelle aree di pianura. I principali ambiti, in termini di superficie, sono ubicati nella porzione sud-est della città di Pinerolo ed in località Riva.</p> <p><u>Obiettivi e azioni</u> La Variante al PRGC intende mettere in atto interventi volti al completamento ed alla ricucitura del tessuto urbano esistente, favorendo la riqualificazione e la rigenerazione dei bordi e dei fronti urbani. Il progetto urbanistico, in queste aree, è orientato a soddisfare gli sviluppi insediativi necessari alla comunità locale, completando e migliorando la rete della viabilità locale e dei percorsi dolci, con particolare attenzione al verde ed alla mobilità ciclabile e pedonale.</p> <p><u>Tavole di riferimento</u> Le suddette componenti morfologico-insediative sono individuate nella <i>Tav. D2 – Tavola delle Componenti Paesaggistiche</i>.</p> <p><u>Norme di riferimento</u> Le direttive e le prescrizioni del PPR trovano riscontro nell'art. 9 "Componenti Morfologico-Insediative" delle NTA del PRGC. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 9, comma 4, recita che il PRGC promuove: <ol style="list-style-type: none"> a) la rigenerazione delle aree di frangia e il ridisegno dei bordi urbani, anche mediante la realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale; b) la riqualificazione dei fronti urbani, degli assi di in-

Figura 46: Stralcio delle schede normative di raffronto tra le previsioni di Variante e i contenuti del PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRGC

- Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10,11,13,14,15); la Variante nell'ottica del maggior contenimento del consumo di suolo, conferma pochi ampliamenti puntuali di nuova edificazione previsti dal PRGC vigente che sono funzionali all'immagine della città per separare ciò che è "urbano" da ciò che non lo è. La normativa di riferimento, art. 9, predilige il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente attraverso la riqualificazione e la coerenza degli interventi con il contesto paesaggistico.



Individuazione ambito su ortofoto



Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR




Individuazione ambito su ortofoto



Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR



Individuazione ambito su ortofoto



Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR

Figura 47: Alcuni approfondimenti di analisi per valutare la coerenza col PPR. Fonte: Relazione illustrativa della Variante Generale al PRG

- Articolo 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive; la Variante promuove con il Progetto di Suolo la mitigazione e l'eliminazione degli elementi di degrado presenti sul territorio comunale, attraverso inserimento di elementi naturali quali quinte arboree o viali alberati.

4.6. Il MasterPlan del Progetto Suolo: un approccio paesaggistico inserito nel PRG

Il Progetto di Suolo si innesta all'interno del nuovo Piano come strumento che recepisce e adegua i contenuti del Piano Paesaggistico, si propone infatti, come utile e innovativo elaborato che rappresenta e disciplina azioni per migliorare la qualità del paesaggio. È una componente normativa del Piano per cui da un lato si pone al livello strategico in modo da offrire una visione generale del territorio e delle sue potenzialità e dall'altro rappresenta un aspetto regolativo degli interventi in modo che si sviluppino in coerenza con gli obiettivi preposti dalla Variante e soprattutto con quelli individuati dal PPR.

L'art. 10 delle NTA indica che i due MasterPlan rappresentano il quadro strutturale di indirizzo e coordinamento per attuare il PRGC al fine di sfruttare le sinergie con gli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione per declinare azioni efficienti sul territorio definendo linee guida di intervento per la riqualificazione. Inoltre, i MasterPlan promuovono la difesa e la valorizzazione delle porzioni territoriali in cui si riconoscono le qualità in termini di potenzialità paesaggistica ed ecologica.

Il Progetto di Suolo mette a sistema le componenti territoriali che coinvolgono le caratteristiche naturali e antropiche al fine di delineare processi di trasformazione volti a valorizzare le risorse presenti. È considerato come strumento cardine di promozione e riqualificazione che mette a sistema gli spazi verdi urbani e periurbani, i filari alberati ripariali e i viali urbani di collegamento con l'intorno cittadino, in sostanza la relazione che sussiste tra la città costruita e il sistema degli spazi aperti, rivolto essenzialmente a tre obiettivi principali:

- 1) Il sistema degli spazi aperti, riconoscibile prevalentemente nelle sue componenti naturali dei filari o delle aree boscate, dei corsi d'acqua, dei profili collinari che offrono un impulso vantaggioso a livello paesaggistico;
- 2) Il sistema delle centralità, la *vision* Pinerolo "Città Bene Comune" considera il territorio come un sistema policentrico formato dal centro storico e da edifici storici,


dall'insieme delle ville e dei parchi, dagli elementi di valenza storica, archeologica e identitaria, dai servizi dell'istruzione e per lo sport;

- 3) Il sistema della mobilità, individuabile nelle componenti fruibili dei percorsi della mobilità dolce che trasmettono al cittadino elementi di qualità.

SISTEMA DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO



SISTEMA DELLA MOBILITÀ



SISTEMA DELLE CENTRALITÀ



Figura 48: Legenda del MasterPlan degli Spazi aperti e del Paesaggio. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC

La Variante ha individuato due ambiti di approfondimento del Progetto di Suolo, rispettivamente il Parco Urbano del Lemina, il cui elemento strutturante è il corso d'acqua, e il Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo, strutturato attorno alle morfologie collinari.




Figura 49: Estratto del Parco Urbano del Lemina. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC




Figura 50: Estratto del Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC

In ottica di riduzione del Consumo di suolo, la Variante e il Progetto di Suolo attua un ritorno ad uso agricolo del territorio, spostando le capacità edificatorie all'interno del tessuto consolidato, attraverso la perequazione urbanistica è possibile sfruttare le aree già presenti ed in particolare riutilizzare quelle dismesse e degradate, di cui si riportano alcune cartografie a fini esemplificativi:




Figura 51: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, Ex Cartiera Malora. Fonte: Schede normative delle aree di Variante




Figura 52: Estratto del Progetto di Suolo, Parco Urbano del Lemina. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC




Figura 53: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, in località Madonnina. Fonte: Schede normative delle aree di Variante




Figura 54: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, ad ovest del centro abitato di Pinerolo. Fonte: Schede normative delle aree di Variante

Un'altra tematica affrontata dalla Variante è la cessione a titolo gratuito del 50% dei lotti al fine di poter realizzare il Parco Urbano qualificante dal punto di vista ambientale-ecologico per il territorio pinerolese:



Figura 55: Estratto del progetto di Variante del PRGC su ortofoto, Ex Merlettificio (Follone). Fonte: Schede normative delle aree di Variante



Figura 56: Estratto del Progetto di Suolo, Parco Urbano del Lemina. Fonte: Progetto di Suolo della Variante Generale al PRGC

Bibliografia

- Rudiero R. (2017), “Il Follone di Pinerolo (TO), da rinomata manifattura a rudere urbano: prospettive di salvaguardia della memoria”, *Ra*, vol. 25, no. 1, pp. 100-117.

Piani

- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Norme di Attuazione”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Relazione illustrativa”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Schede degli ambiti di paesaggio”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Tavole di Piano, P1, P2, P3, P4, P5, P6”
- Regione Piemonte (2017), *Piano Paesaggistico Regionale*, “Piano di monitoraggio”
- Provincia di Torino (2007), *Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo*, “Relazione illustrativa”
- Comune di Pinerolo (2020), *Variante Generale al PRGC*, Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, “Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR”
- Comune di Pinerolo (2020), *Variante Generale al PRGC*, Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, Tavole di Zonizzazione A1, A2, A3
- Comune di Pinerolo (2020), *Variante Generale al PRGC*, Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, “Schema delle Norme di Attuazione”
- Comune di Pinerolo (2020), *Variante Generale al PRGC*, Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, “Schede aree di variante”
- Comune di Pinerolo (2020), *Variante Generale al PRGC*, Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, “Tavole di adeguamento” D1, D2, D3, D4
- Comune di Pinerolo (2020), *Variante Generale al PRGC*, Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, “Masterplan degli Spazi aperti e del Paesaggio”
- Comune di Pinerolo (1998), *Piano Particolareggiato dell'area collinare PP.1*, Tavola delle Prescrizioni Normative, B4.12

Leggi

- Legge 29 giugno 1939, n.1497, *Protezione delle bellezze naturali* pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 14 ottobre 1939, n. 241
- Legge 8 agosto 1985, n.431, *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale* pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1985, n.197
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 24 febbraio 2004, n.45
- Regione Piemonte, Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56, *Tutela ed uso del suolo* pubblicato su *Bollettino Ufficiale* il 24 dicembre 1977, n.53
- Regione Piemonte, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n.4/R, Regolamento regionale recante: *Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr* pubblicato su *Bollettino Ufficiale* il 28 marzo 2019, n.13
- Regione Piemonte, Legge regionale 30 aprile 1996, n.24, *Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica* pubblicato su *Bollettino Ufficiale* l'8 maggio 1996, n.19
- Regione Piemonte, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 gennaio 2017, n. 1/R, *Disciplina della conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall'articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale* pubblicato su *Bollettino Ufficiale* il 26 gennaio 2017, n.4
- Regione Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n.22-4767, *Piano paesaggistico regionale. Approvazione della proposta di Accordo previsto dall'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) relativo alle modalità e ai tempi per l'approvazione e la revisione del Piano* pubblicato su *Bollettino Ufficiale* il 30 marzo 2017, n.13
- Legge 20 novembre 2017, n.168, *Norme in materia di domini collettivi* pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* il 28 novembre 2017, n.278
- Comunità Europea, Direttiva 21 luglio 2001, n.42, *La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale*
- D. lgs. 3 aprile 2006, n.152, *Norme in materia ambientale*, pubblicata su *Gazzetta Ufficiale* il 14 aprile 2006, n.88

Sitografia

- [Regioni.it - n. 1109 del 19-03-2008 - Il "Codice beni culturali e paesaggio" è legge - Regioni.it](#)
(ultima consultazione 07.2021)
- [Ambiente Piemonte](#) (ultima consultazione 07.2021)
- [Comune di Ponderano - Home Page](#) (ultima consultazione 07.2021)
- [Città di Pinerolo](#) (ultima consultazione 07.2021)
- [Le Conferenze di copianificazione e valutazione. Le buone ragioni per un forte rilancio - Urbanistica informazioni](#) (ultima consultazione 07.2021)

Conclusioni

Ripercorrendo l'evoluzione della trattazione del tema paesaggio secondo diverse scale territoriali di approfondimento, a partire da quella nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per scendere al livello regionale rappresentato dal Piano Paesaggistico fino ad arrivare al contesto locale, si è analizzata la complessità del tema e delle sue sfaccettature, soprattutto in ambito comunale. Tale livello, insieme a quello intercomunale, sono quelli che rappresentano maggiormente l'attività della pianificazione urbanistica e territoriale, attraverso la definizione di modalità di sviluppo e interventi puntuali per agire efficacemente sul territorio.

Il livello comunale, perciò, diventa l'elemento cardine dove calare indirizzi, direttive, prescrizioni del sistema di tutela paesaggistica promosso dal PPR, anche per il fatto che rappresenta la scala più bassa e vicina ai territori e alle comunità, secondo il principio di sussidiarietà, dove si intravedono gli effetti più tangibili delle scelte strategiche e politico-programmatiche. È evidente l'importanza di questi enti territoriali e di quanto occorra un ausilio per indirizzarli verso politiche efficienti di salvaguardia del paesaggio. A tale scopo la Regione Piemonte ha introdotto alcuni strumenti di supporto, tra cui il regolamento attuativo del PPR per l'adeguamento dei piani regolatori e un tavolo tecnico propedeutico alla fase di avvio del processo e le conferenze di copianificazione e valutazione in vigore dal 2007.

In prima istanza è necessario sottolineare che difficilmente viene avviata una Variante Generale al PRGC per il mero adeguamento al Piano Paesaggistico, ma possono essere altri i motivi che spingono a questa scelta, come per esempio obiettivi di carattere politico o di sviluppo economico e sociale di un territorio. Questo aspetto di quasi arbitrarietà del processo di adeguamento ha una certa importanza se consideriamo che a distanza di 4 anni dall'entrata in vigore del PPR, solamente 7 su un totale di circa 1.182 comuni hanno avviato e concluso tali procedure.

Tuttavia, bisogna evidenziare un altro elemento ritenuto rilevante: la fase di adeguamento dei piani regolatori al piano paesaggistico è un processo che richiede la revisione generale del piano vigente con conseguenti modifiche e integrazioni all'intero impianto normativo e urbanistico, dal momento che occorre disciplinare l'intera complessità del paesaggio, in quanto l'azione di tutela riguarda non solo i luoghi eccelsi o le vedute naturali più suggestive ma anche tutti i segni delle trasformazioni del tempo, esito dell'intreccio tra popolazioni, culture, conflitti e attività. La realizzazione della Variante Generale, disciplinata all'art. 17 comma 3 della L.r. 56/77, richiede tempistiche che variano di norma da due a tre anni e un impiego di risorse elevato. Tendenzialmente le amministrazioni comunali non possiedono sufficienti risorse intellettuali e/o economiche per avviare il processo, e nel primo caso si appellano a bandi per l'affidamento a studi privati della redazione dello strumento urbanistico, mentre

nel secondo caso se non riescono a far fronte alle spese o ad accedere ai finanziamenti regionali finiscono per procedere con interventi più puntuali attraverso varianti strutturali, parziali, semplificate o varianti non varianti, evitando di agire sull'interno impianto del PRGC vigente.

Un terzo elemento di riflessione, con specifico riferimento al caso studio esaminato, emerso da alcuni momenti di confronto con l'Amministrazione comunale e con lo studio incaricato alla redazione della Variante, è il carattere apparentemente in gran parte vincolistico, soprattutto per quanto riguarda le componenti strutturanti e i corridoi ecologici del Piano Paesaggistico Piemontese.

Sulla Collina di Pinerolo esiste un vincolo quasi assoluto di non edificabilità e di salvaguardia dell'edificazione esistente. Dal momento che le progettualità strategiche offerte dal Piano Paesaggistico, sono limitate solamente ad alcune aree a livello regionale, il Comune si ritrova a dover soddisfare operazioni tecniche legate alle perimetrazioni dei beni paesaggistici, in larga parte già definiti all'interno dei piani regolatori, piuttosto che promuovere progettualità per il proprio territorio.

Infine, a seguito di un colloquio con l'Amministrazione comunale, è emerso, che per una municipalità sensibile alle tematiche territoriali e ambientali emergenti, appare evidente che l'adeguamento al PPR rischi di porsi come un mero adempimento burocratico dello strumento urbanistico a livello procedurale piuttosto che un'innovazione qualitativa del processo e del progetto urbanistico, in un'ottica di un efficiente sviluppo dei paesaggi e territori attraverso una tutela attiva da parte delle amministrazioni locali, anche attraverso la sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini.

Sebbene il Piano Paesaggistico Regionale possa presentare alcune questioni da risolvere, è da riconoscere la fondamentale introduzione di aspetti innovativi legati alla promozione della sostenibilità e qualità dei paesaggi e territori, rispetto ad un modello di Piano Regolatore in Piemonte divenuto in buona parte obsoleto. Contenimento del consumo di suolo, valorizzazione dei servizi ecosistemici, sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana sono tutte prospettive, rispetto cui può intrecciarsi la macrocategoria del paesaggio, volte ad un futuro qualitativamente migliore per il benessere e qualità della vita; per perseguire tali obiettivi occorre *“...prefigurare un rinnovato modello di pianificazione a livello locale che superi i confini amministrativi dei singoli Comuni, al fine di interpretare la struttura del territorio e disegnare strategie, a partire dai suoi valori, criticità, qualità e vocazioni, di livello intercomunale tramite una pianificazione di tipo strutturale per sub-ambiti definiti dalla Regione stessa...e prevedendo una pianificazione operativa alla scala comunale per metterle in atto.”*⁷³

⁷³ Barbieri C. A. (2017), “Le Conferenze di copianificazione e valutazione. Le buone ragioni per un forte rilancio”, *Rivista on-line Urbanistica Informazioni*

Da tal punto di vista, il livello intercomunale potrebbe costituire la scala geografica adatta a stabilire i principi strutturali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio, quale contesto intermedio per inquadrare ed abbracciare le diverse progettualità rispetto agli enti sovralocali, con competenze forse troppo ampie per intercettare le vocazioni di ciascun territorio.